

TER-MEC s.n.c.

**MODELLO ORGANIZZATIVO
EX D. LGS. 231/01**

Preambolo

Il presente documento descrive il modello organizzativo di gestione e controllo implementato da TER-MEC s.n.c. (“TER-MEC” o la “Società”) al fine di prevenire il rischio di commissione di illeciti nel contesto dell’attività aziendale, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il modello organizzativo di gestione e controllo di TER-MEC (“Modello Organizzativo”) comprende un sistema articolato di prescrizioni, regole di condotta e procedure organizzative e di controllo atte a garantire l’osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell’assunzione delle decisioni, concepito con la finalità di impedire condotte illecite e sanzionare comportamenti anche solo sintomatici di propositi illeciti conseguiti nell’esercizio dell’attività sociale.

TER-MEC sarà lieta di fornire eventuali delucidazioni in merito ai contenuti del presente modello organizzativo.

Sommario	
DEFINIZIONI	7
LIBRO I PARTE GENERALE	9
DECRETO LEGISLATIVO 231/01	10
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	29
3. PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI TER-MEC	33
4. COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA TER-MEC	36
5. LE ATTIVITA' SENSIBILI DI TER-MEC E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	37
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	37
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN RELAZIONE AI CONTENUTI E PRESCRIZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	41
8. SISTEMA DISCIPLINARE E WISTELBLOWING	42
LIBRO II PARTE SPECIALE	49
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	50
SEZIONE I°: REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI	51
SEZIONE II°: REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DI SINGOLI REATI PRESUPPOSTO	61
PARTE SPECIALE A	62
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)	62
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	70
3. PROCEDURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALLA PARTE SPECIALE A	74
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	89
PARTE SPECIALE B	90
1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	90
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	100
3. PROCEDURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALLA PARTE SPECIALE B	105
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	108
Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 di TER-MEC s.n.c.	3

PARTE SPECIALE C	111
1. REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	111
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	114
3. PROCEDURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALLA PARTE SPECIALE C	118
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	118
PARTE SPECIALE D	119
1. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	119
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	122
3. PROCEDURE E PROTOCOLLI DI CONDOTTA	123
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	124
PARTE SPECIALE E	125
1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	125
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	129
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	131
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	137
PARTE SPECIALE F	138
1. REATI SOCIETARI	138
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	144
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	148
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	155
PARTE SPECIALE G	156
1. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	156
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	160
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	160
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	164
PARTE SPECIALE H	165
1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	165

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 4

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	167
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	169
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	174
PARTE SPECIALE I	175
1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	175
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	178
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	179
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	180
PARTE SPECIALE L	182
1. I REATI AMBIENTALI	182
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	188
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	190
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	193
PARTE SPECIALE M	194
1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	194
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	196
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	198
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	202
PARTE SPECIALE N	203
1. DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	203
2. LE ATTIVITA' SENSIBILI	204
3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	204
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	207
PARTE SPECIALE O	208
1. DELITTI TRIBUTARI	208
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	212
3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	215
4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	220
PARTE SPECIALE P	221
1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	221
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE P E PRINCIPI DI OCMPORTAMENTO	222

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 5

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA	224
4. PROCEDURE APPLICABILI	225
5. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	226
LIBRO III	227
CODICE ETICO	227
1 I VALORI DI TER-MEC	228
2 I DOVERI DEI VERTICI AZIENDALI	234
3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI	234
4 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE	239
5 VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE	240

DEFINIZIONI

- “Attività Sensibili o a Rischio reato”: attività nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi reati;
- “Attività Strumentali”: attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da TER-MEC s.n.c. (alla data di adozione del Modello, per dipendenti e quadri, il CCNL per Dipendenti del settore metalmeccanico-artigianato);
- “Collaboratori”: collaboratori di TER-MEC non inquadrabili come dipendenti ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di TER-MEC sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di TER-MEC;
- “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Documento di valutazione dei rischi” o “DVR”: il documento di valutazione dei rischi elaborato e adottato da TER-MEC ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” o “DUVRI”: documento redatto ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008;
- “Sede”: l’unità locale della Società, sita in TER-MEC s.n.c. sita in Viale dell’Artigianato n° 4 10045 Piossasco (TO);
- “MCL”: Medico Competente del Lavoro;
- “Modello Organizzativo” o “Modello” o “MOG 231”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- “TER-MEC s.n.c.” ovvero la “Società”: TER-MEC s.n.c. con sede legale in Viale dell’Artigianato n° 4 - 10045 Piossasco (TO);

- “Omaggi”: prodotti acquistati dalla società per omaggi verso fornitori o dipendenti di TER-MEC s.n.c.;
- “Organi Sociali”: i soci nonché i membri dell’organo di controllo di TER-MEC s.n.c.;
- “Organismo di Vigilanza”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Prodotto”: qualsiasi prodotto commercializzato dalla Società;
- “Reati Presupposto”: i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- “RLS”: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- “RSPP”: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

LIBRO I

PARTE GENERALE

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia la “*responsabilità amministrativa*” delle società e degli altri enti come conseguenza della commissione di alcune tipologie di reato.

Con tale disposizione, è stata adeguata la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali, a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

In particolare, si fa riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Per la prima volta nel nostro ordinamento è stato così introdotto un sistema normativo che prevede conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti per i reati realizzati nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori, dirigenti e dipendenti, anche nella forma del tentativo. È peraltro invece escluso il coinvolgimento della società quando il reato sia stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente o di terzi.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell’art. 1 co. 2, sono:
gli enti forniti di personalità giuridica;

le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Può pertanto sussistere la responsabilità dell’ente ogni qual volta venga commesso, da parte di uno dei soggetti individuati nella norma de quo, uno dei reati contenuti nel decreto in esame nell’“Interesse” della società, ossia quando la condotta illecita sia stata realizzata con l’esclusivo obiettivo di beneficiare l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale beneficio sia stato effettivamente conseguito; oppure a “vantaggio” dello stesso, ossia qualora l’autore del reato, anche se non ha agito al fine di favorire l’ente, abbia comunque determinato per l’ente stesso un beneficio che può essere o meno di natura economica.

Si tratta di una responsabilità delle società (che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che ne risulti l'autore) che, anche se definita "amministrativa" dal legislatore, in realtà presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, poiché consegue alla realizzazione di reati da parte di soggetti delineati dalla disposizione in esame e viene accertata attraverso un procedimento penale. E' infatti il Giudice penale l'autorità competente a giudicare l'autore del fatto ed è, nello stesso tempo e nella stessa sede, chiamato a giudicare anche in ordine all'eventuale sussistenza della responsabilità dell'ente, al fine di stabilire se ricorra o meno tale coinvolgimento e, in caso di esito positivo, sarà suo compito applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che sono "tipiche" del processo penale.

2. Reati Presupposto

Qui di seguito si riporta l'elenco dei reati e degli illeciti amministrativi, i così detti "reato presupposto", ad oggi rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-

quinqües c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinqües c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinqües c.p.)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinqües c.p.)

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

12

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

75/2020]:

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019].

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori

di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater del decreto introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

14

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Con l'introduzione dell'art. 25 quater ad opera della L. 7/2003 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999" è stabilita la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali e dei delitti posti in essere in violazione di quanto previsto appunto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

Più precisamente l'abuso di informazioni privilegiate (insider trading) si realizza qualora il soggetto attivo del reato, essendo in possesso di informazioni non di pubblico dominio, le divulghi a terzi, o le utilizzi al fine di effettuare o indurre altri a compiere operazioni di compravendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari. Tali informazioni permettono ai soggetti che ne facciano utilizzo una scelta basata su un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori operanti sul medesimo mercato.

L'ipotesi di reato di manipolazione del mercato si configura invece a carico di chiunque diffonda informazioni false o ingannevoli o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]:

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle Società anche per i reati di natura "colposa", diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito 231/01, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontà dell'azione criminosa).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]:

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

17

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

22

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

I reati "transnazionali"

La legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed Esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche alla criminalità internazionale e, specificamente, nel caso di commissione dei succitati reati.

Il reato si considera transazionale se:

punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

ha comportato il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;

sia stato commesso in più di uno Stato;

sia stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

sia stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

stato commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

3. Criteri di imputazione della responsabilità (Autori dei reati)

Per quanto attiene agli autori del reato, ai fini dell'applicabilità della normativa di riferimento, occorre che l'illecito venga commesso da soggetti qualificati, ossia da:

(a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali") (art. 5 co. 1 lett.a);

(b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5 co. 1 lett. b).

Dalla lettera della norma si evince quindi che gli autori dei reati presi in esame dal Dlgs. 231/01 devono avere un rapporto funzionale con l'ente, che può essere o di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), l'autore dell'illecito rientra tra i soggetti apicali, in relazione ai quali esiste una presunzione di responsabilità, poiché tali persone esprimono, rappresentano e realizzano la politica gestionale dell'ente (es. legale rappresentante, amministratore, direttore generale, anche di fatto).

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, in relazione al quale non vi è, al contrario, alcuna presunzione di responsabilità, dal momento che dal fatto illecito di costui potrà sorgere la responsabilità dell'ente soltanto se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (es. prestatori di lavoro subordinati, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

A questo proposito giova ricordare che, a norma dell'art. 5 co. 2 del decreto in esame, la società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Come già in precedenza precisato, la responsabilità dell'ente è solo aggiuntiva a quella dell'autore materiale del fatto di reato e non sostitutiva: pertanto, l'autore dell'illecito dovrà comunque rispondere del reato commesso secondo il diritto penale vigente.

La società non va comunque esente da responsabilità anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non venga individuato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per prescrizione o per morte del reo.

L'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse sia in Italia che, a determinate condizioni, all'estero.

Un reato si considera commesso in Italia, a norma dell'art. 6 c.p., quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, oppure si è realizzato l'evento che ne è la conseguenza.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti. (art. 4 co.1).

4. L'adozione del modello di organizzazione e gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede forme specifiche di esonero da detta responsabilità per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Più precisamente, l'art. 6 della norma in esame, prevede l'esonero da ogni responsabilità dell'Ente, nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, qualora la persona giuridica dimostri che:

- a) "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- c) "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- d) "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

Con riferimento invece all'ipotesi in cui i reati predetti siano commessi dai soggetti "sottoposti" all'altrui direzione, l'art. 7 del decreto, dispone che l'ente sarà considerato responsabile, solo ove si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". La responsabilità dell'ente è quindi ricondotta ad una "colpa di organizzazione", che sarà ravvisabile ogni qualvolta si accerti la mancata adozione o il mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività della persona giuridica stessa. L'ente, invero, non andrà esente da responsabilità per il solo fatto di aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ma occorrerà dimostrare che l'organo dirigente, oltre ad aver adottato un Modello, lo ha anche efficacemente attuato. Con riferimento al primo dei requisiti che la norma richiede ai fini della formazione di un Modello idoneo alla prevenzione dei reati presupposto, l'art. 6 co. 2 dispone che si debba procedere in questi termini:

- a) "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";
- b) "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire";
- c) "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";

- d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con riferimento al secondo requisito richiesto dalla disposizione in esame, l’art. 7 co. 4 dispone che l’efficace attuazione del Modello richiede:

- a) “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;
- b) “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

5. Sanzioni

Il Decreto 231 elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

5.1 Le sanzioni pecuniarie amministrative

Le sanzioni pecuniarie (art. 10), in caso di illecito amministrativo dipendente da reato, vengono sempre applicate e sono determinate attraverso un sistema basato per “quote” (in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000).

La commisurazione della sanzione avviene però attraverso un sistema innovativo adottato dal legislatore (art. 11) in base al quale il Giudice, prima di applicare la sanzione (ossia il numero di quote) deve considerare: la gravità del fatto; il grado di responsabilità dell’ente e l’attività posta in essere dall’ente stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Una volta stabilito il numero di quote, il Giudice dovrà poi determinarne il valore, che per l’art. 10, va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37.

L'importo della quota da applicare sarà fissato, secondo quanto stabilisce sul punto l'art. 11 co. 2, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede poi una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta della metà. La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato.

5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal decreto, si applicano, a norma dell'art. 13, solo in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente previste e vengono inoltre irrogate solo qualora: l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e ove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, qualora la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, nonché in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive (art.9 co. 2) si traducono in:

interdizione dall'esercizio dell'attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive (art. 13 co. 2) hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La scelta in ordine alla misura da applicare e alla sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri sopra specificati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14).

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. (art. 15).

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa

indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

In ogni caso, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive vengono revocate se applicate in via cautelare, o non si applicano (art. 17), qualora l'ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado abbia:

risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si sia efficacemente adoperato in tal senso

eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per la confisca, il profitto del reato.

Il legislatore ha inoltre precisato che l'interdizione dall'esercizio dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive, ovvero "si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata". (art. 14 co. 4).

La confisca prevista dall' art. 19, è sempre disposta con la sentenza di condanna. Tale misura consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione.

6. Confisca e pubblicazione della sentenza

La confisca prevista dall' art. 19, è sempre disposta con la sentenza di condanna. Tale misura consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna, a norma dell'art. 18, può essere prevista qualora nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva; può avvenire per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

7. Responsabilità dell'ente e sanzioni in caso di delitti tentati

Il D. Lgs. 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

TER-MEC ha elaborato e adottato il presente modello organizzativo di gestione e controllo (di seguito anche "Modello Organizzativo" ovvero, semplicemente, "Modello") allo scopo di prevenire comportamenti illeciti, tra cui in particolare comportamenti che possano integrare la commissione dei reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

2.2 Metodologia di elaborazione del Modello

TER-MEC ha proceduto all'analisi della propria organizzazione e delle proprie attività conducendo, tra l'altro, le seguenti indagini:

- analisi dell'organigramma e della struttura organizzativa della Società, con riferimento alle metodologie operative di lavoro e ai protocolli di condotta esistenti, alle ripartizioni di

funzioni gestionali, operative e di controllo adottate, alle policy aziendali esistenti, agli strumenti informatici utilizzati;

- mappatura delle Attività Sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

Le attività di indagine sono state condotte attraverso l'analisi di documenti aziendali nonché mediante interviste effettuate, tra l'altro, con le seguenti funzioni della Società:

- ✓ Legale Rappresentante/Amministratore/Amministrazione personale, Responsabile Commerciale, Responsabile Acquisti, Responsabili di Cantiere, Responsabile Officina, Responsabile Amministrativo/Gestione Qualità.

Ad esito delle interviste e dell'attività di mappatura dei rischi, è stato elaborato un documento di sintesi recante una valutazione del livello di criticità associato a ciascun reato presupposto che è stato consegnato ai Soci e al Legale Rappresentante, e messo a disposizione dell'O.d.V. della Società al principale scopo di individuare, rispettivamente:

- a) i reati astrattamente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, tenuto conto delle attività aziendali rispettivamente condotte;
- b) presidi, principi, regole e procedure di condotta adottate allo scopo di prevenire la commissione di tali reati.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale", dal Codice Etico e dagli "Allegati":

- la "Parte Generale" contempla le componenti essenziali del Modello con riferimento, tra l'altro, alla formazione del personale, alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello;
- la "Parte Speciale" è articolata in due Sezioni:
 - la prima Sezione è dedicata a Principi e Regole Comuni finalizzate alla prevenzione di una pluralità di reati presupposto contemplati dal D.Lgs. n. 231/01;
 - la seconda Sezione, suddivisa nelle Parte Speciali da A ad O, è redatta specificatamente in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per TER-MEC in ragione delle attività svolte. Ogni Parte Speciale riporta:
 - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;

- le Attività Sensibili;
- i destinatari della relativa Parte Speciale;
- i principi comportamentali da rispettare;
- eventuali procedure dirette a individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi gli illeciti descritti nella Parte Speciale di interesse;
- i flussi informativi sistematici predisposti.

La seconda sezione si conclude con un breve elenco dei gruppi di reati presupposto che, sulla base delle indagini svolte alla data di adozione del Modello, non si ritiene possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendovi Attività Sensibili che possano dare luogo ad un rischio di loro commissione nel contesto delle attività aziendali.

- il Codice Etico;
- gli "Allegati" contengono i documenti citati nelle varie Parti del Modello, ovvero:
 - Allegato 1: Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001 non applicabili;
 - Allegato 2: visura storica della Società;
 - Allegato 3: organigramma della Società aggiornato;
 - Allegato 4: procedura di segnalazione all'O.d.V.;
 - Allegato 5: procedura "Gestione preventivazione";
 - Allegato 6: procedura "Gestione degli approvvigionamenti";
 - Allegato 7: procedura "Gestione Magazzino";
 - Allegato 8: procedura "Gestione del processo produttivo";
 - Allegato 9: procedura "Gestione strumenti di controllo";
 - Allegato 10: procedura "Gestione delle risorse aziendali";
 - Allegato 11: Tabella flussi informativi all'ODV.

Gli Allegati potranno, se del caso, essere aggiornati o integrati da ulteriori procedure, protocolli, regolamenti e policy.

Oltre agli allegati sopra richiamati, costituiscono parte integrante ed essenziale del modello organizzativo di gestione e controllo una serie di policy, regole di condotta e altri documenti relativi all'attività aziendale tra cui, in particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato e

adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08 (“DVR”) nonché il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (“DUVRI”) elaborato dall’Azienda Agricola TER-MEC, documenti, tutti questi ultimi, disponibili per la consultazione presso la sede di TER-MEC.

2.4 Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato approvato con decisione dell’organo amministrativo in data 12 luglio 2023 con cui è stato nominato l’Organismo di Vigilanza preposto al costante monitoraggio circa l’adozione e l’efficace attuazione ed osservanza del Modello.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

I soci/Legale Rappresentante approveranno eventuali modifiche del modello, tra cui:

- l’inserimento e/o soppressione di Parti Speciali;
- aggiunta di aree a rischio nelle Parte Speciali già approvate e definizioni dei relativi interventi operativi, nonché altre integrazioni delle Parte Speciali;
- l’inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello;
- la modifica delle responsabilità e delle attività dell’O.d.V.;
- l’aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto sull’assetto organizzativo e aziendale della Società;
- l’aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
- l’inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto Legislativo N. 231/2001;
- aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate e definizione dei relativi interventi operativi;
- modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
- modifiche organizzative che non impattano sui principi di fondo del controllo, quali procedure, di processi, etc.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato, anche su proposta dell’O.d.V., quando (i) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero (ii) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nella compagine societaria,

nell'organizzazione o nell'attività della Società. Tutte le modifiche, integrazioni o aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'O.d.V..

2.6 Destinatari del Modello

Il Modello si rivolge a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, a coloro che ricoprono cariche sociali, nonché al personale e collaboratori di TER-MEC. Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere portate a conoscenza ed osservate anche dai partner contrattuali esterni che svolgano Attività Sensibili in nome e per conto della Società nonché dall'Amministratore, Soci, collaboratori e dipendenti coinvolti a qualsiasi titolo nelle predette attività.

I destinatari del Modello ("Destinatari"), sono tenuti ad osservare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello, conformando la propria attività alle procedure applicabili alla attività rispettivamente svolta nell'interesse della Società.

3. PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI TER-MEC

3.1 La Società

TER-MEC s.n.c. (nel seguito anche TER-MEC o la Società) è una società in nome collettivo con sede legale in Piossasco (TO) Viale dell'Artigianato 4. La Società, iscritta nella sezione ordinaria dell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalla CCIAA di Torino, ai sensi di legge.

3.2 Oggetto sociale e attività svolte da TER-MEC

La Società ha per oggetto sociale: la manutenzione, riparazione, lavorazione ed installazione di: impianti di centrali termoelettriche, impianto di trattamento acque, impianti di trattamento aria, il tutto con verifica manutenzione predittiva, preventiva, correttiva e trattamenti speciali nelle lavorazioni, e l'attività di rappresentanza e commercio all'ingrosso e al minuto dei generi di cui a tutte le tabelle merceologiche. per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile o necessaria.

Sono espressamente escluse le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 nonché dall'articolo 18 *ter* della legge 7 giugno 1974 n. 216 e tutte le altre attività vietate dalla presente e futura legislazione.

TER-MEC è una società che da oltre quarant'anni si occupa di manutenzione industriale di impianti termomeccanici legati alla produzione di energia.

È specializzata nella manutenzione di: turbine a vapore e a gas, alternatori, turbopompe, elettropompe, pompe di bassa, media ed alta pressione, compressori, scambiatori di calore, valvole e saracinesche. Inoltre, la Società svolge le seguenti attività: chiusura a coppia della bulloneria,

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

33

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

revisione di valvole e saracinesche (presso la propria sede ovvero il loco), valvole e saracinesche saldate sui circuiti di impianti, revisione valvole di sicurezza, rettifica, rifusione, lavorazione cuscinetti in metallo bianco, manutenzione predittiva, allineamento con computer.

TER-MEC dispone di una sede, di proprietà della stessa, di circa 800 mq, nel comune di Piossasco.

Presso la sede vi è una officina altamente attrezzata. Le attrezzature utilizzate da TER-MEC sono all'avanguardia, consentendo quindi alla società di poter attuare servizi ed interventi manutentivi tempestivi di elevata qualità. Inoltre, la società dispone di mezzi di trasporto e sollevamento che vengono utilizzati sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

La Società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dall'organismo KIWA.

3.3 Governo societario: amministrazione, rappresentanza e organo di controllo di TER-MEC

3.3.1 L'amministrazione di TER-MEC

Alla data di adozione del Modello, l'amministrazione, la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al socio/Amministratore signor Perella Antonio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

la firma sarà apposta premettendo la ragione sociale. All'Amministratore è consentito conferire procure speciali anche a terzi.

Per i rapporti con gli istituti previdenziali e dell'assicurazione infortunistica e con tutti gli altri enti preposti alla disciplina dell'attività della società, viene nominato di comune accordo socio rappresentante e unico responsabile il signor Perella Antonio.

L'Amministratore, Sig. Perella Antonio è socio responsabile preposto dalla società al controllo del rispetto degli obblighi imposti dalle normative vigenti di prevenzione e miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori e le relative norme in materia di ambiente esterno all'impresa, acque, rumore, emissioni in atmosfera e rifiuti, come risulta dalla visura storica aggiornata che si unisce al presente Modello sub Allegato 2.

3.3.2 La rappresentanza di TER-MEC

La rappresentanza di TER-MEC in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Socio Amministratore Unico, Perella Antonio.

3.3.3 Controllo di TER-MEC

Essendo una società in nome collettivo il controllo della TER-MEC non è affidato ad un collegio sindacale.

3.4 Organigramma aziendale

Alla data di approvazione del presente Modello, l'attività di TER-MEC è articolata secondo quanto descritto nell'organigramma sub Allegato 3.

Principali funzioni della Società sono le seguenti:

- ✓ Amministratore/Datore di Lavoro e responsabile Ambientale/Amministrazione personale/Responsabile acquisti;
- ✓ Responsabile commerciale;
- ✓ Responsabile Cantiere;
- ✓ Responsabile officina;
- ✓ Responsabile Amministrativo/Gestione qualità

3.4.1 Area acquisti

L'area Acquisti fa capo all'Amministratore Perella Antonio. Rientra nella competenza dell'Area in questione: la gestione di tutti gli acquisti (approvvigionamenti), la gestione delle infrastrutture aziendali, delle apparecchiature, la gestione amministrativa in generale.

3.4.2. Area Commerciale

L'Area Commerciale fa capo al Socio Perella Mario. Rientra nella competenza dell'Area in questione: la gestione dei clienti, l'individuazione di nuovi clienti e la gestione dei preventivi.

Rientrano pertanto nell'Area in questione l'attività di formulazione delle richieste d'offerta (R.O) e l'emissione dell'Offerta commerciale.

3.4.2 Area Amministrazione

Le principali attività del Responsabile Amministrativo (sotto la direzione dell'Amministratore Perella Antonio) sono le seguenti:

- ✓ Gestione Pagamenti;
- ✓ Chiusure mensili;
- ✓ Fatturazione clienti;
- ✓ Compilazione questionari;
- ✓ Gare d'appalto
- ✓ Gestione personale

3.4.3 Gestione Sicurezza e Gestione Ambientale

La Gestione della Sicurezza è presieduta dall'RSPP il quale si occupa della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, del programma della prevenzione e della eliminazione/riduzione al minimo dei rischi, della informazione e formazione e quant'altro previsto in

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 35

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

tema di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'RSPP riferisce direttamente al Datore di lavoro, nella persona del Socio/Amministratore, Perella Antonio. Per quanto riguarda la Gestione Ambientale, anch'essa è affidata al socio/Amministratore Perella Antonio, con specifiche competenze in materia di prevenzione inquinamento e tutela ambientale nonché in materia di smaltimento rifiuti.

3.4.4 Area Officina

L'Area in questione fa capo all'Amministratore/Socio Perella Antonio. Rientra nella competenza dell'Area in questione: l'intera gestione dell'officina (personale, locali officina, attrezzature e manutenzione delle stesse).

3.4.5. Area cantieri

Le Aree in questione fanno capo ai Soci Perella Raimondo e Perella Franco e riguardano la gestione delle commesse presso i clienti (Iren, Edison Next etc..), dei processi produttivi e del deposito materiali.

3.4.6 Adeguamento dell'organigramma aziendale

La Società si riserva di modificare e integrare l'organigramma aziendale (unito al presente Modello sub Allegato 3) e la ripartizione delle competenze e funzioni tra i diversi soggetti, nonché di aggiungere ulteriori divisioni funzionali, in base alle esigenze organizzative e manageriali della Società.

In caso di modifiche organizzative rilevanti ai fini del presente Modello, la Società – anche alla luce di eventuali indicazioni dell'O.d.V. – provvederà ad adeguare il Modello medesimo al fine di preservarne la coerenza funzionale nonché l'idoneità e l'efficacia penale-preventiva.

4. COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI TER-MEC

Ai fini della predisposizione del presente Modello, TER-MEC ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs 231/2001.

Innanzitutto, si è proceduto alla identificazione delle Attività Sensibili. Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare una serie di attività e funzioni nel compimento delle quali si potrebbe astrattamente ipotizzare un rischio di commissione di condotte illecite e, tra di esse, di reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001. Alcune di dette attività e funzioni sono state individuate all'interno della Società, altre invece all'esterno della stessa.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni,

documentabilità dei controlli), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (ad es. verificabilità e documentabilità).

È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali criticità che tuttavia non ha evidenziato situazioni di rischio di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI TER-MEC E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nelle Parti Speciali del Modello sono elencate le Attività Sensibili della Società e i reati presupposto rilevanti.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell'organo di controllo interno

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è stato attribuito ad un organismo di vigilanza ("O.d.V.") nominato dall'Amministratore della Società Agricola TER-MEC e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'O.d.V., nello svolgimento del proprio incarico, si relaziona costantemente con l'Amministratore nonché con i Soci, potendosi tra l'altro avvalere di altre funzioni esterne.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

All'O.d.V. è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dell'Amministratore, dei Soci, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati, salvaguardando la Società.

A tal fine, sul piano più operativo, sono affidati all'O.d.V. i compiti di:

- condurre ricognizioni sulle attività aziendali al fine di aggiornare la mappatura delle Attività Sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e, quindi, di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria, al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti (dello stesso);

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V.;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività aziendali nelle aree a rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio dei reati citati nel Decreto Lgs. 231/01 ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate, da parte dell'Amministratore nonché dei Soci, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano concretamente esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato; devono inoltre essere messi a disposizione dati e documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- segnalare le carenze del Modello;
- verificare costantemente la conformità e coerenza del Modello rispetto ad altri codici di condotta adottati dalla Società;
- per converso, verificare costantemente la conformità e coerenza al Modello di altri codici di condotta adottati dalla Società;
- coordinarsi con i responsabili delle diverse divisioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con l'Amministratore al fine di segnalare e/o ricevere segnalazioni di comportamenti, circostanze, provvedimenti che possano avere rilevanza ai fini del Decreto Lgs. 231/01, del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza della funzione a ciò deputata per l'irrogazione della sanzione ed il relativo provvedimento disciplinare.

Durante la propria attività, l'Organismo dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come referenti principali gli organi societari e aziendali indicati dal presente Modello.

Ove l'O.d.V. dovesse riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti o di violazioni del Modello da parte dei dipendenti o dei collaboratori della Società ovvero da altri Destinatari del Modello, ne darà comunicazione all'Amministratore. Ove l'O.d.V. dovesse invece riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti o di gravi violazioni del Modello da parte dell'Amministratore, ne darà notizia agli altri Soci per le opportune determinazioni. L'O.d.V. si impegnerà inoltre ad offrire il proprio eventuale supporto all'Autorità Giudiziaria, fornendo le informazioni e le notizie di reato di cui sia a conoscenza, ove ciò sia richiesto per legge.

Tutte le attività dell'O.d.V. dovranno essere condotte nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti e applicabili in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

L'O.d.V., nei termini che riterrà più opportuni nell'esercizio e organizzazione della propria funzione, potrà disciplinare e programmare le proprie attività attraverso un regolamento dal medesimo elaborato e approvato che dovrà, per quanto possibile, riflettere lo spirito, finalità e prescrizioni del presente Modello e assicurare che tutti i dati personali trattati nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza demandate all'O.d.V. siano protetti con idonee misure in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti e applicabili in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

6.3 Reporting agli organi societari

L'O.d.V. presenta annualmente all'Amministratore della Società:

- il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera;
- il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando le discordanze rispetto al piano preventivo e le criticità emerse.

In merito alle criticità emerse, l'O.d.V. propone all'Amministratore e ai Soci le azioni correttive ritenute adeguate al fine di rendere maggiormente efficace il Modello. Gli incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dagli organi societari coinvolti.

L'Amministratore e/o i Soci hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione degli organi societari.

6.4 Il reporting verso l'O.d.V. (da osservarsi da parte di tutti i destinatari del Modello).

All'O.d.V. devono essere segnalati eventuali aspetti dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati citati nel Decreto Lgs. 231/01.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

39

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

L'O.d.V. deve essere informato, inoltre, mediante apposite segnalazioni da parte dell'Amministratore, dei Soci, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner, in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di TER-MEC in ordine ai reati previsti dal citato Decreto.

In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello o che possano in ogni caso comportarne la violazione.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse nelle modalità e attraverso i canali previsti dall'Allegato 4. In ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Devono, inoltre, essere oggetto di specifici flussi informativi verso l'O.d.V. anche tutte le informazioni minime contenute nella "Tabella dei flussi informativi all'O.d.V." sub Allegato 11.

6.5. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto a carico dell'Amministratore, Soci, dipendenti, fornitori o collaboratori con cui la Società intrattiene rapporti lavorativi o contrattuali a qualsiasi titolo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto o per altri reati che – secondo la pubblica accusa o gli organi inquirenti – sarebbero stati commessi nell'esercizio di attività aziendali e lavorative;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la struttura organizzativa di TER-MEC ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

6.6 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio in relazione al quale dovranno essere assicurate misure di protezione conformi a quanto previsto dai regolamenti e leggi applicabili in materia di riservatezza, trattamento e protezione dei dati personali.

L'O.d.V. potrà, se del caso, interpellare il responsabile del trattamento dati della Società per ricevere – senza rivelazione di dati, fatti e contenuti riservati - tutte le informazioni necessarie in ordine alle misure da adottare e osservare in relazione al trattamento dei predetti dati.

6.7 Tutela del denunciante/segnalante

La Società si adopererà affinché sia assicurata la tutela e la massima riservatezza in merito all'identità e funzione di qualsiasi soggetto che dovesse trasmettere all'Amministratore e/o all'O.d.V. la segnalazione di violazioni del Modello ovvero di comportamenti che possano comportare anche solo il rischio di commissione di illeciti e, in particolare, di uno o più reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

I dati personali del segnalante dovranno essere trattati – con assunzione dei relativi obblighi da parte dell'O.d.V. - conformemente a quanto previsto dai regolamenti e leggi applicabili in materia di riservatezza e di trattamento e protezione dei dati personali.

La violazione dei diritti alla riservatezza del segnalante così come l'adozione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione comporteranno l'applicazione delle misure disciplinari previste al successivo articolo 8.

Parimenti, l'effettuazione di segnalazioni infondate con dolo (per esse intendendosi segnalazioni effettuate con finalità dolose, in malafede ovvero contenenti informazioni della cui falsità il segnalante sia a conoscenza) darà luogo all'applicazione delle misure disciplinari previste al successivo articolo 8.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN RELAZIONE AI CONTENUTI E PRESCRIZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001, la Società ha predisposto un piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere e illustrare il Modello Organizzativo e il Codice Etico.

7.1 La diffusione del Modello tra i dipendenti della società e l'informazione di collaboratori esterni e partner

La Società diffonde il Modello Organizzativo e il Codice Etico tra tutti i dipendenti della Società, illustrandone periodicamente i principi e le prescrizioni.

Anche i collaboratori esterni e i partner commerciali che svolgano Attività Sensibili vengono portati a conoscenza del Modello e chiamati a rispettarne le prescrizioni inerenti alle attività da svolgere nell'interesse della Società.

7.2 La formazione del personale

La formazione dei soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, verrà gestita dalla Società su impulso dell'Amministratore della Società.

7.2.1 Principi generali relativi alla formazione

Si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neoassunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di cambiamenti all'interno dell'organizzazione aziendale e di significativa modifica del Modello e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:

- la qualità dei corsi;
- la frequenza degli aggiornamenti;
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale, anche da parte dei neo-assunti anche all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso.

7.2.3 Contenuti dei corsi di formazione iniziale

I corsi di formazione iniziale dovranno prevedere:

- un'introduzione alla normativa;
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Modello, anche in riferimento ai protocolli di condotta contemplati nelle parti speciali;
- una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
- una descrizione del sistema disciplinare.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E WHISTLEBLOWING

8.1 Sistema disciplinare e principi generali di accertamento delle responsabilità da parte del datore di lavoro

La violazione del Modello e la commissione di illeciti nello svolgimento delle attività lavorative costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle seguenti disposizioni.

L'accertamento di eventuali responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni da parte del datore di lavoro saranno condotti nel pieno rispetto della normativa applicabile, del principio del contraddittorio, del rispetto della privacy e della dignità personale e professionale del soggetto coinvolto, oltre che in osservanza di ogni disposizione di diritto del lavoro applicabile.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Amministratore/datore di lavoro.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere comunicata, per iscritto, all'OdV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'OdV deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto coinvolto. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà tempestivamente il titolare del potere disciplinare che potrà decidere l'avvio dell'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono comportamenti che possono essere soggetti a procedure disciplinari i seguenti:

la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;

la violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;

la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione aziendale previste dalle procedure;

l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;

l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

8.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "CCNL del settore metalmeccanico-artigianato"), costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Il mancato rispetto dei principi e obblighi del presente Modello Organizzativo comporta pertanto l'applicazione del Sistema disciplinare. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della tempestiva comunicazione dell'OdV del mancato rispetto del Modello, la funzione Responsabile Personale, titolare del potere disciplinare, avvia un procedimento disciplinare in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente e secondo quanto previsto dalla Legge; tale procedimento disciplinare è condotto dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, sanzioni proporzionate al mancato rispetto del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

8.3 Illeciti disciplinari

I comportamenti tenuti dai dipendenti, collaboratori e/o partner che costituiscono violazione al presente Modello e che potranno costituire oggetto di contestazione disciplinare, valutabili e sanzionabili (in conformità con le norme giuslavorista di contrattazione individuale e collettiva nonché con qualsiasi altra norma di legge di volta in volta applicabile) sono definiti "illeciti disciplinari" o "infrazioni disciplinari".

Costituiscono illeciti disciplinari, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (es.: non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazione all'O.d.V. in merito ad informazioni prescritte, omissione di controllo) o adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e che espongano la Società ad una situazione di rischio oggettivo di commissione di illeciti e, in particolare, di uno o più reati presupposto contemplati nel Decreto;
- adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più illeciti, anche penalmente rilevanti;
- adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello che possano determinare il rischio di commissione di uno o più reati presupposto ovvero di illeciti ad essi propedeutici che possano anche ipoteticamente comportare l'applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

8.4 Whistleblowing

Costituisce illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie di seguito previste, il comportamento che sia gravemente in contrasto con i principi fondamentali inerenti alla Procedura di Segnalazione all'O.d.V. di cui all'Allegato 4 del presente Modello, ovvero:

- la violazione dei diritti alla riservatezza del segnalante così come l'adozione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'effettuazione di segnalazioni infondate con dolo (per esse intendendosi segnalazioni effettuate con finalità dolose, in malafede ovvero contenenti informazioni della cui falsità il segnalante sia a conoscenza);
- la violazione di regolamenti e leggi applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati dei soggetti eventualmente oggetto o interessati da segnalazioni.

8.4.1. Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Inoltre, rappresentano illeciti disciplinari:

- la violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Il sistema disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

In applicazione del principio di proporzionalità e ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale - Si applica nel caso delle più lievi mancanze o inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello;
- lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;
- Ammonizione scritta - Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;
- Multa - si applica, in misura non superiore a 3 ore di retribuzione, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello; altresì, è sanzionabile la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società

relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

- Sospensione - Si applica, per un periodo massimo di 3 giorni, nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente. La stessa sanzione si applica per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione relativa alle procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.
- Licenziamento - Si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

8.4.2. Le sanzioni nei confronti dei Soci e Procuratori Speciali

TER-MEC valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello, che siano poste in essere da coloro che costituiscono il vertice della Società e che la rappresentano, anche in termini di immagine, nei confronti dei dipendenti, fornitori, clienti e pubblico in genere. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale improntata ai valori della legalità, correttezza, professionalità e trasparenza non può prescindere dalla loro condivisione ed attuazione, in primo luogo, da parte degli stessi vertici aziendali, che devono costituire esempio e stimolo per tutti coloro che operano per e/o con la Società.

La violazione del Modello e la commissione di atti illeciti, ivi compresa la commissione di reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, costituiscono giusta causa di revoca dei soci e/o dei poteri di rappresentanza conferiti ai Procuratori Speciali.

In caso di violazione del Modello Organizzativo commessa da parte dell'Amministratore, l'O.d.V. è tenuto a informare senza indugio i Soci affinché questi possano assumere gli eventuali conseguenti provvedimenti.

In caso di violazione del Modello Organizzativo commessa da parte di uno dei Soci, l'O.d.V. è tenuto a informare senza indugio gli altri Soci affinché questi possano assumere gli eventuali conseguenti provvedimenti.

8.4.3. Le sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

47

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione di diritto dei medesimi rapporti (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'O.d.V.

8.4.4 Misure nei confronti di altri partner e collaboratori esterni

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni e di partner in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Lgs. 231/01 comporterà, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi volta per volta conclusi, la risoluzione del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale diritto di domandare il risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

Al di là alle clausole contrattuali che disciplinano i rapporti con partner e collaboratori, la violazione del Modello – da parte del partner contrattuale che ne sia portato a conoscenza – o la commissione di reati costituisce grave inadempimento contrattuale che giustificherà domanda di risoluzione del contratto.

Nei contratti con partner contrattuali che dovessero svolgere Attività Sensibili, TER-MEC farà quanto in proprio potere al fine di inserire specifiche clausole in forza delle quali tali partner si dovranno impegnare rispettivamente a:

- 1) osservare le prescrizioni del Modello ad esse riferibili o comunque condurre le proprie attività in modo sostanzialmente conforme rispetto alle prescrizioni e procedure del Modello riferibili alle attività medesime;
- 2) astenersi da comportamenti che possano integrare o comportare violazioni del Modello ovvero fatti illeciti e, in particolare, fatti penalmente rilevanti rientranti tra i reati presupposto tempo per tempo previsti dal D. Lgs. 231/01.

LIBRO II

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello Organizzativo si articola in due sezioni: la prima, dedicata a principi e regole comuni finalizzate alla prevenzione di una pluralità di reati presupposto contemplati dal Decreto Lgs. n. 231/01; la seconda, finalizzata alla prevenzione dei singoli reati presupposto astrattamente rilevanti in funzione delle attività svolte dalla Società, dall'Amministratore, dai Soci e dipendenti. La seconda sezione è suddivisa nelle Parti Speciali A-O, delle quali ognuna si riferisce a un determinato gruppo di reati presupposto. La seconda sezione si conclude con un elenco dei gruppi di reati presupposto che, sulla base delle indagini svolte, non si ritiene possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendovi attività sensibili che possano dare luogo ad un rischio di loro commissione nel contesto delle attività aziendali.

Nella prima sezione, dedicata ai principi generali e alle regole comuni, le prescrizioni si rivolgono indistintamente a tutti i Destinatari del Modello ancorché alcune regole saranno di fatto applicabili esclusivamente all'Amministratore, ai Soci o dipendenti della Società che, in relazione alle funzioni svolte, siano chiamati ad esercitare alcune attività o assumere determinate decisioni.

Nella seconda sezione invece, le prescrizioni si rivolgono ai Destinatari esplicitamente richiamati nella relativa Parte Speciale. Oltre a principi e prescrizioni generali, le Parti Speciali possono contenere eventuali protocolli di condotta implementati a presidio delle attività sensibili; tali protocolli sono diretti a individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti in specifiche attività nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi gli illeciti descritti nella Parte Speciale di interesse.

SEZIONE I°: REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI

Nello svolgimento della propria funzione aziendale, tutti i Destinatari del presente Modello, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di seguito descritte, dovranno attenersi al rispetto dei principi e delle regole generali contenute nei seguenti paragrafi della Parte Speciale del Modello, nonché all'osservanza delle prescrizioni contenute in tutti gli ulteriori protocolli di condotta di cui alle Parti Speciali finalizzate alla prevenzione dei singoli reati.

1.1. Principi generali per il conferimento di deleghe e procure

Il sistema di deleghe di funzioni deve essere ispirato al principio del doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e/o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale.

Ai fini dell'adozione del presente Modello, il sistema di deleghe di funzioni deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- a) le deleghe di funzioni devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità, sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- b) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitagli;
- c) ogni procura deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato;
- d) i pagamenti eccedenti le soglie previste in delega o in procura devono essere approvati da tutti i Soci.

Alla data di adozione del Modello, al Socio della Società Perella Antonio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'Amministratore Perella Antonio è stato individuato quale Datore di Lavoro e Responsabile Ambientale.

1.1. Principi generali nell'offerta di omaggi

È vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari.

In generale, la Società ha adottato la politica di non distribuire né concedere omaggi o altre liberalità. TER-MEC può in ogni caso autorizzare l'acquisto e concessione in via eccezionale di omaggi di modico valore esclusivamente a favore di soggetti privati.

Fermo restando quanto precede, gli omaggi consentiti dal presente Modello si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari o inferiore ad Euro 150,00 per singolo omaggio) e per il loro carattere una tantum, nonché perché volti a promuovere la brand image di TER-MEC.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- I. effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità, nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire in qualsiasi modo e anche indirettamente finalità corruttive o comunque illecite;
- II. accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire in qualsiasi modo e anche indirettamente finalità corruttive o comunque illecite.

I predetti principi devono essere osservati, in particolare, dall'Amministratore nonché dai Soci oltre che da ogni altra funzione che, anche in futuro, dovesse disporre del potere di spesa o di prelievo di somme dalle casse sociali, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dai paragrafi che seguono nonché dalle Parti Speciali del Modello in cui sia trattato il tema degli omaggi.

1.2.1 Regole specifiche in materia di omaggi

In casi eccezionali e ove sussistano ragioni di opportunità, uno o più responsabili di divisione potranno proporre l'acquisto e concessione di omaggi di modico valore (per esso intendendosi un valore non eccedente Euro 150,00) a favore di uno o più soggetti individuati.

La proposta dovrà essere sottoposta direttamente all'attenzione dell'Amministratore della Società il quale, sentito il proponente, potrà autorizzare l'acquisto nei limiti dell'importo convenuto che, in ogni caso, non dovrà eccedere la somma di Euro 150,00.

Per l'ordine di acquisto dovranno essere eseguite e rispettate la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, la quale deve ispirarsi al principio c.d. dei "Quattro Occhi" in accordo a quanto di seguito descritto.

Nel caso in cui si decida di concedere degli omaggi eccedenti il modico valore a terzi (tali non considerandosi i dipendenti), l'acquisto e concessione di omaggi saranno in ogni caso subordinati a previa decisione congiunta dei Soci, della quale dovrà essere data informazione all'Organismo di Vigilanza.

In relazione a tutti gli acquisti di omaggi, occorrerà garantire la rintracciabilità degli stessi, creando e conservando copia della documentazione rilevante (es: fattura di acquisto e documento di trasporto) per la durata di 5 anni.

Restano salve le ulteriori prescrizioni in materia di omaggi contemplate nel presente Modello.

1.1. Regole comuni a tutti i tipi di acquisti

Tutti gli acquisti devono essere conformi alle procedure aziendali già utilizzate dalla Società alla data di adozione del presente Modello ed essere autorizzati previamente dal Responsabile Acquisti. Il relativo pagamento deve essere autorizzato secondo quanto prescritto di seguito.

1.1. Principi generali per i pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari, titoli di credito, versamenti e altri strumenti di pagamento attraverso canali bancari che ne consentano la piena e costante tracciabilità.

La Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un sistema di registrazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti nello svolgimento delle proprie attività che consente di individuare, tracciare e archiviare i flussi finanziari tra la Società e tutti i propri creditori e debitori.

Nessun pagamento può essere eseguito a favore o percepito da soggetti (persone fisiche e giuridiche, imprese individuali o enti di qualsiasi natura e nazionalità) che non siano stati previamente identificati, tramite registrazione dei rispettivi dati in un'anagrafica che viene custodita dalla Società.

Attualmente, il Responsabile Acquisti/Amministratore nonché il Responsabile Amministrativo sono gli unici soggetti dotati del potere di disporre ed eseguire pagamenti attraverso i canali di cui sopra.

1.1.1. Principi generali per i pagamenti in contanti

Attualmente TER-MEC non dispone di una cassa contanti, poiché non tutte le operazioni vengono effettuate tramite operazioni di pagamento e accredito online o con utilizzo di carte di credito.

Si stabiliscono principi generali per i pagamenti in contanti, dei quali esclusivamente i seguenti sono ammessi:

- > pagamenti per acquisti effettuati direttamente dal personale della Società per piccole necessità;
- > pagamento dei rimborsi concernenti le trasferte del personale (per quelli che non prevedono il bonifico bancario);
- > pagamento dei rimborsi per spese di pranzo del personale;
- > eventuali anticipi a dipendenti per missioni da svolgere;

Per poter concordare una spesa che prevede il pagamento in contanti, la stessa deve essere approvata dal Responsabile Acquisti/Amministratore che ne deve firmare la pezza giustificativa. In virtù del principio dei “Quattro Occhi”, il pagamento dovrà essere autorizzato anche da un Socio (ovvero, eventualmente, da un procuratore speciale dotato del potere di effettuare pagamenti in contanti in nome e per conto della Società).

Per gli anticipi eventualmente consegnati a dipendenti dovrà essere redatta una lettera di consegna dell'importo, con la firma per ricevuta da parte del dipendente (e/o agente) e la firma del relativo superiore gerarchico per l'approvazione. Generalmente, la richiesta dell'anticipo viene fatta a mezzo e-mail al relativo superiore gerarchico con la descrizione sommaria della missione da compiere. Le richieste di rimborso per anticipi devono essere presentate in conformità a quanto previsto al paragrafo che segue.

Per il versamento con bollettini postali, ove previsto, viene approvata la spesa con le apposite firme sulle fatture di acquisto.

2. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

2.1 Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

- a.i.1. devono sempre recare una causale espressa;
- a.i.2. devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

La Società si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea (Unicredit filiale di Piossasco e IntesaSanPaolo agenzia di Nichelino).

L'impiego di risorse finanziarie in relazione ad operazioni di natura straordinaria, in virtù del principio dei “Quattro Occhi”, deve essere sempre autorizzato anche da un Socio.

Anche indipendentemente dai poteri di spesa conferiti, i Soci – se del caso, avvalendosi di propri collaboratori – verificano periodicamente che tutti i pagamenti disposti o ricevuti nell'ambito dell'attività di TER-MEC riportino una causale.

2.2 Impiego di risorse finanziarie per eventuali operazioni di marketing, sponsoring e pubblicità

Fermi restando i limiti ai poteri di spesa stabiliti dall'organo amministrativo della Società, ogniqualvolta le risorse finanziarie siano utilizzate per eventuali operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- (i) i Soci provvederanno a definire il budget annuale delle risorse da destinare alle eventuali attività di marketing e sponsorizzazione;
- (ii) le richieste di sponsorizzazione di iniziative interne o di terzi contemplate nel budget dovranno essere preventivamente autorizzate dai Soci.
- (iii) la documentazione relativa all'operazione dovrà essere archiviata e conservata a cura dei Soci stessi.

3. RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Per poter ottenere il rimborso di eventuali spese sostenute, i dipendenti di TER-MEC dovranno sempre compilare una nota spese necessaria alla Società per poter contabilizzare le spese sostenute dal dipendente inerenti all'attività aziendale in caso di trasferta o, comunque, nello svolgimento della prestazione lavorativa.

La nota spese deve essere compilata indicando il metodo di pagamento (carta di credito aziendale oppure "diretto") e, quando previsto obbligatoriamente dalla causale utilizzata per le "spese offerte", gli ospiti interni (colleghi) e/o esterni (cliente, agente o fornitore).

I giustificativi dovranno essere completi in ogni loro parte indicando data, importo, indicazione della Ragione Sociale della ditta che ha fornito il servizio e non devono contenere correzioni o aggiunte.

Ove ne sussistano i presupposti e in tutte le ipotesi in cui dovessero nutrire dubbi circa le finalità e congruità delle spese, il responsabile amministrazione può respingere la nota spese con adeguata motivazione al dipendente, il quale provvederà a modificare la nota spese per un secondo inoltro per l'approvazione.

Dopo l'approvazione, la nota spese viene processata attraverso la contabilizzazione dei costi nel sistema informatico gestionale.

Per poter facilitare eventuali controlli da parte delle autorità fiscali, il dipendente sarà tenuto a stampare, firmare e consegnare la nota spese unitamente all'originale dei giustificativi all'Area Amministrazione che provvede all'archiviazione.

In caso di spese autorizzate con l'iter descritto e non sostenute con carta di credito aziendale, il rimborso spese sarà effettuato tramite bonifico bancario, indicativamente con la busta paga del mese successivo a quello di competenza.

Le note spese trasmesse in ritardo rispetto alla data di presentazione prevista vanno liquidate, se necessario in seguito a pagamento diretto, nel secondo mese successivo a quello di presentazione. È comunque necessario rispettare il termine previsto per la consegna della documentazione per permettere la rilevazione del costo nel corretto periodo di competenza.

In caso di pernottamenti non sono rimborsabili conti multipli tra dipendenti: devono quindi essere richieste ricevute singole. Se nella ricevuta fiscale, oltre al pernottamento, sono contenute anche spese relative a pasti ed uso del telefono, esse dovranno essere separate in fase di compilazione della nota spese.

Le categorie di Hotel presso i quali è possibile soggiornare appartengono a quelli a 3 stelle. Hanno la precedenza le strutture in cui è possibile utilizzare eventuali convenzioni aziendali esistenti.

Per i pernottamenti al di fuori degli esercizi convenzionati, il massimale è di Euro 100,00 nelle grandi città ed Euro 70,00 in altre località. Eventuali superamenti del massimale debbono essere preventivamente autorizzati dall'Amministratore.

In generale, per i viaggi e le trasferte dovranno essere utilizzati i mezzi di trasporto e le tariffe più convenienti in rapporto ai tempi ed alle caratteristiche del viaggio da effettuare.

4. RAPPORTI CON I FORNITORI

4.1 Principi generali e regole di condotta per i rapporti con i fornitori di beni diversi da quelli utilizzati per i clienti di TER-MEC

Nei rapporti con i fornitori, i Destinatari del presente Modello dovranno osservare i principi e le regole di condotta di seguito illustrate.

I Destinatari, ciascuno per quanto di propria spettanza, dovranno:

- effettuare una classificazione dei prodotti o dei servizi principali per le attività della Società;
- osservare i sistemi di valutazione, contestazione/reclamo e blocco delle forniture adottati dalla Società conformemente alle procedure interne;
- effettuare una preventiva valutazione di moralità della controparte;
- il Socio coinvolto nelle predette attività di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori provvederà a mantenere adeguata traccia di ciascuna fase del rapporto con i fornitori, inclusi gli ordini e i pagamenti effettuati;
- ove i controlli evidenzino non conformità nei rapporti con, o nelle condotte dei fornitori, il Socio non coinvolto nella predetta attività ne darà comunicazione al Socio coinvolto affinché siano adottati i provvedimenti idonei ad eliminare le non conformità;
- ove vengano riscontrate condotte dei fornitori che possano fare supporre l'esistenza o il rischio di condotte illecite ovvero il perseguimento di finalità illecite, occorrerà darne l'adozione di provvedimenti opportuni, informando altresì l'O.d.V.;

l'O.d.V., nell'ambito delle facoltà ad esso attribuite dal presente Modello, compie periodicamente controlli sulla documentazione concernente i rapporti con i fornitori al fine di valutare la corretta applicazione del Modello.

L'Amministratore/Responsabile Acquisti è tenuto a valutare:

- la concorrenzialità dei beni e servizi acquistati e/o dei prezzi corrisposti dalla Società rispetto alle condizioni di mercato;
- l'assenza di eventuali rapporti di correlazione e/o conflitti di interesse tra fornitori di beni e servizi, da una parte, e Soggetti Istituzionali e/o Pubblica Amministrazione e rispettivi esponenti e funzionari, dall'altra parte;
- la capacità di adempiere dei fornitori;
- l'interesse di TER-MEC all'acquisto dei beni e servizi oggetto di fornitura;
- l'effettiva consegna dei prodotti o, comunque, l'effettivo adempimento delle prestazioni concordate con i fornitori.

Ove dovessero emergere non conformità rispetto ai requisiti di cui ai punti che precedono, uno o entrambi i Soci dovranno effettuare le opportune valutazioni e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti, informando l'O.d.V.

5. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE

5.1 Procedura operativa Ufficio Personale

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Amministratore ovvero gli altri collaboratori di TER-MEC che dovessero comunque svolgere attività in cooperazione con l'Area Amministrazione o comunque inerenti i rapporti con il personale dovranno osservare i seguenti principi e prescrizioni.

5.2 Principi generali nella selezione e formazione del personale di TER-MEC

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche i soggetti esterni che svolgano attività sensibili in nome, per conto o nell'interesse della Società, devono essere dotati degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di TER-MEC.

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Società in conformità al presente Modello.

Tutti coloro che siano preposti alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza, nonché la formazione e diffusione del presente Modello.

5.3 Modalità operative per la selezione e assunzione del Personale

Fermo restando quanto precede, la selezione e assunzione del personale di TER-MEC deve essere condotta nell'osservanza delle seguenti regole:

- A. TER-MEC elabora periodicamente e in base alle proprie necessità un budget correlato all'assunzione di personale in cui sono sinteticamente indicati le esigenze sottese all'assunzione e il profilo dei candidati;
- B. i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- C. le valutazioni dei candidati saranno riportate in appositi dossier di cui sarà garantita l'archiviazione, nel rispetto di ogni disposizione di legge tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali;
- D. in caso di assunzione del candidato, ove la remunerazione sia superiore al budget prestabilito per il profilo ricercato, dovrà essere data adeguata evidenza alle motivazioni del trattamento retributivo riconosciuto al candidato;
- E. in sede di valutazione dei candidati, sarà, se del caso, considerato se vi siano circostanze che possano pregiudicarne la necessaria neutralità nello svolgimento delle proprie mansioni (quali, ad esempio, eventuali rapporti diretti con Soggetti Istituzionali, enti pubblici e/o soggetti che ricoprono funzioni di pubblico servizio di rilievo rispetto all'attività di TER-MEC);
- F. nella gestione dei rapporti con il personale di TER-MEC, i sistemi di remunerazione premiante e gli incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori dovranno rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, le professionalità acquisite e le responsabilità demandate;
- G. il candidato dovrà dichiarare la veridicità delle informazioni contenute nel questionario informativo esaminato in sede di selezione;
- H. ove il candidato sia preposto allo svolgimento di Attività Sensibili, il candidato medesimo dovrà dichiarare l'insussistenza di condanne definitive a proprio carico in relazione a reati presupposto contemplati dal Decreto;

- I. inoltre, la funzione deputata alla ricerca del candidato dovrà condurre, nel rispetto di ogni disposizione di legge, anche in materia di privacy, ricerche mirate sul profilo pubblico del candidato (attraverso la consultazione di pagine e testate web o profili pubblici su social network) per verificare l'assenza di conflitti di interesse o di altri elementi o circostanze che potrebbero comportare o aggravare il rischio di commissione di illeciti nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
- J. ove il candidato sia cittadino straniero di Paese Terzo dovrà, al momento dell'assunzione, fornire copia di permesso di soggiorno regolare (fermo restando quanto previsto, in tal caso, dalla Parte Speciale N del presente Modello).

5.4 Selezione delle collaborazioni esterne

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, rappresentanti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovranno escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione del Codice Etico, la cui osservanza è richiesta a tutti i partner contrattuali.

Ove possibile, i responsabili delle divisioni interessate si impegneranno ad ottenere l'impegno dei partner contrattuali esterni all'osservanza del Codice Etico e del Modello o di parti di esso, proponendo loro la sottoscrizione di un modulo o dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni. In particolare, il rapporto contrattuale con partner e collaboratori esterni conterrà opportune clausole che consentano alla Società di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Codice Etico ovvero alle prescrizioni contenute in Parte Speciali del Modello applicabili nelle relazioni tra la Società e il partner contrattuale.

L'Amministratore potrà predisporre appositi sistemi di valutazione per la selezione sia di collaboratori che di partner esterni che abbiano una relazione di interesse con TER-MEC o che cooperino a qualsiasi titolo con la Società nell'espletamento di Attività Sensibili.

Ove uno o più partner contrattuali dovessero essere direttamente coinvolti in Attività Sensibili, la Società – se del caso, sentito il parere dell'O.d.V. o su proposta del medesimo – avrà facoltà di richiedere al/ai predetto/i partner contrattuale/i di prendere conoscenza e impegnarsi ad osservare, nello svolgimento delle proprie attività, uno o più protocolli di condotta contemplati nel presente

Modello ovvero elaborati ad hoc allo scopo di prevenire la commissione di uno o più reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

1. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui sub Allegato 4.

SEZIONE II°

REGOLE DI COMPORTAMENTO PROCEDURE E

PRINCIPI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE

DI SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

PARTE SPECIALE A

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale “A”, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell'Unione Europea, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Concussione (art. 317 c.p.)

La presente fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a

terze prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore.

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è costretto a subire, senza alcuna alternativa (*metus publicae potestatis*), la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

L'art. 319-bis c.p. prevede una pena aumentata se la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di favorire o danneggiare una parte nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Il reato in questione si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale e quella di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319 c.p., nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 (in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319), si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Come sopra indicato, le fattispecie di reato richiamate sono a concorso necessario in cui vengono puniti sia colui che svolge l'incarico pubblico.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le disposizioni si applicano ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono

attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Si deve inoltre precisare che l'art. 322-bis c.p. punisce altresì tutti coloro che compiono le attività contemplate agli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. punisce anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis, II co., n. 2, c.p.).

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

Tale norma disciplina un reato proprio, ossia commissibile da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, i quali sono perseguibili qualora si appropriino di denaro o di altra cosa mobile altrui ed il cui possesso è legato all'ufficio od il servizio ricoperto.

L'art. 25 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che tale fattispecie rientra tra i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato di cui all'art. 314 c.p., qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto. Tale reato è un c.d. reato proprio, ossia configurabile solamente da un soggetto qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. L'art. 25 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che tale fattispecie rientra tra i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato in esame, quindi, punisce chiunque mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato de quo reato si configura nel caso in cui la truffa sia attuata per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie, quindi, può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Una pena più grave è prevista poi nel caso in cui la frode informatica implichi il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale di un soggetto, con conseguente danno per una o più persone.

- Frode nelle pubbliche forniture - art. 356 c.p.

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del codice penale, il quale fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il Decreto Legislativo attuativo della Direttiva PIF, il quale ha inserito il reato in oggetto tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, prevede che tutti i reati di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 rileveranno non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione europea.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, ma è necessaria la malafede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Esempio di possibile realizzazione di reato:

Fornitura di beni per origine e preparazione diversi e meno pregiati di quello previsto nel contratto stipulato con ente pubblico o para-pubblico.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In considerazione dell'attività di TER-MEC e delle modalità di suo svolgimento, i reati di cui al precedente paragrafo astrattamente configurabili sono i seguenti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o ente delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1., c.p.);

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)/circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)

1.3 Le Attività Sensibili

La Società intrattiene o potrebbe intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con incaricati di pubblico servizio nella partecipazione e gestione gare d'appalto, nella gestione di richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, nella regolare comunicazione di informazioni e/o dati aziendali (p.e. per fini fiscali o contributivi) ovvero nello svolgimento di controlli e verifiche correlate alle attività prestate dalla Società nonché in relazione a eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi di cui dovesse essere parte.

TER-MEC partecipa a gare di appalto anche regolate dal diritto dei contratti pubblici e dunque può intrattenere rapporti commerciali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Al fine della individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sugli ambiti in cui TER-MEC, nell'esercizio della propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati. Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- accesso a fondi di garanzia sul credito, contributi UE settore di riferimento;

- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con Enti Pubblici nazionali e internazionali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse. In particolare, la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di: (a) predisposizione della documentazione di offerta; (b) negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; (c) definizione e stipula del contratto;
- gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione;
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e/o pubblici funzionari o soggetti esercenti pubblici servizi (INPS, INAIL, Guardia di Finanza, SPRESAL, SUAP etc.) in occasione di verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. in osservanza di disposizioni di legge o regolamentari;
- Richiesta dei provvedimenti amministrativi/autorizzazioni necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili: o Denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria);
- Adempimenti in materia Ambientale;
- Adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.);
- Richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali);
- Attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di terra, ecc.);
- Richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e/o dati aziendali;
- adempimenti ed ispezioni in materia di imposte e tasse, anche in relazione ad imposte dovute per le attività svolte dalla Società;
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
- predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;

- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per l'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (e.g. apprendistati professionalizzanti) e per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- gestione dei pagamenti (disposizioni bancarie) e dei flussi di cassa in generale;
- gestione rimborso spese;
- gestione dei doni, omaggi;
- selezione, assunzione e gestione di personale dipendente;
- gestione dei sistemi informatici;
- gestione dei rapporti con consulenti esterni;
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale A si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci e eventuali dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), da partner contrattuali i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale A (ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni):

- ✓ Amministratore/Responsabile Acquisti;
- ✓ Datore di Lavoro;
- ✓ Responsabile Ambientale;
- ✓ Responsabile Commerciale
- ✓ Responsabile Amministrazione

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale A i seguenti soggetti esterni:

- partner contrattuali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della Parte Speciale A è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, con enti od organismi di certificazione e/o con società a partecipazione pubblica o esercenti una pubblica funzione, un pubblico servizio o attività di pubblico interesse;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i predetti soggetti sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza delle disposizioni contenute nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è necessario che venga osservato quanto segue:

- TER-MEC non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;

- i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi, società a partecipazione pubblica o esercenti una pubblica funzione, un pubblico servizio o attività di pubblico interesse – tra cui, in particolare, enti pubblici nell’ambito di un contratto di appalto, enti pubblici territoriali, istituti di credito che dovessero essere chiamati ad erogare fondi di garanzia sul credito, (nel seguito, per brevità, “Istituzioni”) – devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- le dichiarazioni rese alle predette Istituzioni devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell’Istituzione interessata;
- l’eventuale richiesta di accesso a fondi e garanzie rilasciati da Istituzioni ovvero di partecipazione a corsi di formazione istituiti da Istituzioni dovrà essere corredata da tutte le informazioni rispettivamente richieste che dovranno essere complete e veritiere;
- eventuali fondi o garanzie erogate a favore della Società dovranno essere necessariamente destinati alla finalità per cui sono stati richiesti alle, e concessi dalle, Istituzioni interessate;
- la selezione dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali e consulenti deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza; in particolare, l’attività di selezione dei fornitori, consulenti e partner commerciali deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. Non è ammesso alcun tipo di pressione indebita da parte di pubblici funzionari e/o esercenti un pubblico servizio, finalizzata a favorire un soggetto a discapito di un altro;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito, e comunicati all’O.d.V. qualora prevedano condizioni diverse da quelle normalmente applicate agli altri collaboratori;
- ogni dichiarazione di impegno o manifestazione della volontà sociale deve essere effettuata dai soggetti agenti per conto di TER-MEC nei limiti delle attribuzioni / poteri conferiti.

E’ infine necessario che tutti i Destinatari avvertano tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda

coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in relazione all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della sua attività di controllo, ha ampia facoltà di acquisire presso qualsiasi settore aziendale ogni informazione e documento disponibile in riferimento all'oggetto del procedimento giudiziario di cui ha ricevuto informativa.

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

2.3 Divieti

Nei rapporti con enti pubblici, enti od organismi di certificazione, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o con dirigenti, dipendenti o collaboratori della P.A., di istituzioni pubbliche, di società, italiane e/o straniere, a partecipazione pubblica o esercenti pubbliche funzioni o attività di pubblico interesse – tra cui, in particolare, enti pubblici nell'ambito di un contratto d'appalto, enti pubblici territoriali, istituti di credito che dovessero essere chiamati ad erogare fondi di garanzia sul credito (nel seguito, per brevità, "Istituzioni") – è fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:

- (A) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- (B) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- (C) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio;
- (D) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio (o ai loro parenti, affini o parti correlate), enti e organismi di certificazione, che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio;
- (E) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- (F) effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, enti e organismi di

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

73

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

certificazione che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i partner stessi;

- (G) riconoscere compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- (H) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- (I) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- (J) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- (K) porre in essere azioni, offensive o persuasive, dirette a indurre taluno alla falsità in un procedimento giudiziario;
- (L) coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- (M) nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, è fatto divieto ai Destinatari di accettare denaro o qualsiasi altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- (N) nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietata qualsiasi forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

3 PROCEDURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALLA PARTE

SPECIALE A

3.1 Scopo delle procedure

Soggetti Istituzionali

Scopo delle procedure descritte nel presente articolo 3 è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti eventualmente nelle attività di gestione dei rapporti con stazioni appaltanti pubbliche, Istituzioni ed Enti Pubblici, pubblici funzionari, soggetti esercenti attività di pubblico servizio, enti di certificazione.

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti, pertanto, al rispetto di regole specifiche di condotta di seguito illustrate.

3.2 GESTIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE O AL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI O FINANZIAMENTI PUBBLICI

3.2.1 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, licenze, denuncia inizio attività, richieste di provvedimenti amministrativi, ecc.

In generale, in tutti i rapporti negoziali con i soggetti pubblici (Province, Comuni, Regione, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio ecc.), oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge, dal presente Modello e dal Codice Etico, è fatto obbligo di:

- fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del rapporto negoziale;
- conservare la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze e altri rapporti conclusi con la Pubblica Amministrazione;
- delegare espressamente una funzione aziendale alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- predisporre specifici report – a cura della Funzione aziendale delegata e da inviarsi all'Amministratore, anche a mezzo posta elettronica - che descrivano i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione con riferimento a sovvenzioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, richieste di provvedimenti amministrativi ecc.;
- informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza nel caso di eventuali condotte tenute da addetti della Pubblica Amministrazione che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

3.2.2 Gestione sovvenzioni, contributi o finanziamenti da soggetti pubblici

In caso di richiesta ad organismi pubblici di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti i dipendenti

- compresi i consulenti esterni – coinvolti in tali attività devono:
- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del finanziamento; a tale riguardo, sarebbe opportuno delegare una funzione aziendale che, oltre ad effettuare tale mansione, intrattenga direttamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

- destinare le erogazioni ottenute alla finalità per le quali sono state richieste o concesse;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso;
- effettuare report periodici da parte della Funzione delegata, o dei dipendenti preposti alle suddette attività, nei confronti dell'Amministratore; tali report dovranno essere messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per verifiche e controlli;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza – con comunicazione scritta – nel caso di condotte tenute da addetti della Pubblica Amministrazione che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- inserire nel documento rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state effettivamente sostenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione;
- effettuare report periodici da parte della Funzione delegata, o dei dipendenti preposti alle suddette attività, nei confronti dell'Amministratore Unico, in merito ai rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione; tali report dovranno essere messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per verifiche e controlli.

3.2.3 Soggetti responsabili del protocollo

Nell'ambito del processo di gestione dei rapporti relativi alla concessione o al rinnovo di autorizzazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, le responsabilità sono ripartite come segue:

- l'Amministratore è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica della presente procedura;
- la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile per la raccolta e gestione di tutte le informazioni, dei rapporti con l'ente concedente o erogante e della relativa documentazione (oppure identificando un referente interno che si occupi specificamente della conservazione e gestione della predetta documentazione).

Tutte le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno comunque la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza – auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata – ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e provenienza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

3.2.4 Sistema disciplinare

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore o della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le misure disciplinari previste dalla Parte Generale del presente Modello Organizzativo.

3.2.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione, al fine di verificare la corretta esplicazione delle Attività Sensibili in relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice Etico.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.3 Gare d'Appalto

La presente procedura ha la funzione di regolamentare e disciplinare gli aspetti inerenti all'organizzazione, la gestione ed il controllo delle attività relative alla partecipazione di TER-MEC a gare pubbliche, al fine di assicurarne una gestione corretta e tracciabile.

3.3.1. Principi generali di comportamento

È fatto espressamente divieto di:

- tenere comportamenti con la Pubblica Amministrazione volti ad ottenere indebiti vantaggi a favore della Società;
- trasmettere alla Pubblica Amministrazione atti, dichiarazioni o qualunque genere di informazione in forma non completa e comunque non veritiera;
- omettere di aggiornare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa le notizie rilevanti inerenti la gestione di gare e appalti pubblici;
- intrattenere, direttamente o per interposta persona, rapporti con la Pubblica Amministrazione appaltante e con gli altri offerenti e potenziali partecipanti alla gara, diretti ad influenzare i prezzi e/o a scoraggiare la partecipazione alla gara o ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;
- corrispondere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme, o altre utilità finalizzate ad ottenere indebitamente l'aggiudicazione della gara;

- effettuare qualsiasi genere di prestazione, riconoscimento, ovvero di elargire alcun compenso in favore di consulenti, collaboratori esterni o partner commerciali, che non trovi adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere nell'ambito della gara.

Le prescrizioni contenute nel presente protocollo trovano applicazione nell'ambito della procedura per la partecipazione alle gare pubbliche indette sia da Enti Pubblici italiani sia da Enti pubblici stranieri o dell'Unione Europea.

3.3.2 Descrizione della procedura

Il processo di partecipazione a gare pubbliche si articola nelle seguenti fasi:

1. valutazione del bando pubblico;
2. predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara;
3. aggiudicazione della gara.

3.3.3 Valutazione del bando pubblico

È fatto obbligo di stimare in modo appropriato il valore da indicare nell'offerta, stabilendo, in caso di riduzione dei prezzi in corso d'asta, la soglia minima sotto la quale l'offerta non può scendere.

Occorre inoltre:

- individuare i costi relativi alla sicurezza, secondo quanto stabilito dal Codice Appalti e dal D. Lgs. 81/2008, successivamente modificato dalla Legge 106/09, ove non già predeterminati dal bando di gara;
- predisporre la documentazione di supporto richiesta dal bando gara, anche tramite la raccolta delle informazioni da altre funzioni per quanto di competenza;
- chiedere all'Ente che ha emesso il bando eventuali chiarimenti in merito ai requisiti/contenuti del bando, nel rispetto dei termini di cui al Codice Appalti;
- predisporre la domanda di partecipazione in tutti i suoi elementi, firmarla, curandone altresì l'invio nei termini previsti dal bando.

Il Responsabile Commerciale procede a rivenire e studiare i bandi, a selezionare quelli più inerenti il core business di TER-MEC, nonché a sottoporli all'attenzione dell'Amministratore.

L'Amministratore Unico valuta la preliminare sussistenza dei requisiti di economicità ed interesse alla partecipazione alla gara e le motivazioni che rendono opportuna la partecipazione al bando.

In caso di valutazione positiva, l'Amministratore provvederà a nominare – con atto scritto da trasmettersi in copia all'Organismo di Vigilanza, anche a mezzo posta elettronica certificata – un Responsabile di Gara che curerà la predisposizione della domanda di partecipazione al bando nel rispetto della tempistica prescritta per il deposito della stessa e delle previsioni del bando di gara.

3.2. Predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara

L'Amministratore Unico, tramite il Responsabile di Gara, ha il compito di:

3.3.4 Aggiudicazione della gara

In caso di aggiudicazione della gara, l'Amministratore Unico sarà responsabile di attivare il processo interno finalizzato a dare la corretta esecuzione al contratto concluso con la Pubblica Amministrazione.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l'Amministratore Unico unitamente al Responsabile Amministrazione/Gestione qualità ed al Responsabile di Gara procedono a tutti gli adempimenti amministrativi prodromici alla sottoscrizione del contratto di appalto e successivamente – in base alle tempistiche previste ed alla disponibilità del committente – l'Amministratore Unico firmerà il contratto monitorando la presa in consegna dei lavori.

Successivamente all'avvio dei lavori, verrà definito il "budget di commessa" – riesame del computo metrico da un punto di vista "realizzativo", con il programma degli approvvigionamenti di commessa (forniture e subappalti) – dal quale discenderanno le richieste di acquisto.

Tutta la documentazione relativa alle attività descritte nel presente protocollo è conservata in maniera corretta e tracciabile. In particolare, il Responsabile Amministrativo/Gestione qualità riceve la documentazione relativa ai rapporti con la PA ed invia la predetta documentazione al responsabile di Gara per la conservazione digitale e/o cartacea della documentazione.

3.3.5 Soggetti responsabili del protocollo

Nell'ambito del processo di partecipazione a gare pubbliche e dei relativi adempimenti, le responsabilità sono ripartite come segue:

- l'Amministratore Unico è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo
- L'Amministratore Unico, ove non sia espressamente prevista una funzione delegata alla gestione della gara pubblica, nominerà una Funzione aziendale responsabile dell'intero processo di gestione della gara, che curerà anche la predisposizione della documentazione necessaria per partecipare alla gara medesima;
- le Funzioni Aziendali delegate hanno l'obbligo di rispettare il presente protocollo e farlo applicare dalle ulteriori funzioni aziendali eventualmente coinvolte; devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento in grado di incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e correttezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

3.3.6 Flussi informativi

Il Responsabile individuato dall'Amministratore provvede ad effettuare un report relativo alla partecipazione alle singole gare pubbliche da parte della Società e a trasmetterlo all'Organismo di Vigilanza. Il rapporto deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- bandi di gara a cui la società ha partecipato e/o intende partecipare;
- valori inseriti nell'offerta;
- esito della partecipazione;
- soggetto che ha eventualmente presenziato all'apertura delle buste;
- eventuali richieste di giustificativi da parte della Stazione appaltante.

Il Responsabile Gestione Qualità provvede ad effettuare e trasmettere altro report riportante l'elenco dei cantieri attivi, contraddistinti da n° progressivo differente, che contenga:

- n°, descrizione del contratto e data della sua sottoscrizione;
- data di inizio lavori;
- valori inseriti nell'offerta;
- Importo dedotto in contratto;
- Eventuale variazione dell'importo e documentazione a giustificazione in caso di aumento superiore al 30%
- Eventuale importo residuo da lavorare: ...

3.4 Gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione finalizzati alla certificazione

Nella gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione, finalizzati all'ottenimento di certificati di qualità o conformità, i Destinatari della presente Parte Speciale – inclusi consulenti e/o altri partner contrattuali eventualmente coinvolti nella preparazione e/o gestione delle procedure di certificazione nell'interesse della Società – sono obbligati a comportarsi nella stretta osservanza di ogni disposizione di legge applicabile nonché secondo i principi della oggettività, correttezza e trasparenza.

Nella preparazione e/o gestione delle procedure di certificazione è fatto divieto ai Destinatari di:

- (A) presentare dati e informazioni non corrette e veritiere sui processi produttivi;
- (B) porre in essere atti diretti ad influenzare l'esito della procedura di certificazione mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifici, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;

- (C) fornire informazioni non veritiere o fuorvianti in merito alla conformità dei processi produttivi rispetto a norme tecniche, disposizioni di legge o regolamentari, sistemi e certificazioni di qualità e/o in relazione ai risultati degli audit a tal fine condotti;
- (D) chiedere a consulenti, partner contrattuali o altri soggetti esterni di porre in essere gli atti di cui alle lettere che precedono;
- (E) riconoscere compensi in favore degli enti ed organismi di certificazione e/o in favore dei consulenti e/o partner esterni coinvolti nella gestione della procedura di certificazione che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- (F) effettuare altre prestazioni o concedere vantaggi in favore degli enti ed organismi di certificazione e/o in favore dei consulenti o di altri partner contrattuali, coinvolti nella procedura di certificazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con il consulente e/o partner stesso.

Qualsiasi visita, verifica e/o ispezione presso la sede della Società da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio deve essere debitamente registrata su un apposito registro (anche informatico) conservato presso la sede della Società.

Il registro deve essere messo a disposizione dell'Amministratore il quale deve essere debitamente e tempestivamente informato di qualsiasi visita.

Fermo restando quanto precede, all'O.d.V. della Società deve essere consentito di consultare in qualsiasi momento il registro recante i verbali delle visite ispettive condotte.

3.5 Gestione delle verifiche da parte di pubblici ufficiali

3.5.1 Premessa

Il presente protocollo disciplina le modalità di comportamento che i dipendenti e collaboratori di TER-MEC devono tenere nelle attività di verifica, ispezione e controllo da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire che esse siano improntate alla massima correttezza, nel rispetto della normativa di riferimento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, nonché di favorire il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.5.2. Principi Generali di comportamento

È fatto espressamente divieto di:

- tenere comportamenti volti ad ottenere indebiti vantaggi in favore della Società;
- trasmettere alla Pubblica Amministrazione atti, dichiarazioni, informazioni e documenti non completi e/o non veritieri.

In particolare:

- la partecipazione a tutte le verifiche deve essere effettuata con la massima trasparenza ed integrità;
- sono vietate tutte quelle condotte volte ad alterare il risultato della verifica, attraverso artifici o raggiri o altri comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi;
- tutti coloro che operano all'interno della Società, nell'ambito delle proprie competenze, devono prestare alla Pubblica Amministrazione piena collaborazione per un corretto svolgimento delle attività di verifica;
- alle verifiche devono partecipare l'Amministratore ed i soggetti a ciò espressamente delegati o titolati, in numero mai inferiore a due;
- la funzione delegata deve richiedere copia del verbale che documenta l'attività ispettiva svolta dalla Pubblica Amministrazione;
- contestualmente al verbale redatto dai Pubblici Ufficiali a seguito dell'attività ispettiva svolta, la funzione aziendale delegata predispone una relazione ad uso interno, che sarà trasmessa anche all'Organismo di Vigilanza.

3.5.3 Descrizione della procedura

Ciascun processo di verifica ispettiva si suddivide nelle seguenti fasi:

1. arrivo dei Pubblici Ufficiali per la verifica;
2. svolgimento dell'attività di verifica;
3. gestione della reportistica.

In particolare, in caso di verifiche presso la sede della Società, l'addetto deve darne immediato avviso all'Amministratore ovvero alla Funzione Aziendale espressamente delegata (ovvero, ove nessuno dei due fosse presente, a loro delegati, i cui nominativi devono essere inclusi nell'elenco del personale titolato ad avere rapporti con la P.A.).

In caso di verifiche presso i cantieri, responsabili del presente protocollo saranno il Responsabile di commessa e un responsabile di cantiere.

I responsabili del presente protocollo, così come identificati, hanno il compito di:

- presentarsi alla Pubblica Amministrazione;
- richiedere i dati identificativi (mandato, generalità, funzione ed organo, ecc.) degli incaricati dell'ispezione e prendere visione, ove possibile, dell'autorizzazione per l'esecuzione della visita ispettiva, dell'oggetto, dell'ambito dell'ispezione, dei documenti che i rappresentanti della P.A. intendono visionare e del periodo cui si riferisce l'ispezione medesima;
- in ragione della natura dell'ispezione, avvertire il responsabile di Funzione interessato;

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

82

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

- prendere sempre nota delle domande dei Pubblici Ufficiali, della documentazione richiesta dagli stessi e delle risposte fornite; nel caso in cui vengano richieste copie di documenti, predisporre una copia ulteriore per avere sempre perfetta contezza di quanto consegnato;
- assistere i Pubblici Ufficiali nel corso delle operazioni di ispezione, avendo cura di farsi accompagnare o coadiuvare da altro dipendente della Società;
- fornire tutta l'assistenza necessaria al fine di agevolare l'attività di controllo, curando di coinvolgere prontamente nell'attività, qualora richiesto dalle circostanze del controllo, qualsivoglia ulteriore rappresentante di altre funzioni ovvero, se necessario, i consulenti legali esterni della Società;
- stilare una relazione/verbale, ad uso interno, delle attività svolte, controfirmata dal dipendente che lo ha coadiuvato nel corso della verifica.

Al termine dell'attività ispettiva, il responsabile che ha seguito l'ispezione convoca una riunione con le altre funzioni interessate dall'ispezione, al fine di condividere i risultati dell'ispezione medesima e valutare eventuali carenze rilevate durante i controlli.

3.5.4. Reportistica

Il responsabile che ha seguito l'ispezione dei Pubblici Ufficiali deve provvedere a stilare un report che dovrà essere inviato, anche a mezzo posta elettronica, all'Amministratore (qualora quest'ultimo non abbia seguito direttamente l'ispezione) e all'Organismo di Vigilanza.

Il succitato report deve contenere:

- il risultato della verifica ispettiva;
- l'indicazione analitica della documentazione inviata o fornita ai Pubblici Ufficiali, nonché la descrizione delle verifiche effettuate al fine di garantire la completezza, veridicità e accuratezza dei dati comunicati;
- eventuali azioni ispettive programmate di cui è stato informato l'Amministratore;
- il risultato della riunione con i l'Amministratore Unico e le altre Funzioni interessate dall'ispezione.

La documentazione relativa alle attività descritte nel presente protocollo è conservata a cura della Funzione aziendale delegata.

3.5.5. Soggetti responsabili del Protocollo

Nell'ambito del processo di gestione delle verifiche da parte della Pubblica Amministrazione e dei relativi adempimenti, le responsabilità sono così ripartite:

- l'Amministratore è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo;

- la Funzione Aziendale espressamente delegata, identificata al precedente punto 3.6.3, è responsabile dell'accoglienza dei Pubblici Ufficiali nonché della raccolta e gestione dei relativi verbali, è altresì responsabile dell'identificazione di un ulteriore referente interno incaricato di assistere l'attività ispettiva.

Le Funzioni coinvolte nelle attività ivi previste hanno responsabilità di osservare e fare osservare il contenuto del protocollo, oltre che di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sulla sua operatività ed efficacia.

Ciascuna funzione è responsabile della veridicità, autenticità e provenienza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

3.5.6 Sistema sanzionatorio

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore o della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

3.5.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle visite ispettive della P.A., diretti a verificare la corretta applicazione delle procedure in materia di visite ispettive della P.A. dettate dal Modello e dal Codice Etico.

3.6 Omaggi

E' vietata qualsiasi forma di regalo a Istituzioni ovvero a funzionari pubblici o soggetti esercenti attività di pubblico interesse così come ad enti di certificazione, sia italiani che esteri, o a loro familiari.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto ai Destinatari di:

- I. effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire, in qualsiasi modo e anche indirettamente, finalità corruttive o comunque illecite;
- II. accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire, in qualsiasi modo e anche indirettamente, finalità corruttive o comunque illecite.

Resta in ogni caso salvo quanto previsto nella Sezione I° della Parte Speciale, in materia di omaggi.

3.7 Dichiarazioni

Le dichiarazioni eventualmente da rendersi ad organismi pubblici nazionali o comunitari così come alle Istituzioni in genere devono contenere solo elementi assolutamente veritieri.

3.8 Pagamenti

Fermo restando quanto previsto nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello, nessun tipo di pagamento a favore di enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi può essere effettuato in denaro contante o tramite mezzo che non ne consenta la piena e costante tracciabilità, con indicazione precisa della relativa causale. In ogni caso, i Destinatari del presente protocollo dovranno osservare la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, in accordo a quanto descritto nella Parte Speciale, Sezione I°, del Modello.

3.8.1 Deleghe

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- (A) le deleghe devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità, sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- (B) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitegli;
- (C) ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato.

Fermo restando quanto sopra,

- 1) i pagamenti devono essere effettuati con stretta osservanza delle disposizioni descritte nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello;
- 2) le risorse finanziarie devono essere gestite nell'osservanza dei principi e delle prescrizioni previste nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello.

3.9 Modalità operative per la selezione e assunzione del personale.

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Società in conformità al presente Modello.

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali. Il Personale dovrà essere selezionato in

modo da garantire adeguata capacità di comprensione, anche linguistica, di tutte le tematiche relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché in relazione a tutte le tematiche ambientali. In particolare, il sistema di valutazione del personale in fase di selezione dovrà tenere conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231/2001 e di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

Parallelamente, nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Fermo restando quanto sopra, la selezione e assunzione del Personale deve essere effettuata con stretta osservanza delle disposizioni descritte sub § 5.1 e ss. della Parte Speciale, Sezione I°, del Modello.

3.10 Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali

3.10.1 Premessa

Nel corso dei processi penali, civili, amministrativi e tributari è fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione (componenti di collegi arbitrali, giudici, periti di ufficio, polizia giudiziaria, ecc.), al fine di ottenere un provvedimento favorevole alla Società TER-MEC;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare la TER-MEC. nel corso di un processo;
- intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire la Società.

È fatto obbligo di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa – anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte – agli organi competenti per il contenzioso (es. giudici, componenti del collegio arbitrale, periti e consulenti di ufficio, etc): a tal fine, dovrebbe essere individuata una specifica Funzione aziendale incaricata della conservazione di tutta la documentazione trasmessa alle autorità giudiziarie.

Tale Funzione delegata dovrà redigere periodici report – con cadenza almeno semestrale – inerenti le attività svolte di cui ha avuto informazione dai legali esterni, ovvero appreso notizia direttamente; tali report dovranno essere trasmessi all'Amministratore Unico – eventualmente anche a mezzo posta elettronica – e messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per verifiche e controlli.

3.10.2 La procedura di gestione del contenzioso

Il processo di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali in genere si suddivide nelle seguenti fasi:

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

1. Gestione della documentazione inerente al contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
2. Svolgimento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
3. Gestione della reportistica.

3.10.3 Gestione della documentazione inerente il contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

L'Amministratore individuerà una funzione aziendale che dovrà gestire l'attività di conservazione di tutta la documentazione trasmessa alle autorità giudiziarie – anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte – e agli organi competenti per il contenzioso (es. giudici, componenti del collegio arbitrale, periti e consulenti di ufficio, etc.).

A tale riguardo dovrà essere prevista la predisposizione di meccanismi di archiviazione della suddetta documentazione, attraverso un sistema di archiviazione affidato alla Funzione Aziendale Delegata dal presente protocollo.

L'archivio in questione potrà essere consultabile esclusivamente dalla Funzione Aziendale Delegata nonché dall'Amministratore. Unico. Qualora l'archivio fosse informatico, la password per accedere al sistema sarà a conoscenza della sola Funzione Aziendale Delegata e dall'Amministratore, che potranno consentire la consultazione e l'accesso ad altre figure aziendali solo a seguito di richiesta motivata e con atto scritto – da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica – di cui sarà curata la conservazione.

All'Organismo di Vigilanza sarà in ogni caso garantita la facoltà di effettuare qualsiasi verifica o controllo in merito alla documentazione inerente il contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

3.10.4 Svolgimento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Durante lo svolgimento dei contenziosi, giudiziali e stragiudiziali, la Funzione Aziendale Delegata avrà il compito di seguire tutte le fasi in cui si articolerà il procedimento.

È fatto espresso divieto a qualunque esponente della Società di intrattenere qualsiasi contatto e/o rapporto con Giudici, Magistrati o con qualsiasi Pubblico Ufficiale che abbia una corrispondenza e/o un collegamento con il contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale in essere e per tutta la durata dello stesso.

3.10.5 Gestione della reportistica

La Funzione aziendale delegata a gestire il contenzioso giudiziale e stragiudiziale deve provvedere a stilare un report a seguito delle diverse fasi in cui si articolerà il procedimento; tale report dovrà essere inviato, anche a mezzo posta elettronica, all'Amministratore Unico e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza, indicando almeno le seguenti informazioni:

- risultato delle fasi del contenzioso giudiziale o stragiudiziale (comprensivo del dettaglio di eventuali proposte transattive);
- l’indicazione analitica della documentazione inviata o fornita ai Pubblici Ufficiali e a tutte le Autorità Giudiziarie, nonché la descrizione delle eventuali azioni da intraprendere concordate, ove vi fossero, con i legali o consulenti esterni di competenza, al fine di garantire la completezza, veridicità e accuratezza dei dati comunicati;
- risultato delle eventuali riunioni con i legali o consulenti esterni di competenza;
- l’esito possibile del contenzioso giudiziale/stragiudiziale e le passività potenziali.

La documentazione relativa alle attività descritte nel presente protocollo è conservata a cura della Funzione aziendale delegata.

3.10.6 Soggetti responsabili del protocollo

Nell’ambito del processo di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, le responsabilità sono ripartite come segue:

- l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo;
- la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile per la gestione delle informazioni e dei rapporti relativi ai contenziosi giudiziali e stragiudiziali e della relativa raccolta e conservazione della documentazione.

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui alla presente procedura hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza – auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata – ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

3.10.7 Sistema disciplinare

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le misure disciplinari previste dalla Parte Generale del presente Modello Organizzativo.

3.10.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione diretti a

verificare la corretta esplicazione delle Attività Sensibili in relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice Etico.

3.11 Gestione sistemi informatici

In merito al corretto utilizzo e protezione dei sistemi informatici si rimanda alla successiva Parte Speciale B.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui all'Allegato 4.

PARTE SPECIALE B

1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 La Fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "B", si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-bis e 25 nonies del Decreto.

Preliminarmente si precisa che le succitate tipologie di reati, benché tutelino interessi giuridici differenti, sono state riunite in un'unica sezione in quanto entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche ed in considerazione di quanto appena detto le aree di rischio sono sovrapponibili.

LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nell'ipotesi in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

Più in particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o soggetto sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero cioè allorquando, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, è quindi lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del p.c. altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. L'art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card). Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. L'art. 615-quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Il reato in questione è commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare in modo illecito un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati od i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio di possibile realizzazione del reato:

la condotta potrebbe essere integrata allorché un soggetto apicale o sottoposto, il quale abbia accesso alle postazioni informatiche ed ai supporti informatici, inserisca nel sistema informatico di un altro ente un virus in modo da alterare il suo funzionamento ed impedire a quest'ultimo/a di svolgere le proprie attività.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

I delitti in questione sono punibili a querela della persona offesa.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, detenga, diffonda o installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera detenzione, diffusione e

installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto

di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato in questione si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Questa fattispecie si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

L'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001 richiama le fattispecie di cui alla Legge 366/1941, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Tali fattispecie possono essere classificate in:

- reati contro l'industria del software: sanzionano condotte di utilizzo abusivo di programmi per elaboratore. In particolare, l'art. 171 bis, comma 1, L. 633/1941 prevede due distinte fattispecie di reato: da un lato, la abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore e, dall'altro lato, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati, ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. Il reato può dunque interessare qualsiasi area dell'attività di impresa. Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che la detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l'accertamento della duplicazione. Esulano, invece, dal campo di

applicazione della norma, le violazioni contrattuali delle licenze che non comportino riproduzione, distribuzione, importazione, vendita e detenzione del software.

- reati contro l'industria audiovisiva e l'editoria: si tratta di fattispecie che sanzionano l'uso abusivo di opere audiovisive o letterarie che interessano, soprattutto, imprese attive nel campo della comunicazione. In questo contesto, per opera si intende qualunque espressione dell'attività creativa, nella letteratura, nelle arti figurative, nella musica, nell'architettura, nel teatro, nella cinematografia, nel design, ecc. Il concetto di banca dati, invece, è definito dalla L. 633/1941 e include «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo». Le attività descritte dalla norma sono sanzionate qualora non autorizzate dal titolare dei diritti. Va, peraltro, segnalato che è possibile effettuare fotocopie di opere letterarie, per uso personale, nei limiti del 15%; è possibile riprodurre articoli di stampa se non è riservata; è permesso riassumere, citare o riprodurre brani di un'opera con finalità di critica o scientifico.

- reati trasversali, tra cui l'immissione abusiva di qualsiasi opera di ingegno protetta dal diritto di autore o di una sua parte, in un sistema di rete telematica (anche social network). In questo caso, non è richiesto il fine di lucro (ossia un guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale) o di profitto (che può essere integrato anche da un risparmio di spesa).

La legge in materia di diritto d'autore genericamente protegge le seguenti opere:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Più specificamente, sono comprese nella protezione:

- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, in forma scritta quanto orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a) bis L. 633/1941)

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [...]”.

La fattispecie in questione tutela il diritto d'autore, ossia l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, e può essere commessa da chiunque; in particolare essa consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3 L. 633/1941)

“[...] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Il delitto in questione è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (tra cui l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a) bis, sopra descritta) ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dell'onore e della reputazione dell'autore dell'opera, a differenza dell'ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno dell'autore dell'opera.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma 1 L. 633/1941)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La fattispecie in questione è volta a tutelare penalmente il software. La condotta può consistere infatti nell'abusiva duplicazione del software. La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi piratati. Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Tutte le condotte prese in considerazione sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Esempio di possibile realizzazione di reato:

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

- la condotta potrebbe essere integrata dall'Area IT qualora duplichi un software protetto da diritti, in modo da distribuire tale programma al proprio interno, avendo però acquistato una sola licenza.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2 L. 633/1941) "Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

La norma di cui al comma 2 dell'art. 171 bis ha come obiettivo la protezione delle banche dati, ovvero le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

La condotta si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, nell'estrazione o reimpiego della banca dati, nonché nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati. Tutte le condotte appena descritte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su TER-MEC, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- > documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- > accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- > detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- > intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- > installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- > danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- > danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- > danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- > danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- > Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.
- > Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)
- > Art. 171 ter l.d.a., con particolare riferimento alla abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941).

Risulta invece del tutto trascurabile il rischio di commissione dei restanti reati presupposto.

1.3 Le Attività Sensibili e misure adottate in materia di protezione dei dati personali.

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Fermo restando quanto precede, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della Parte Speciale B:

- > gestione dei servizi IT e delle licenze software;

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

99

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

- trattamento di banche dati e/o dati informatici;
- accesso a sistemi informatici e telematici della P.A. per l'inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti all'attività contrattuale della Società;
- accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. banca);
- utilizzo di software e banche dati;
- utilizzo del sito internet e delle applicazioni e gestione del contenuto (in quanto possano essere utilizzati per introdursi in sistemi informatici e banche dati altrui).

La Società si avvale di consulenti specialisti in materia di protezione dei dati personali, che si occupano di svolgere periodicamente una serie di attività di analisi finalizzate a valutare le misure adottate ai fini della protezione dei dati personali trattati e a implementare eventuali misure di rimedio allo scopo di garantire i più elevati standard di sicurezza e protezione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale B si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci (cosiddetti soggetti apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), a partner contrattuali i cui dipendenti siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nello svolgimento di Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare Destinatari della presente Parte Speciale B, oltre ai Soci e dipendenti che operano nelle seguenti aree di attività:

- ✓ tutte le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informatico della Società.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui dovessero partecipare, sono destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale B i seguenti soggetti esterni:

- partner contrattuali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

100

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

2.2 Principi generali di comportamento

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici e/o in violazione dei diritti d'autore. Devono inoltre:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano stati preventivamente approvati dai Soci, o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, in caso di dubbio, previa autorizzazione del proprio responsabile di area;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore ovvero attraverso la registrazione di modelli di design esclusivamente o ancora fotografie, opere fotografiche, opere

cinematografiche e musicali, o ancora immagini e contenuti audiovisivi e/o multimediali sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;

- verificare il costante adempimento di tutti gli eventuali obblighi di corresponsione di diritti d'autore e diritti di utilizzazione economica, laddove dovuti;
- effettuare con tempestività tutte le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel presente Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

Restano salve le ulteriori procedure e prescrizioni elaborate da TER-MEC in materia di protezione dei dati personali e applicabili a tutti i Destinatari.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- introdursi in sistemi informatici e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione della Società al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- installare software (es: spyware) o apparecchiature non autorizzate e potenzialmente in grado di consentire la commissione di uno o più "reati presupposto";
- diffondere all'esterno della Società codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;

- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa,
- distribuire software aziendali a soggetti terzi non autorizzati;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- utilizzare software violando diritti d'autore;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- utilizzare, al di fuori dell'uso consentito dalla legge, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento o utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- pubblicare su siti internet, pagine e profili di social network e blog della Società contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore ovvero modelli di disegno industriale, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi.

Restano ferme e applicabili tutti gli ulteriori protocolli di condotta, politiche e misure, anche tecniche e tecnologiche, implementate dalla Società in materia di protezione dei dati personali.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i delitti della presente Parte Speciale

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro la violazione del diritto d'autore") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate i) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi informatici e delle strumentazioni IT in dotazione ai dipendenti della Società nonché ii) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività per conto di TER-MEC.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale B nonché ai Soggetti Apicali, Amministratore e Soci, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di TER-MEC (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro la violazione del diritto d'autore"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3 Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili

Per quanto attiene alle attività di gestione dei sistemi informatici e delle licenze software, i Destinatari non potranno:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

3.4 Procedure specifiche poste a presidio dei reati informatici

3.4.1 Premessa

La presente procedura ha ad oggetto la prevenzione dei reati informatici, così come previsti dall'art. 24-bis, D.lgs. 231/01, attraverso una gestione corretta e tracciabile delle operazioni effettuate con le apparecchiature informatiche in dotazione all'Azienda.

La peculiarità delle condotte che integrano i reati in questione è tale da ritenere ridotto il rischio di loro consumazione da parte di TER-MEC; tuttavia, non si può escludere che nelle attività della Società si verifichino fatti astrattamente rilevanti con riferimento alle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 24-bis del Decreto.

3.4.2 Descrizione della procedura

L'utilizzo degli strumenti informatici e, in particolare, dei servizi di posta elettronica ed accesso ad internet deve essere ispirato ai canoni di correttezza e lealtà.

A questo fine, TER-MEC ha delegato una Società di consulenza esterna della gestione del sistema e delle apparecchiature informatiche, del loro corretto utilizzo e della loro protezione.

Detta società e la Funzione interna delegata sono tenute a curare:

- la modifica periodica delle password di accesso ai computer;
- l'attivazione di ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- il monitoraggio delle funzioni aziendali che utilizzano accessi riservati o privilegiati;
- la rendicontazione periodica nei confronti dell'Amministratore Unico di tutte le attività eseguite, attraverso appositi report che resteranno a disposizione anche dell'Organismo di Vigilanza per controlli e verifiche;
- la costante verifica della coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno dell'Azienda, sia qualora un soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro;
- il periodico monitoraggio – con scadenza da determinarsi a cura dell'Amministratore di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale;
- l'adeguata formazione di tutte le risorse umane a disposizione della Società circa le condotte da osservare per garantire la sicurezza dei sistemi informativi ed in merito alle possibili conseguenze – anche penali – che possono derivare dalla commissione di un illecito;

– la verifica periodica di tutti gli eventuali accessi da remoto, prevedendo un adeguato sistema di archiviazione.

Inoltre, a tutti i dipendenti è espressamente vietato:

- falsificare un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico, ovvero detenere e diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici, nonché apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- attuare qualsivoglia condotta volta all'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- detenere materiale pedo-pornografico;
- assumere condotte che possano danneggiare informazioni, dati e programmi informatici, ovvero sistemi informatici o telematici, in particolar modo siano utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

3.4.3 Soggetti responsabili del protocollo

Con riferimento al protocollo sul corretto utilizzo e la protezione dei sistemi informatici, le responsabilità sono ripartite come segue:

- l'Amministratore è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo;
- La Società di gestione esterna e la Funzione aziendale espressamente delegata sono responsabili della gestione del server e del corretto utilizzo e della gestione delle postazioni informatiche, nonché della verifica – unitamente al responsabile del trattamento dei dati personali – del documento programmatico sulla sicurezza; oltre che della gestione e conservazione della relativa documentazione.

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e verificare che tutti i dipendenti/collaboratori della Società osservino scrupolosamente il contenuto del presente protocollo, curando anche la formazione e sensibilizzazione del personale. Tutti i dipendenti di TER-MEC, infatti, devono partecipare a corsi informatici organizzati dalla Società, la cui frequenza periodica deve essere individuata dall'Amministratore, di concerto con le Funzioni delegate, e risultare da atto scritto: a tal fine, si procede a stanziare un apposito budget annuale per i corsi informatici.

I soggetti responsabili devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso.

3.4.4 Sistema disciplinare

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore Unico o della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le misure disciplinari previste dalla Parte Generale del presente Modello Organizzativo.

3.4.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare, a scadenze predeterminate, la sua perdurante efficacia a prevenire la commissione dei delitti richiamati dall'art. 24-bis del Decreto; pertanto, l'O.d.V. condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati informatici, diretti a verificarne la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico, nonché alle procedure interne in vigore;
- proporre l'aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle relative tecnologie;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna inerente la prevenzione dei delitti informatici, in costante coordinamento con le funzioni coinvolte nelle Attività Sensibili;
- mantenere contatti e consultazioni costanti con il responsabile della funzione Sistemi Informativi, invitandolo a relazionare periodicamente alle riunioni dell'O.d.V.;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze delle verifiche e dei controlli eseguiti.

A tal fine, all'O.d.V., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.5 Modalità operative specifiche poste a presidio dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

3.5.1 Procedura per campagne marketing e/o pubblicitarie

Per quanto attiene all'eventuale ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, i Destinatari – in particolare, l'Amministratore e il Responsabile Commerciale dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne marketing e/o pubblicitarie dovrà essere preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi opere musicali, i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate, se del caso, attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;
- in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne marketing e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di TER-MEC da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, studi fotografici e fotografi, designer, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;
- sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25 novies del Decreto.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa i) la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero ii) la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'O.d.V., il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'O.d.V. di cui all'Allegato 4 del Modello.

PARTE SPECIALE C

1 REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.1 Premessa relativa ai reati transnazionali

Per reato transnazionale si intende “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.2 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale C ha ad oggetto le seguenti fattispecie di “reati presupposto”:

- A. reati transnazionali;
- B. delitti di criminalità organizzata previsti dall’art. 24 ter del Decreto 231;
- C. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall’art. 25 decies del Decreto 231.

Si riporta di seguito una breve esplicazione dei reati sopra richiamati:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La fattispecie in esame si realizza anche quando l’associazione a delinquere è finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.) alla commissione dei seguenti reati: riduzione o al

mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

L'art. 416 ter c.p. punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Inoltre, al secondo comma il reato si configura anche nell'ipotesi in cui si promette di procurare voti con le modalità previste al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'art. 630 del c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica un inasprimento della pena detentiva. Inoltre, sono previste delle attenuanti, nell'ipotesi di concorso di persone, per chi si dissocia dal *pactum sceleris* concluso con gli altri concorrenti, adoperandosi affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà - senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione - nonché per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

112

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Il reato è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, introduce nel territorio dello Stato, vende, cede a qualsiasi titolo, detiene in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi (o parti di esse), munizioni ed esplosivi.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si realizza attraverso "(...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

1.3 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su TER-MEC, le fattispecie di reato ipoteticamente rilevanti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

- associazione per delinquere di tipo mafioso;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Appare invece trascurabile il rischio relativo agli altri reati sopra elencati.

1.4 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e di consulenti esterni (in particolare, si tratta della scelta dei criteri di valutazione dei requisiti di moralità della controparte) nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- gestione di procedimenti giudiziari e/o dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione dei rifiuti.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

E' specificamente destinatario della presente Parte Speciale C l'Amministratore, che riveste altresì il ruolo di Datore di Lavoro, Responsabile Ambientale e Responsabile acquisti.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi partecipano, sono destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

1. partner contrattuali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;

2. collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a. astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TER-MEC, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza;
- che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione completa e corretta di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;

- che nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari siano tenuti (i) a prestare una fattiva collaborazione e (ii) a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti oggetto di indagine;
- che nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, siano tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare unicamente secondo coscienza ed in vista della propria strategia difensiva la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici o privati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- che le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società siano costantemente monitorate; in caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale è da escludere dall’elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- che eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
- che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l’indicazione preventiva del compenso pattuito o dei criteri per determinarne l’entità.
- che tutti i Destinatari avvertano tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in relazione all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

- l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della sua attività di controllo, ha ampia facoltà di acquisire presso qualsiasi settore aziendale ogni informazione e documento disponibile in riferimento all'oggetto del procedimento giudiziario di cui ha ricevuto informativa;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- selezionare e assumere personale che – per quanto noto - abbiano precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, etc.;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per il reato di associazione a delinquere;
- porre in essere azioni, offensive o persuasive, dirette a indurre taluno alla falsità in un procedimento giudiziario;
- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria ai Destinatari accettare denaro o qualsiasi altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;

- nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria qualsiasi forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

2.4 PROTOCOLLI E PROCEDURE A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO DI CUI ALLA PARTE SPECIALE C

Salvo il rispetto degli obblighi e dei divieti descritti nei paragrafi che precedono, i Destinatari della presente parte Speciale devono attenersi scrupolosamente, ciascuno per quanto di propria competenza, all’osservanza delle regole descritte nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello [Principi Generali e Regole Comuni] tra cui, in particolare:

- ❖ 1.1 (principi generali per il conferimento delle deleghe)
- ❖ 1.2 (omaggi)
- ❖ 1.3 (regole comuni a tutti gli acquisti)
- ❖ 1.4 (principi generali per i pagamenti)
- ❖ 2 (gestione delle risorse finanziarie)
- ❖ 3 (rimborsi spese)
- ❖ 4 (rapporti con i fornitori)
- ❖ 5 (selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne).

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale devono attenersi scrupolosamente alle regole di condotta e le procedure di cui alla Parte Speciale “I” (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), alle regole di condotta e le procedure di cui alla Parte Speciale “A” (Delitti contro la Pubblica Amministrazione), nonché alle regole di condotta e le procedure di cui alla Parte Speciale “L” (Reati Ambientali), del presente Modello.

3. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

In ogni caso, ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui all’Allegato 4.

PARTE SPECIALE D

1 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale D, si riporta una breve esplicazione dei delitti indicati dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Tale disposizione introdotta dall'art. 6 della legge n. 350/2001, prevede, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La fattispecie punisce:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto in esame, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro

ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione dette monete.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 457 c.p. punisce chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente che l'autore abbia la consapevolezza o il dubbio della falsità della moneta che spende o mette altrimenti in circolazione e che abbia ricevuto in buona fede.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La norma prevede la punibilità delle condotte di cui ai precedenti articoli 453, 455 e 457 c.p. anche quando hanno ad oggetto valori di bollo.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 473, secondo comma, codice penale, è altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

L'articolo 474 del codice penale punisce, invece, chiunque introduce nel territorio dello Stato, per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La differenza principale fra gli articoli 473 e 474 del codice penale è rappresentata dal fatto che l'articolo 473 riguarda la contraffazione del segno in sé, indipendentemente dall'apposizione del segno sul prodotto, mentre l'art. 474 punisce la messa in commercio di un prodotto già contraddistinto da un segno contraffatto.

Ricorre ipotesi di "contraffazione" di marchio o altro segno distintivo laddove vi sia riproduzione integrale di un marchio o altro segno distintivo registrato per prodotti affini. Integra ipotesi di "alterazione" la riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio

o segno distintivo originario. L' "uso" di marchi o segni contraffatti ricorre invece in tutti i casi di impiego pubblicitario, commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi da altri falsificati quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.

Con riferimento ai brevetti, disegni e modelli industriali, l'articolo 473, secondo comma, c.p., punisce la contraffazione o alterazione dell'invenzione o del modello.

Sia l'articolo 473 che l'articolo 474 del codice penale sono diretti a sanzionare la contraffazione e l'alterazione di segni altrui lungo l'intera filiera commerciale del prodotto su cui è apposto il segno falso, compresa la fase di marketing e pubblicitaria.

Il bene giuridico tutelato da tali fattispecie di reato è rappresentato dalla fede pubblica, intesa come fiducia riposta dai consumatori nei segni distintivi in quanto indicatori della provenienza dei prodotti. Le norme in questione tutelano l'interesse della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, nonché delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere "certa" la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 460 del c.p. punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La fattispecie penale punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La fattispecie penale punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1.2 Le Fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di TER-MEC, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e

disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1.3 Le Attività Sensibili

Le attività aziendali poste in essere da TER-MEC che potrebbero condurre alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dagli articoli 473 e 474 del Codice penale, sono le seguenti:

- Commercializzazione/utilizzo di prodotti recanti loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi, laddove tali brevetti, modelli e disegni ovvero loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi fossero alterati, contraffatti o altrui;
- uso di brevetti, modelli e disegni ovvero di marchi o segni distintivi protetti, rilevante laddove tale uso sia fatto in assenza di regolare autorizzazione, licenza, concessione e/o certificazione;

Ai fini dell'integrazione dei reati sopra richiamati, rileva, tra l'altro, la possibilità di confusione tra i marchi laddove, ad esempio, sui prodotti ed oggetti utilizzati siano riportati segni distintivi contraffatti.

La configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che la contraffazione risulti riconoscibile da un compratore di media diligenza.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, e Soci della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale D:

- ✓ Amministratore;
- ✓ Responsabile Commerciale;
- ✓ Responsabile Amministrazione.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

3 PROCEDURE E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Marchi e Segni Distintivi") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di:

- attività di commercializzazione/utilizzo dei prodotti recanti marchi o altri segni distintivi altrui.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di TER-MEC, coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle Attività Sensibili richiamate dalla presente Parte Speciale.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Oltre all'Amministratore e quindi all'Area Commerciale, sono tenuti all'osservanza del presente

protocollo, anche l'Area Amministrazione e l'Area Commerciale.

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di marketing e comunicazione pubblicitaria

Nelle attività di marketing e comunicazione pubblicitaria è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di osservare quanto prescritto e contenuto nella Parte Speciale, Sez. I, nonché quanto previsto e stabilito nelle procedure di cui alla Parte Speciale B (pr.3.5).

3.5 Procedure in relazione all'utilizzo di segni distintivi protetti sui prodotti acquistati e utilizzati da TER-MEC

I Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, saranno tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

- ✓ utilizzare per acquisto di materiali solo fornitori selezionati e rivenditori ufficiali;
- ✓ prima di procedere nell'acquisto per l'utilizzo di un prodotto, verificare il prodotto stesso – anche attraverso un esame dell'aspetto esteriore di un suo esemplare - al fine di identificare possibili rischi di contraffazione di brevetti, modelli e disegni ovvero di marchi e segni distintivi altrui, compreso l'eventuale packaging e l'aspetto esteriore di prodotti concorrenti rispetto a quelli oggetto delle attività di commercializzazione pianificate dalla Società;
- ✓ ove siano evidenti rischi di contraffazione, rinunciare all'utilizzo del bene;
- ✓ ove l'Amministratore o i Destinatari di cui sopra dovessero ritenere che sussistano fondati rischi di contraffazione od utilizzo non consentito di brevetti, modelli e disegni ovvero di marchi, loghi, nomi o altri segni distintivi altrui, dovranno rinunciare alla commercializzazione del prodotto, segnalando tale circostanza al relativo fornitore.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, il medesimo sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui sub Allegato 4.

PARTE SPECIALE E

1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'articolo 25 bis 1. del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla legge n. 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

➤ **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

L'articolo 513 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie di cui all'articolo 513, codice penale, prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione. Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Tra di essi, i commentatori vi fanno rientrare gli atti di concorrenza sleale richiamati dall'articolo 2598 del codice civile (comprendenti, tra l'altro, la pubblicità denigratoria o menzognera, l'uso di marchi altrui registrati o di fatto, la concorrenza parassitaria, ed in generale tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonee a danneggiare l'altrui azienda).

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Risponde del reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sotto il profilo oggettivo, si punisce qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire a un concorrente di auto-determinarsi nell'esercizio della sua attività economica, fra cui il boicottaggio, lo storno di dipendenti, minacce di cause legali di cui si conosce fin dall'inizio l'infondatezza, ecc. Il reato è integrato anche nei casi in cui la violenza o la minaccia sia rivolta a soggetti terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come clienti o collaboratori del medesimo.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

125

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

➤ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie di reato in esame si consuma con il verificarsi del “nocumento all’industria nazionale”; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall’art. 474 c.p. Si precisa che:

- ➔ la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- ➔ l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all’industria nazionale.

➤ Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca un più grave delitto.

La condotta tipica è costituita dalla consegna al compratore di un prodotto diverso per quantità, qualità, provenienza o origine rispetto a quello pattuito. Essa è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (aliud pro alio) quanto nell’ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri similari.

Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l’agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l’acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l’inganno è insito nella consegna della cosa diversa.

Nella fattispecie di frode nell’esercizio del commercio rientrano anche le indicazioni circa origine, provenienza, qualità e quantità della merce contenute nel messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della merce medesima. Il reato di frode nell’esercizio del commercio, peraltro, può concorrere con gli illeciti amministrativi in materia di pubblicità ingannevole.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 515 del codice penale, ad esempio, l'imitazione di marchi altrui (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore laddove tale imitazione sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti o comunque di indurre in errore i consumatori circa l'origine, la qualità e la provenienza del prodotto. Sul punto, si precisa che l'imprenditore, in genere, non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il suo luogo di fabbricazione ma, qualora tale indicazione sia riportata, la falsità è idonea a trarre in inganno sull'origine del prodotto.

➤ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita o la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto che può essere commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il reato in oggetto tutela la buona fede negli scambi commerciali e, conseguentemente, la salvaguardia dell'ordine economico.

➤ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto,

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

127

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;

- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di TER-MEC, risulta potenzialmente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

Ed invero, relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517-quater c.p., non sussiste alcun rischio stante la diversità dell'attività svolta da TER-MEC.

1.3 Le Attività Sensibili

Con riferimento al settore in cui opera TER-MEC, le fattispecie di reato sopra indicate potrebbero ricorrere nelle seguenti ipotesi:

- assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacce di cause legali pretestuose, di cui si è sin da subito consapevoli circa l'infondatezza delle stesse, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente;
- uso di marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- pubblicità denigratoria o menzognera;
- fornitura di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti;
- fornitura di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
- utilizzo illecito di brevetti altrui.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore e dai Soci (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- agenti/mediatori, fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Lo scopo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa per prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato rilevanti richiamate nella presente Parte Speciale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- predisporre programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'articolo 25 bis.1 del decreto.

2. Non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;

- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di altre società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela di altre società;
- utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).
- assumere personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacciare cause legali pretestuose, di cui si è consapevoli circa l'infondatezza, al solo scopo di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- utilizzare marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- ricorrere a forme pubblicitarie denigratorie, ingannevoli o menzognere;
- utilizzare illecitamente brevetti altrui;
- consegnare all'acquirente un prodotto/servizio diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-bis 1 del Decreto

3.1 Obiettivo del protocollo di condotta

L'obiettivo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con il settore di riferimento nonché con le aziende concorrenti.

3.2 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo oltre all'Amministratore, i Soci, i dipendenti nonché i soggetti delle seguenti Funzioni:

- ✓ Responsabile Acquisti;
- ✓ Responsabile Commerciale;
- ✓ Responsabile officina;
- ✓ Responsabile cantiere;
- ✓ Responsabile Amministrazione.

3.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3.1

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, l'Amministratore, i Soci, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro l'industria e il commercio, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- monitoraggio da parte del Responsabile Gestione Qualità del rispetto dei principi, dei regolamenti, delle policy e delle procedure;
- corretta politica delle password, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico;
- ottenimento dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
 - a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - b) di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;

c) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne TER-MEC da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

- verifica della conformità del servizio erogato al cliente rispetto a quanto concordato con lo stesso;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con fornitori, clienti, consulenti, professionisti, dipendenti e personale appartenente a Società terze;
- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.
- gestire in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con fornitori, clienti, consulenti, professionisti, dipendenti e personale appartenente a Società terze.

3.4.1 Procedura per la selezione dei fornitori e verifiche periodiche sulle caratteristiche dei prodotti

Nella selezione dei fornitori è l'obbligo di condurre verifiche preliminari circa le caratteristiche di ciascun fornitore.

La scelta dei fornitori della Società, pertanto, deve essere effettuata in modo da garantire la massima trasparenza decisionale ed assicurare la migliore soluzione in termini di costo e qualità di beni e servizi.

TER-MEC garantisce la ricerca sul mercato, mediante la richiesta di preventivi, la valutazione tecnica ed economica delle differenti offerte e l'ordine di acquisto.

Di tale processo è investito il Responsabile Acquisti.

In particolare, la selezione avviene in base ad un elenco anagrafico di fornitori e consulenti, che viene quotidianamente ampliato con i fornitori più recenti, in base a criteri di affidabilità e storicità del rapporto professionale, oltre che a criteri logistici e di prossimità territoriale all'officina o al singolo cantiere.

E' fatto espresso divieto di:

- effettuare acquisti presso fornitori individuati in base a criteri meramente personali e, comunque, con qualsiasi altra metodologia non idonea ovvero strumentale alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nel D.Lgs. n.231/2001;
- individuare fornitori non previsti nell'apposito elenco, salvo che la scelta non sia adeguatamente motivata con atto scritto;

- accordarsi con il fornitore per l'acquisto di beni ad un prezzo significativamente inferiore o superiore a quello di mercato.

3.4.2 Procedura gestione degli approvvigionamenti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, l'Amministratore, i Soci, i dipendenti, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;
4. la procedura "gestione degli approvvigionamenti - PQ03" di cui al Sistema della Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale;
5. la procedura "gestione magazzino PQ05" di cui al Sistema Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale;
6. la procedura "gestione del processo produttivo PQ06", di cui al Sistema Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale.

3.4.3 La fase della stipula dei contratti

La conclusione di un contratto con fornitori e partner commerciali deve sempre essere formalizzata per iscritto e basarsi su rapporti di massima trasparenza ed efficienza.

La Funzione aziendale delegata ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione in merito ai contratti stipulati, unitamente alle relative fatture.

Per tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente Modello, l'Amministratore e/o chi ha curato la fase delle trattative e della negoziazione – deve assicurarsi che sia contenuta:

- una clausola standard o un'apposita dichiarazione con cui la controparte riconosce di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello 231 aziendale e dei relativi allegati, nonché del Codice Etico (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata e riciclaggio previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- una specifica clausola risolutiva espressa o una penale che preveda la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di mancata osservanza di quanto previsto dal Modello 231, ovvero dal Codice Etico.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del Modello, invece, dovrà essere prevista apposita comunicazione scritta, controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara di aver preso visione del Modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, l'Amministratore, i Soci, i dipendenti, nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;
4. la procedura "gestione degli approvvigionamenti - PQ03" di cui al Sistema della Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale;
5. la procedura "preventivazione – PQ02" di cui al Sistema di Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale;
6. la procedura "gestione magazzino PQ05" di cui al Sistema Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale;
7. la procedura "gestione del processo produttivo PQ06", di cui al Sistema Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale.

3.4.4 La fase dei controlli

TER-MEC assicura che gli esiti dell'intero processo relativo alla selezione e gestione di fornitori, consulenti e di partner commerciali siano controllati.

In particolare, per gli acquisti con consegna presso i cantieri, è previsto un controllo tra DDT e materiale ordinato sulla base di ciascun capitolato lavori da parte del Responsabile cantiere che verifica la rispondenza di quanto indicato sul DDT e quanto scaricato, con firma e data e, in caso di appalti pubblici, anche in presenza della commissione di collaudo.

In entrambi i casi vengono effettuati controlli a campione sulla rispondenza progettato/acquistato/realizzato.

Per gli acquisti con consegna presso i magazzini, inoltre, i controlli tra DDT, materiale, fattura e ordine vengono effettuati dal Responsabile dell'Ufficio Magazzino e Logistica.

Sono infine predisposti dei controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquistata.

3.4.5 Soggetti responsabili del Protocollo

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza – per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica – ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza, oltre che della conservazione e gestione della relativa documentazione.

3.4.6 Sistema sanzionatorio

In caso di mancata osservanza delle presenti procedure da parte dell'Amministratore o della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

3.4.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività inerenti all'individuazione e la gestione di fornitori, consulenti e partner commerciali, in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3.4.8 Altre procedure

Le procedure indicate ed analizzate più sopra (Parte Speciale D) in merito ai reati previsti dagli artt. 473-474 c.p. come richiamati dall'art. 25- bis D.Lgs. 231/2001, essendo tutelanti anche contro i rischi di cui all'art. 25- bis. 1 D.Lgs 231/2001, trovano applicazione anche per le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui all'Allegato 4.

PARTE SPECIALE F

1 REATI SOCIETARI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale F ha ad oggetto le seguenti fattispecie di “reati presupposto”, previsti dall’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001:

False comunicazioni sociali – Fatti di lieve entità (art. 2621 c.c. e art. 2621bis c.c.);

False comunicazioni sociali delle società quotate in borsa (art. 2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis comma 1, c.c.)

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

I reati richiamati dalla suddetta disposizione e rilevanti per TER-MEC sono i seguenti:

False comunicazioni sociali (artt. 2621 C.C.)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

138

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

È un reato proprio, può essere commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e si configura allorché si proceda all’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero all’interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge diretti ai soci o al pubblico, ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

Esempio di possibile realizzazione di reato:

la condotta potrebbe essere integrata laddove un amministratore e/o un sindaco apportassero nel bilancio aziendale dati infedeli finalizzati a far conseguire alla Società risparmi fiscali illeciti.

L’art. 2621 bis c.c. prevede una attenuazione di pena se i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. risultano essere di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nei casi previsti dall’art 2621 c.c., sono irrogate la sanzione amministrativa da duecento a quattrocento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.

Per il delitto di false comunicazioni sociali nei casi previsti dall’articolo 2621bis del codice civile si applica, invece, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica del presente reato è rappresentata dalla restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. Da ciò ne discende quindi che il legislatore non ha voluto far rientrare nel campo di applicazione della norma anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione. Si osserva però che, ai sensi dell’art. 110 c.p., la possibilità che possano rispondere del reato anche i soci che abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

139

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell’Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta prevista dalla presente fattispecie consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della sussistenza del presente reato, rilevano quindi solo ed unicamente le riserve non distribuibili per legge.

I soggetti attivi del reato de quo sono gli amministratori. Si segnala che anche in tale ipotesi sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Da ultimo si segnala che configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il presente reato si considera integrato con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagiona una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate.

Si segnala che anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato in questione può dirsi integrato con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionano danno ai creditori.

L'eventuale risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio consente l'estinzione del reato. Soggetti attivi del reato sono, anche per questa ipotesi, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma in esame ha come obiettivo di tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee, ma tutte caratterizzate

dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;

vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si ritiene perfezionato con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Anche per tale ipotesi di reato è prevista l'estinzione del reato in caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. Anche in tal caso sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La presente fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali nonché alle società di revisione.

In tali casi, ai sensi del comma secondo della norma in esame, si applica la pena della reclusione fino ad un anno solo se la condotta ha cagionato un danno ai soci; senza tale danno ai soci, la fattispecie è punita esclusivamente con sanzione amministrativa.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è da cento a centottanta quote.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La presente norma trova applicazione in tutti i casi in cui un privato (anche per interposta persona) dia o prometta od offra denaro o altra utilità non dovuti alle "persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'art. 2635 c.c. – cioè agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

141

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società nonché chi nell'ambito organizzativo della Società esercita funzioni direttive e chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati – per far loro compiere od omettere atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero in violazione agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società per la quale prestano attività.

Non è richiesta alcuna forma particolare per la ricezione dell'utilità e l'accettazione della promessa.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare indebitamente la dazione o la promessa.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente a integrare gli estremi del reato consumato.

Tutti i dipendenti o collaboratori della Società risultano potenzialmente esposti al rischio di commissione del reato in commento.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)

La disposizione in esame punisce chiunque (anche per interposta persona) offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Società, nonché a chi svolge in essa un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché questi compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare indebitamente l'offerta o la promessa. Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'offerta o la promessa.

Tutti i dipendenti o collaboratori della Società risultano potenzialmente esposti al rischio di commissione del reato in commento.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La condotta criminosa può essere tenuta da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ai fini della configurazione del reato in esame è necessario che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

142

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

La condotta criminosa può essere tenuta da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione è da ritenersi configurabile attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Il reato può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società ovvero dagli enti o dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La norma in esame prevede due distinte ipotesi di reato:

la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La presente fattispecie punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si precisa che il certificato preliminare è un documento accompagnatorio delle fusioni transfrontaliere che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione in questione. Tale documento viene rilasciato dal notaio o dal tribunale su richiesta della società italiana partecipante all'operazione straordinaria.

1.2 Le Attività Sensibili

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

Relativamente ai reati di cui sopra le attività svolte da TER-MEC da identificarsi come “sensibili” sono le seguenti:

- la formazione di comunicazioni dirette ai soci in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc);
- la formazione di prospetti informativi;
- la formazione nonché la divulgazione all’esterno di dati o notizie relativi alla Società stessa;
- la creazione di fondi non giustificati;
- le dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nell’ipotesi di operazioni transfrontaliere e internazionali;
- l’effettuare di elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- l’accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- la richiesta a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D. Lgs. 231;
- l’effettuazione spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale;
- l’effettuazione di prestazioni in favore dei partner aziendali e commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i partner stessi;
- il riconoscimento di compensi in favore dei partner, fornitori e/o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all’ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale F

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

La presente Parte Speciale F si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, Soci e Dipendenti della Società nelle aree di attività sensibili, nonché da Collaboratori, Consulenti esterni e eventuali Partners con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche solo temporaneo (qui di seguito, tutti denominati "Destinatari").

Si precisa che tutti i Destinatari sono considerati "responsabili" per ogni singola operazione a rischio da loro direttamente effettuata o comunque eseguita nell'ambito della funzione di loro riferimento.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tutti i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi contenuti nel presente Modello nonché alle regole di condotta di seguito enunciate, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

In questa parte speciale vengono infatti individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello stesso, specificamente previsti in relazione alle "Attività Sensibili" individuate al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, così come indicati sub. 1.1

Ed invero, la presente Parte Speciale ha come obiettivo di:

fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello;
fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti necessari per esercitare tutte le attività di controllo, monitoraggio e/o verifica.

Preliminarmente si precisa che la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto in capo agli Organi della Società TER-MEC a tutti i lavoratori dipendenti della stessa nonché ai consulenti di TER-MEC (nei limiti degli obblighi previsti nelle procedure e limitatamente agli obblighi previsti da specifiche clausole contrattuali) di:

- tenere comportamenti che possano integrare, anche indirettamente, i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- violare i principi contenuti nel Codice Etico;
- violare le procedure contenute nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, quand'anche non idonei ad integrare le fattispecie di cui alla presente Parte Speciale, possano comunque potenzialmente diventarlo.

Inoltre, tutti i Destinatari dovranno, nell'espletamento delle attività considerate a "rischio", rispettare e quindi osservare scrupolosamente i seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, al fine di poter assicurare assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- non porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

Chiunque venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della mancata osservanza ai suddetti principi di carattere generale deve darne immediata comunicazione all'ODV.

2.3 Divieti

Nell'ambito dei principi generali di cui sopra, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o per l'elaborazione e la rappresentazione nei bilanci, relazioni o prospetti ovvero altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati e informazioni richiesti dalla legge in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;

- restituire conferimenti a soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- acquisire o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con conseguente lesione all'integrità del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni ad un valore inferiore al loro valore nominale;

- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività

di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Amministratore o della società di consulenza;

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere o predisporre dichiarazioni false per il rilascio del certificato preliminare in relazione a trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere;
- promettere od offrire benefici o altre utilità a soggetti appartenenti a controparti contrattuali attuali o potenziali della società affinché compiano od omettano atti contrari agli obblighi inerenti al loro ufficio e ai loro obblighi di fedeltà.

Per quanto riguarda specificamente l'ipotesi di cui l'ipotesi di cui agli artt. 2635 comma 3 e 2635bis comma 1 c.c. nei rapporti con i Clienti o comunque con soggetti terzi privati è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od - offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

147

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- mantenere in essere il contratto (senza rescinderlo immediatamente) qualora il contraente ponga in essere condotte corruttive.

Si precisa che, come già indicato nella Parte Speciale Sez. I nonché nella parte Speciale A, è consentita, previa autorizzazione, la corresponsione di omaggi, da intendersi come atti di "cortesia commerciale", sempre che sia di valore modico, non comprometta la c.d. "integrità" e "reputazione" delle parti e che non possa in modo alcuno essere interpretata come finalizzata all'ottenimento di vantaggi e favori. L'eventuale corresponsione di omaggi è consentita solo ed unicamente attraverso il pieno rispetto dei protocolli di condotta di cui alla Parte Speciale Sez. I nonché nella Parte Speciale A relativamente all'ipotesi corruttiva, che qui si richiama e che costituisce quindi parte integrante della presente Parte Speciale in quanto compatibile.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA SPECIFICI DI PREVENZIONE

3.1 Obiettivo dei protocolli di cui alla Parte Speciale F

L'obiettivo del protocollo di condotta relativo alla presente Parte Speciale è rappresentato dalla volontà di individuare i comportamenti nonché le modalità operative che tutti i Destinatari, nello svolgimento della propria attività ovvero collaborazione esterna con TER-MEC a qualsiasi titolo coinvolti, dovranno obbligatoriamente osservare.

3.2 Ambito di applicazione dei protocolli e destinatari

Il protocollo di condotta contenuto nella presente Parte Speciale si applica all'Amministratore, Soci e Dipendenti della Società, nonché da Collaboratori, Consulenti esterni e eventuali Partners con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche solo temporaneo (qui di seguito, tutti denominati "Destinatari"), coinvolti a qualsiasi titolo e per qualsiasi operazione che si riferisca alle attività di cui al precedente punto 1.2

Si precisa che tutti i Destinatari sono considerati “responsabili” per ogni singola operazione a rischio da loro direttamente effettuata o comunque eseguita nell’ambito della funzione di loro riferimento.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Con riferimento alla presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare il presente protocollo l’Amministratore, i Soci nonché il consulente fiscale esterno.

E’ inoltre tenuto all’osservanza del presente protocollo:

✓ Responsabile Amministrativo

3.4 Attività di predisposizione del bilancio – predisposizione progetto di fusione

Ai fini della redazione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della TER-MEC., ciascuna funzione coinvolta trasmette con completezza tutti i dati nonché le notizie necessari per la formazione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, rispettando i criteri contabili per l’elaborazione dei dati nonché la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

La trasmissione dei dati nonché delle informazioni alla funzione responsabile deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità di tutti i singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che hanno inserito i dati.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ai fini della formazione del bilancio, il responsabile della formazione del bilancio è tenuto a presentare all’organo Amministrativo, in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio, una dichiarazione con quale si attesta:

la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio nonché in tutti i documenti contabili;

che non vi sono elementi da cui poter desumere l’inesattezza delle dichiarazioni nonché dei dati raccolti;

che non vi siano elementi da cui poter desumere l’incompletezza delle dichiarazioni nonché dei dati raccolti;

l’indicazione del sistema di controllo adottato al fine di poter ritenere che i dati di bilancio siano certi

Nelle attività di predisposizione del progetto di fusione, da depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e che deve comprendere le informazioni di cui all’ articolo 2501-ter c.c., è fatto obbligo di rispettare:

la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute;

che non vi sono elementi da cui poter desumere l'inesattezza delle dichiarazioni nonché dei dati raccolti;

che non vi siano elementi da cui poter desumere l'incompletezza delle dichiarazioni nonché dei dati raccolti;

l'indicazione del sistema di controllo adottato al fine di poter ritenere che i dati siano certi.

3.4.1 Rapporti con il consulente fiscale

I rapporti tra TER-MEC e il consulente fiscale/contabile devono essere uniformati al pieno rispetto della normativa applicabile.

In particolare, gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa e incompatibile con la consulenza fiscale/contabile, non possono essere attribuiti al consulente fiscale/contabile, o alle società o entità professionali facenti parte del consulente fiscale/contabile.

Eventuali deroghe, dovranno tempestivamente essere portate all'attenzione del responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari e potranno essere autorizzate solo dall'Organo Amministrativo, previo parere dell'O.d.V.

I rapporti tra TER-MEC e le società che prestano servizi di certificazione di qualsiasi tipo, ancor più se si tratta di certificazioni richieste dalla normativa, devono essere uniformati al principio di massima trasparenza ed autonomia.

È fatto obbligo ai Destinatari di informare prontamente l'O.d.V. di qualsiasi criticità o anomalia.

Inoltre, nella gestione dei rapporti con il consulente fiscale/contabile, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- deve essere correttamente identificato il personale preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- il consulente fiscale/contabile potrà prendere contatto con l'O.d.V. per confrontarsi in relazione ad eventuali criticità rilevate che possono avere ripercussioni in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

3.5 Ipotesi di cui agli artt. 2635 comma 3 e 2635bis comma 1 c.c.

3.5.1 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale F del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

150

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piosasco TO

- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
- gestione amministrativa e contabile dei fornitori, dei cespiti, e dei clienti;
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione fornitori;
- Gestione clienti;
- Gestione rapporti con Partner aziendali /commerciali;
- Gestione rapporti consulenti esterni.

4 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Destinatari

La presente Parte Speciale F, specificamente riferita alle ipotesi di cui agli artt. 2635 comma 3 e 2635bis comma 1 c.c. , si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, Soci, nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale F, limitatamente ai reati di corruzione tra privati, i medesimi soggetti e funzioni richiamate nella Parte Speciale A, ovvero sia:

- ✓ Amministratore;
- ✓ Responsabile Acquisti;
- ✓ Responsabile Commerciale
- ✓ Datore di Lavoro;
- ✓ Responsabile Ambientale;
- ✓ Responsabile Amministrazione.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i consulenti che dovessero operare nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o

nell'interesse della Società o dei suoi amministratori. In particolare, le prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale F devono essere tenute in considerazione e scrupolosamente osservate dai soggetti eventualmente incaricati della tenuta della contabilità, della redazione dei bilanci e/o della revisione legale dei conti della Società.

4.2 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (A) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività svolte dall'Azienda.

4.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di

- (A) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- (B) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- (C) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- (D) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D. Lgs. 231;
- (E) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;

- (F) effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali e commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i partner stessi;
- (G) riconoscere compensi in favore dei partner, fornitori e/o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- (H) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- (I) corrispondere "facilitation payments", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- (J) utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;

È consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei protocolli di condotta di cui al § 1.2 della Sezione I° della Parte Speciale, nonché della Parte Speciale A del Modello.

5 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

5.1 Scopo del protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione dei documenti contabili della Società nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

5.2 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3.5.1

Per la presente Parte Speciale sono richiamate integralmente, in quanto compatibili, le modalità operative descritte nella Parte Speciale A, con particolare riguardo alle prescrizioni finalizzate alla prevenzione delle fattispecie corruttive.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.

153

Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO

In ogni caso la Società TER-MEC deve redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione dell'Amministratore;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere in ogni momento una verifica attraverso l'incrocio dei dati contabili di riferimento.

Laddove sorgano dei dubbi in merito alla regolarità formale della documentazione dovrà essere contattato un Legale per valutare preventivamente la correttezza del procedimento seguito.

Per tutte quelle operazioni come i premi, i resi, gli sconti, le forniture a titolo gratuito che riconoscono delle utilità ai clienti è previsto l'obbligo di:

- operare sempre nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato dall'azienda e dalle procedure aziendali di riferimento;
- laddove, per varie ragioni (es. relazioni commerciali non abituali, urgenze), si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o dalle procedure, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi:

1. garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione che permetta di ricostruire le modalità di realizzazione del processo e di risalire alle ragioni che hanno indotto al riconoscimento di utilità a favore del processo;
2. assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia il processo di riconoscimento di premi, resi, sconti, forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente. A tal fine, in questi casi la comunicazione del riconoscimento di utilità al cliente (anche tramite agenti e distributori) deve avvenire tramite apposita "lettera di riconoscimento premi/sconti, ecc." sottoscritta da due soggetti, in conformità con i poteri di firma stabiliti dalla società;
3. attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel codice etico e nel presente modello.

Per gli omaggi ai clienti si fa rinvio a quanto previsto nelle regole di comportamento contenute nella Sezione I e II della Parte Speciale, per quanto riguarda i principi generali, nonché nella Parte Speciale A.

Per la gestione dei rapporti con i soggetti privati nei processi diversi da quelli commerciali (es. rapporti con finanziatori, fornitori, consulenti etc.) e nei processi cosiddetti di supporto si rimanda ai protocolli contenuti nella Parte Speciale A.

Per la gestione dei rapporti con i fornitori si rimanda ai protocolli e procedure contenute nella Parte Speciale E e più in particolare le procedure ivi citate facenti parte del Sistema di Qualità.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i facilitation payments, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore di business o nel Paese nel quale l’attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui alla parte generale e all’Allegato 4 del presente Modello.

PARTE SPECIALE G

1 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 quinquies del Decreto 231/2001, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale¹.

Più in particolare i reati richiamati dall'art. 25 quinquies del Decreto sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, oppure favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

1

②

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L'art. 600 ter c.p. punisce chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Inoltre, la fattispecie punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, nonché, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La prima fattispecie considerata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

La fattispecie punisce le condotte contemplate ai precedenti articoli 600-ter e 600 quater c.p., laddove il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati all'art. 601, acquista, aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

- Reato di intermediazione illecita e di sfruttamento di lavoro (art. 603 bis c.p.)

Il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento di lavoro si configura nel caso in cui un soggetto (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche

mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, adesci un minore di anni sedici.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In considerazione dell'attività di TER-MEC e delle modalità di suo svolgimento, il rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo risulta tendenzialmente trascurabile. Fanno eccezione tuttavia tre fattispecie di reato astrattamente configurabile (tra l'altro in concorso con soggetti terzi) e cioè:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603 bis c.p.)

1.3 Le Attività Sensibili

Le attività nelle quale potrebbero essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere:

- acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;

- selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
- regolamentazione delle condizioni di lavoro, anche in relazione a manodopera di terzi che svolge attività presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.
- i rapporti con i lavoratori della Società (in caso di inosservanza delle norme applicabili);
- la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro con società esterne.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale G si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, Soci nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Oltre all'Amministratore e ai Soci, sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale G i dipendenti della seguente divisione:

- ✓ Datore di Lavoro (Amministratore)
- ✓ Responsabile Commerciale
- ✓ Responsabile Amministrativo

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno osservare i seguenti principi di comportamento:

- nella determinazione del trattamento economico, retributivo e contributivo dei lavoratori, l'Amministratore e altri soggetti eventualmente coinvolti nella scelta dei collaboratori di TER-MEC – ciascuno in relazione alle funzioni svolte e competenze demandate - devono verificare che siano osservate e adempiute tutte le disposizioni di legge e norme della contrattazione collettiva tempo per tempo vigenti e applicabili in relazione alle mansioni lavorative e inquadramento di ciascun lavoratore;
- qualsiasi soggetto coinvolto nella gestione delle risorse umane di TER-MEC deve verificare che, nell'ambito dei rapporti tra la Società e ciascun lavoratore, non vi sia violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse umane di TER-MEC devono osservare ogni prescrizione di legge e norma della contrattazione collettiva applicabile nella scelta delle diverse tipologie contrattuali;
- il Datore di lavoro deve verificare che le attività svolte e mansioni ricoperte dai diversi lavoratori siano coerenti rispetto alle tipologie contrattuali rispettivamente adottate;
- il Datore di lavoro e l'RSPP devono verificare che siano costantemente osservate le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e che i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- l'Amministratore, i Soci nonché qualsiasi altro soggetto coinvolto nella scelta dei collaboratori o fornitori di TER-MEC devono: (i) astenersi dall'intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con partner commerciali che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale; (ii) astenersi dalla stipula di contratti di appalto laddove tali contratti siano essenzialmente finalizzati a ricevere una fornitura di manodopera; (iii) astenersi dalla stipula di contratti di somministrazione in violazione della vigente normativa.

Qualora si intrattengano rapporti con soggetti operanti nelle in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale, occorre adottare una regolamentazione che preveda:

- la sottoscrizione da parte del fornitore/subfornitore di specifiche clausole con cui dichiarino di essere a conoscenza della normativa in tema di reati contro la personalità individuale;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori di una clausola con la quale si impegnano a non cedere il contratto;

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

161

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra;
- l'adozione e la pedissequa applicazione di una politica aziendale che preveda la corresponsione di salari conformi alle disposizioni della contrattazione collettiva, il rispetto degli orari di lavoro, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e l'igiene sul lavoro, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro decorose, anche in relazione ai metodi di sorveglianza e natura delle situazioni alloggiative offerte. La politica aziendale deve anche prevedere che detti requisiti siano rispettati – facendosi rilasciare apposita dichiarazione in merito – dai soggetti terzi che prestano servizi presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto;
- il Datore di Lavoro e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'assunzione del personale di TER-MEC devono osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- in caso di impiego di personale da paesi terzi, il Datore di lavoro deve:
 - o richiedere a tali impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
 - o conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori da paesi terzi impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
 - o registrare il termine entro il quale il lavoratore da paese terzo impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore vi provveda; in difetto, deve essere dato immediato avviso ai Soci i quali assumeranno le iniziative ritenute più opportune;
 - o verificare attraverso periodici controlli che tali impiegati siano effettivamente in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o per il quale sia stata presentata tempestiva domanda di rinnovo;
 - o verificare attraverso periodici controlli che i collaboratori stranieri abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni e incarichi ricoperti che consenta ai medesimi di poter svolgere le attività lavorative in condizioni di massima sicurezza e con piena e consapevole comprensione delle

misure adottate in materia di protezione e tutela dell'ambiente nonché della salute e sicurezza dei lavoratori;

- Il Datore di Lavoro deve prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale nonché prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne si dovrà verificare che le stesse operino in linea con i principi adottati da TER-MEC ai sensi della presente Parte Speciale;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne si dovranno richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici di fornire tutti gli schedari dei lavoratori impiegati presso la Società e, laddove questi ultimi siano stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo; in difetto, l'Amministratore dovrà assumere le iniziative ritenute più opportune (ivi compresa la risoluzione del contratto con la società appaltatrice o l'agenzia somministratrice inadempiente).

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'accordo si risolverà ex legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile in caso di:

- a) inosservanza del divieto di assumere lavoratori da paesi terzi privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- b) inosservanza di altre prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge applicabili (ivi comprese le disposizioni in materia giuslavoristica, sindacale, previdenziale o fiscale applicabili);
- c) grave inosservanza dei principi e delle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società – e, per essa, in particolare, i destinatari della Presente Parte Speciale – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza di disposizioni di legge applicabili in materia giuslavoristica, sindacale, previdenziale o fiscale.

3. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Protocollo di condotta di cui alla presente Parte Speciale, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione all'O.d.V. di cui all'Allegato 4 del presente Modello.

PARTE SPECIALE H

1 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto e rilevanti

Tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 figurano l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per lesioni gravi, ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento ("Documento di valutazione dei rischi" o "DVR") e del suo aggiornamento periodico e/o occasionale in caso che si sia dimostrata l'incompletezza o inadeguatezza dello stesso documento (p.e. in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi);

- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione, rimozione, danneggiamento, mancato controllo e/o mancata manutenzione di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

I reati citati, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono astrattamente configurabili nell'attività svolta della Società e configurano quindi reati rilevanti ai fini del presente Modello.

1.2 Le Attività Sensibili

TER-MEC conduce attività di produzione in proprio in quanto lavora la terra, e coltiva frutta ed alleva suini.

Ciò premesso e tenuto conto delle attività svolte da TER-MEC, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (sede di TER-MEC);
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza presso i terreni di coltivazione nonché presso i capannoni ove vengono allevati i suini;
- controllo e prevenzione ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adozione ed implementazione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP);

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

166

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo aggiornamento periodico (per esempio in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione);
- la predisposizione e il controllo periodico degli impianti, attrezzature, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione e il controllo periodico degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro presso la sede di TER-MEC;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- la designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale H

Preliminarmente si deve precisare che le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25- septies del DLgs 231/01 di cui alla presente Parte Speciale H sono identificate e valutate nell'ambito del documento aziendale di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornato in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società.

Tuttavia, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate, principalmente i soggetti in questione.

Fermo restando che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare le prescrizioni e i protocolli di condotta contenuti nel medesimo, nel Documento di Valutazione dei Rischi e in ogni

altro documento o regolamento implementato da TER-MEC in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, particolare attenzione dovrà essere rivolta dai seguenti soggetti:

- ✓ l'Amministratore/Socio Perella Antonio, nominato quale datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e di ogni altra disposizione di legge vigente e applicabile in materia di norme sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP).

2.2 Principi generali di comportamento

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale H del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente Parte Speciale H;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- comunicare all'O.d.V. ogni novità sostanziale, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute che abbiano una valenza di rilievo;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;

- assicurare un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite da TER-MEC;
- definire e aggiornare (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";
- monitorare l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali;
- qualora dovesse essere discrezionalmente adottato in futuro un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) o OHSAS 18001 (la cui introduzione è facoltativa, non essendo richiesta dalla legge), assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure ivi previste.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ulteriori adempimenti, procedure e certificazioni della Società in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Prima dell'adozione del presente Modello, sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008).

Nell'ambito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato implementato il Documento di Valutazione dei Rischi, da intendersi quale parte integrante del presente Modello e consultabile in qualsiasi momento presso la sede della Società. Prima dell'adozione del Modello, sono state altresì introdotte una serie di misure e istruzioni operative relative all'utilizzo degli impianti produttivi esistenti presso la sede della Società.

Il Datore di Lavoro verifica la costante ed effettiva osservanza e attuazione di tutte le misure in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dal Documento di Valutazione Rischi nonché dai sistemi di gestione di cui alle certificazioni elencate.

I Destinatari della presente Parte Speciale H, ciascuno per quanto di propria competenza, verificheranno che, anche al di là di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, sia costantemente attuato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e da ogni altra disposizione di legge tempo per tempo vigente e applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.2 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi

In osservanza, tra l'altro, di quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi e da altre policy che dovessero essere implementate dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di quanto disposto dall'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e/o da altre disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro della Società, è tenuto ad indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il Datore di Lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.);
- il Medico competente (ove prevista la sua nomina);
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Della convocazione della riunione sarà informato l'O.d.V. il quale avrà facoltà di parteciparvi.

Nel corso di tale riunione annuale, di cui viene redatto verbale, saranno attentamente esaminati e valutati, oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e/o da altre disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro tempo per tempo vigenti e applicabili:

- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ tutte le procedure e misure di prevenzione e protezione adottate in funzione delle macchine e impianti attivi all'interno delle linee di produzione della Società;
- ✓ i programmi d'informazione e formazione del personale condotti nell'anno precedente;
- ✓ i programmi d'informazione e formazione del personale in programma per l'anno successivo;
- ✓ eventuali sinistri o infortuni occorsi, anche privi di conseguenze per il personale, dai quali siano emerse criticità, attuali o anche solo potenziali, nell'utilizzo delle macchine e degli impianti.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

170

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Ove ne emergesse la necessità, sarà proposta e discussa l'implementazione di ulteriori o nuove procedure, istruzioni d'uso, corsi di formazione e/o misure di sicurezza finalizzate ad assicurare i più avanzati standard di utilizzo degli impianti, tenuto conto del progresso tecnologico e delle esigenze produttive.

Le proposte elaborate nel corso della riunione saranno ulteriormente vagliate dal l'Amministratore per le eventuali determinazioni del caso che, ove se ne ravvisi la necessità per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, dovranno essere assunte tempestivamente e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data della riunione. Possibili deroghe al termine di 30 giorni potranno essere concordate ove fossero deliberate azioni particolarmente complesse in termini di impianti/attrezzature/progettazioni speciali; in tal caso, le misure dovranno essere implementate nel termine più breve possibile con riferimento a situazioni equivalenti.

L'O.d.V. dovrà ricevere e conservare copia di tutte i verbali delle riunioni tenutesi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. L'O.d.V. avrà facoltà di domandare delucidazioni, intervistare i soggetti partecipanti alle riunioni, segnalare eventuali lacune nei protocolli e procedure previste dal presente Modello. Ove ne ravvisi la necessità, l'O.d.V. avrà facoltà di chiedere all'Amministratore/Datore di Lavoro che sia convocata una riunione tra i soggetti interessati per ricevere informazioni in merito a questioni di rilevanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3 Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei processi operativi relativi alla gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.2 che precede, il Documento di Valutazione dei Rischi e tutti i processi operativi, procedure, istruzioni d'uso e misure di sicurezza adottati dalla Società ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere costantemente aggiornati e conformi alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, la Società procederà periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, dandone informazione all'O.d.V..

La Società si impegna altresì a verificare la costante adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La conformità del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutti i processi operativi adottati dalla Società ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro con le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008

sarà, inoltre, oggetto di verifica (eventualmente da parte di consulenti dotati di competenze specifiche) senza ritardo:

- in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- nel caso di eventuali sinistri o infortuni, anche privi di conseguenze per il personale;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Ove ritenuto necessario a seguito di una tale verifica, il Documento di Valutazione dei Rischi e/o il relativo processo adottato ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro verrà aggiornato senza ritardo, e in ogni caso al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza dell'esito della verifica.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Società, e per essa il Socio/Amministratore/Datore di lavoro, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e/o dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro introdotti dalla Società.

3.4 Obblighi specifici in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Tra gli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro che TER-MEC deve adempiere si ricordano – per la loro ampiezza e grande significatività – quelli che seguono (senza esclusione, ovviamente, di ogni altro dovere imposto dalla normativa tempo per tempo vigente):

- A)** obbligo di valutare, in relazione alla natura della attività dell'azienda, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e conseguente obbligo di redazione del c.d. "Documento di Valutazione dei Rischi" ex D. Lgs. 81/2008 ;
- B)** obbligo di porre in essere ogni attività di prevenzione richiesta dalle situazioni concrete, realizzando il complesso delle disposizioni o misure da adottare o prevedere in tutte le fasi della attività lavorativa per evitare ogni infortunio e, comunque, diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Agli scopi suddetti, dovranno essere aggiornate le misure di prevenzione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del

lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- C) obblighi di verifica, di controllo e, ove necessario, di aggiornamento relativi all'efficacia e/o al buon funzionamento delle disposizioni o misure adottate o previste di cui alla lettera B) che precede;
- A) obblighi di formazione, vigilanza e controllo dei lavoratori in ordine alla corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- B) obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività di impresa della Società;
- C) obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con preciso riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

3.5 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'O.d.V. verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'O.d.V. si assicura che la Società, in persona del Datore di Lavoro:

- sottoponga il Documento di Valutazione dei Rischi ad aggiornamento periodico e/o in caso ne sia dimostrata l'incompletezza o inadeguatezza;
- provveda affinché siano aggiornati i processi operativi adottati per tutelare la sicurezza e salute sul lavoro periodicamente e ogniqualvolta si fossero dimostrati incompleti o inadeguati, con l'obiettivo di ottenere il massimo livello di tutela, tenuto conto, tra l'altro, di quanto tempo per tempo prescritto dalla normativa applicabile;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e/o provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), rendendone conto in apposito verbale;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente a designare preventivamente i

lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;

- abbia provveduto e provveda a tenere il registro cronologico degli infortuni di cui all'art. 53, sesto comma, D. Lgs. n. 81/2008;
- provveda a richiedere l'integrazione della delega di funzione di "datore di lavoro" in base alle necessità ed alle modifiche legislative che si dovessero succedere nel tempo;
- abbia provveduto e provveda ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati.

L'O.d.V. è tenuto ad indire almeno una riunione annuale con il Datore di Lavoro della Società, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi, l'O.d.V. ne darà tempestiva comunicazione all'Amministratore della Società per l'assunzione dei provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

3.6 Procedure specifiche

Per quanto riguarda specificamente l'attività di formazione e addestramento, compresa la relativa registrazione di tali attività, nonché l'attività di manutenzione dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature trova applicazione la procedura "gestione delle risorse aziendali – PQ11" di cui al Sistema di Qualità, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale.

del personale nonché Trovano applicazione

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione prevista nella parte generale e all'Allegato 4 del presente Modello.

PARTE SPECIALE I

1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "I", si riporta una breve esplicazione dei delitti indicati dall'art. 25octies (introdotto dall'art. 63, D. Lgs. 231/ 2007) del Decreto Legislativo 231/2001.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata; quest'ultima è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Detta fattispecie incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche qui la pena è aumentata se commessa nell'esercizio di un'attività professionale.

- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato è commesso da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera

utilizzazione o il godimento personale. La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su TER-MEC, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

1.3 Le Attività sensibili

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 25 octies, D. Lgs. 231/01, nel concreto contesto aziendale di TER-MEC, vanno individuati come rischi quelli già trattati in relazione ai reati esaminati nelle Parti Speciali che precedono, nella particolare prospettiva della suscettibilità delle medesime di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità.

Invero, il reimpiego dei proventi di detti reati in attività economiche o finanziarie della Società stesso può configurare il delitto di cui all'art. 648 ter c.p.

Assumono qui, dunque, significatività le attività sensibili già evidenziate con riguardo ai delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello e, in particolare, nelle Parti Speciali A e C relativamente ai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari di cui alla Parte Speciale O:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D. Lgs. 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

Le attività di TER-MEC ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), richiamati nella presente Parte Speciale I, sono:

- l'acquisto e selezione di materiali e merci;
- la realizzazione di investimenti;
- le operazioni societarie, in particolare ove realizzate e/o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Per quanto emerso nel corso delle attività di mappatura dei rischi, la Società non effettua investimenti in strumenti finanziari o titoli.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale I

La presente Parte Speciale I si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci, dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) nonché a partner contrattuali che dovessero essere coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Oltre all'Amministratore e ai Soci è in particolare destinatario della presente Parte Speciale I:

- ✓ Responsabile Commerciale (socio)
- ✓ Responsabile Amministrazione.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nella gestione delle Attività Sensibili sopra elencate vengono in rilievo le regole di condotta nonché le procedure già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello [Principi Generali e Regole Comuni] tra cui, in particolare:
 - ❖ 1.1 (principi generali per il conferimento di deleghe);
 - ❖ 1.2 (principi generali nell'offerta di omaggi);
 - ❖ 1.3 (regole comuni a tutti i tipi di acquisti);
 - ❖ 1.4 (principi generali per i pagamenti);
 - ❖ 2 (gestione delle risorse finanziarie);
 - ❖ 3 (rimborso spese dipendenti);
 - ❖ 4 (rapporti con i fornitori);
 - ❖ 5 (selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne).
- Nella Parte Speciale A
- Nella Parte Speciale E
- nella Parte Speciale F

Inoltre, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, TER-MEC e tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio

Scopo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai Destinatari e/o soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili di cui ai §§1.3 s. che precedono.

3.1.1 Modalità operative per la selezione e acquisto dei materiali e dei prodotti

Le attività di selezione e acquisto dei materiali e dei prodotti devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ la selezione dei fornitori deve essere indirizzata, preferibilmente, verso soggetti in grado di garantire a) adeguata tracciabilità dei materiali e dei prodotti; b) adeguati standard qualitativi; c) adeguati standard ambientali; d) adeguate capacità economiche nonché, ove possibile, verso soggetti dotati di certificazioni di qualità ambientale e di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- ✓ i fornitori selezionati devono necessariamente disporre di tutti i requisiti tecnico-professionali, permessi, autorizzazioni, licenze ed eventuali certificazioni richiesti dalla legge e da ogni disposizione di legge applicabile in relazione alla tipologia di materiali, imballaggi e prodotti alimentari venduti;
- ✓ nella valutazione delle offerte, deve essere condotta un'analisi di adeguatezza e congruità del prezzo proposto rispetto alla qualità e quantità di merce oggetto di offerta;
- ✓ fermo restando quanto precede, ove dovessero sussistere od emergere, prima della conclusione del contratto o anche successivamente e in corso di fornitura, dubbi circa la provenienza della merce, degli imballaggi e dei prodotti, tenuto conto, tra l'altro, del prezzo proposto, occorrerà domandare al fornitore selezionato il rilascio di idonee dichiarazioni di garanzia circa la provenienza, corretta filiera di fornitura e consegna della merce e/o materiale;
- ✓ ove dovessero permanere dubbi circa la provenienza della merce e dei materiali, i destinatari del presente Modello saranno tenuti ad astenersi dall'acquisto ovvero a sospendere gli ordini di fornitura (per quanto possibile, tenuto conto delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società), informando i Soci per l'assunzione delle opportune determinazioni, salvo in ogni caso quanto previsto al paragrafo 4 che segue.

Nella gestione delle Attività Sensibili sopra elencate vengono in rilievo le procedure già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte nella Parte Speciale E. Più in particolare le procedure ivi richiamate di cui al Sistema di Qualità.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nella presente Parte Speciale e nei protocolli di condotta qui richiamati dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario della presente Parte Speciale dovesse riscontrare anomalie o irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente Parte Speciale I, è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'O.d.V. di cui all'Allegato 4 al presente Modello.

PARTE SPECIALE L

1 I REATI AMBIENTALI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale ha ad oggetto i seguenti “reati presupposto” previsti dall’art. 25 undecies del Decreto:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - ✓ di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- ✓ l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - ✓ l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - ✓ un’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale)

È punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti dalla legge. Le sanzioni previste da tale disposizione non si applicano nel caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, venga posta in essere la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o il deterioramento dello stesso con conseguente compromissione del suo stato di conservazione.

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150).

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi di importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette nonché nell'ipotesi di commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. L'ipotesi di reato si configura altresì nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze

pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del summenzionato decreto.

- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 152/2006.

- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto provvedimento di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi ove si tratti di rifiuti pericolosi.

- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui vengano compiute operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi e di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

In ogni caso, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle regole relative al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Le prescrizioni imposte dalla normativa speciale appena richiamata sono suddivisibili in due categorie: adempimenti relativi alla quantità dei rifiuti e alla durata del loro deposito temporaneo; adempimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute.

- Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)

La disposizione di legge in oggetto prevede tre distinte ipotesi di reato. Al primo comma si disciplina, innanzi tutto, il caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, si configura un'autonoma fattispecie nel caso in cui non si effettui la comunicazione di cui al predetto articolo 242. Infine, al secondo comma è previsto un aggravio della pena prevista per la prima fattispecie citata nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predispose un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi o, comunque, in violazione delle disposizioni di cui al regolamento. La pena è aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano realizzate una serie di operazioni, (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o gestione) riferite ad ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nell'ambito di un sistema organizzato, con il fine di ottenere un profitto qualificato come ingiusto. La pena è più elevata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura allorché, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato è altresì integrato qualora si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato è realizzata dal trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese dispongano di impianti che utilizzino le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge n. 549/1993 in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di TER-MEC, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis).

1.3 Le Attività sensibili

Ai fini della presente Parte Speciale, le aree di attività nelle quali possono essere commessi i reati sopradescritti di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 risultano essere quelle inerenti la gestione dell'allevamento di suini e l'attività agricola in generale gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ove applicabili ai sensi delle disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti e applicabili, anche alla luce dei prodotti commercializzati (e rifiuti eventualmente trattati e smaltiti).

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale L

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale L i Soci, i dipendenti è in particolare il l'Amministratore Perella Antonio quale:

- ✓ Responsabile Ambientale (Responsabile Prevenzione inquinamento e Responsabile rifiuti).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate con riferimento alle fattispecie di reato contro l'ambiente, i Destinatari della presente Parte Speciale L saranno tenuti a:

- osservare scrupolosamente i principi generali e le regole di comportamento enunciati nel Codice Etico nonché le procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- valutare gli impatti di carattere ambientale prima di intraprendere nuove attività o di introdurre modifiche ed innovazioni ai processi di produzione;
- svolgere ogni attività in conformità alle migliori practices, preventivamente ed opportunamente individuate, in materia di tutela dell'ambiente;
- definire le competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale impiegato e coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- definire le competenze e le conoscenze tecniche necessarie in materia di tutela ambientale per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- assicurarsi che tutte le attività svolte per conto della Società siano adeguatamente e costantemente monitorate, nonché soggette ad un appropriato sistema di reporting;
- richiedere ai propri partner il rispetto del valore ambientale, di ogni disposizione di legge vigente e applicabile in materia ambientale e dei principi all'uopo enunciati nel presente Modello, pena la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

189

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

- richiedere ai propri partner commerciali e alle ditte terze cui siano demandate attività di trasporto o smaltimento di rifiuti (con riferimento, ad esempio, ad imballaggi), il rispetto del valore ambientale, di ogni disposizione di legge vigente e applicabile in materia ambientale e dei principi all'uso enunciati nel presente Modello, pena la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;
- istituire un costante flusso di informazioni tra l'O.d.V. e i soggetti operanti nelle aree a rischio reati e, in particolare, tra l'O.d.V., e il Responsabile prevenzione inquinamento e Responsabile rifiuti.

2.3 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati ambientali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati ambientali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di imballaggio e commercializzazione implicanti l'utilizzo di risorse idriche e lo scarico di acque reflue, la produzione e lo smaltimento di rifiuti, nonché le emissioni di gas in atmosfera.

3.2.1 Regole per lo svolgimento delle Attività sensibili

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari della presente Parte Speciale L, in particolare, dovranno altresì attenersi ai seguenti principi:

- (1) la Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in materia ambientale e dei precetti contenuti nel presente Modello;
- (2) i rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento di prodotti commercializzati da TER-MEC, di imballaggi o di rifiuti di ogni sorta comunque connessi alle attività aziendali di TER-MEC devono essere disciplinati per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo e devono, possibilmente, prevedere l'impegno del partner contrattuale a:
 - ✓ rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;
 - ✓ astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 undecies del Decreto Lgs. 231/2001;
 - ✓ astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25 undecies del Decreto Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
 - ✓ dichiarare di non avere subito condanne in relazione alla commissione di reati ambientali;
 - ✓ assumere tutti gli obblighi di cui sopra, impegnandosi espressamente anche per il fatto del terzo di cui il partner contrattuale dovesse avvalersi nello svolgimento delle attività ad esso demandate;
- (1) la Società dovrà altresì:
 - ✓ astenersi dall'intrattenere rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni condannati o indagati in relazione alla commissione di reati ambientali, ove la Società abbia conoscenza dell'indagine in corso o della condanna comminata;

- ✓ appurare che i partner contrattuali o collaboratori esterni eventualmente incaricati dello svolgimento di attività di confezionamento, trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti commercializzati da TER-MEC siano preferibilmente dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;
- ✓ quanto alle suddette attività, selezionare, in via preferenziale, partner contrattuali dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;
- ✓ in difetto, richiedere – per quanto possibile - ai predetti partner contrattuali di dotarsi di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale.

Nel conferire e/o confermare incarichi a partner contrattuali, la Società – e per essa i responsabili interessati – verificheranno che i medesimi dispongano di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze o permessi necessari per lo svolgimento delle attività demandate.

3.2.2 Audit periodici di compliance ambientale

La Società provvederà altresì alla effettuazione di audit periodici, sia interni che esterni, con cadenza al massimo annuale mirati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale nell'intero ciclo di commercializzazione e da parte dei partner contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti, nonché di altri rifiuti prodotti dalla Società durante lo svolgimento della propria attività aziendale.

La Società renderà conto all'O.d.V. degli audit periodici e delle verifiche effettuate. L'O.d.V., per converso, avrà facoltà di richiedere alla Società i nominativi dei Partner Contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti commercializzati dalla Società e, ove lo ritenesse opportuno, copia dei contratti con essi stipulati al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui alla presente Parte Speciale L.

3.2.3 Modalità operative per la gestione e smaltimento dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera

Per quanto concerne la gestione operativa dei rifiuti generati durante la lavorazione e il confezionamento dei prodotti, la Società ha adottato delle regole specifiche interne di seguito illustrate che i Destinatari del modello sono tenuti ad osservare.

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

In particolare, i rifiuti eventualmente prodotti dalla Società devono essere identificati e classificati in funzione dello smaltimento che verrà effettuato a cura di apposite aziende specializzate ed autorizzate.

Il ritiro dei rifiuti viene effettuato da parte delle aziende specializzate secondo le modalità concordate e stabilite contrattualmente da TER-MEC.

La scelta delle aziende specializzate dovrà essere effettuata attraverso la consultazione dell'Albo Gestori Ambientali.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate ovvero delle procedure allegate, sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui sub Allegato 4.

PARTE SPECIALE M

1 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale M si riporta una breve esplicazione dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto Lgs. 231/2001.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n.286/1998)

L'art.12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- ✓ il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- ✓ la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- ✓ la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- ✓ il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- ✓ gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

L'art.12, comma 3 bis e 3 ter, D.Lgs. n. 286/1998 prevede degli aumenti della pena applicata se

- ✓ i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui sopra;

- ✓ i fatti sono commessi (i) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, o (ii) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

In forza dell'art.12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998 viene punito, fuori dei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso art.12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D. Lgs. n. 286/1998.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 25 duodecies del Decreto Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto Lgs. 109/2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Il reato presupposto sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente se:

- ✓ i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ✓ i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- ✓ i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di TER-MEC, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione del seguente "reato presupposto":

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

1.3 Le Attività Sensibili

Al fine della individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui terreni in cui la Società, estrinsecando la propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella realizzazione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività sensibili:

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale M

La presente Parte Speciale M si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci, nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono, in particolare, Destinatari della presente Parte Speciale M:

- ✓ Datore di Lavoro;
- ✓ Responsabile Amministrazione.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate, i soggetti operanti nelle aree a rischio reato e, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, i soggetti apicali deputati alla selezione del personale saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori extracomunitari siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori extracomunitari impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore extracomunitario impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il Destinatario dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'O.d.V. e al Datore di Lavoro il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale;
- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;

- archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore extracomunitario, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

La Società - e, per essa, in particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale M – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner contrattuali nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

2.3 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari della presente Parte Speciale M è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del Protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo per l'assunzione di lavoratori e/o di collaborazione con stranieri non comunitari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate (i) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di assunzione di lavoratori stranieri non comunitari ii) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di collaborazione con stranieri non comunitari.

3.2 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari

3.2.1 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno

Qualora la Società intenda assumere un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, i Soggetti coinvolti nella procedura di assunzione dovranno seguire le regole di seguito descritte:

- (A) richiedere i documenti prescritti dalla legge, tra cui il permesso di soggiorno;
 - (B) applicare, quanto meno, le condizioni del CCNL applicabile;
 - (C) stipulare per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione);
 - (D) comunicare l'assunzione alle autorità competenti.
- Documenti da richiedere:

All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà consegnare a TER-MEC una copia dei seguenti documenti:

- ✓ permesso di soggiorno;
- ✓ un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo) di cui verrà conservata una copia negli appositi archivi cartacei ed informatici tenuti presso la Società;
- ✓ codice fiscale, per il versamento dei contributi;
- ✓ i documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all'INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore);
- ✓ eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici.

Prima di procedere all'assunzione, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno verificare se il permesso di soggiorno in possesso del cittadino extracomunitario sia regolare, ovvero non sia scaduto e che permetta lo svolgimento dell'attività lavorativa di tipo subordinato tenendo conto che non tutti i tipi di permesso di soggiorno consentono di instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Permesso di soggiorno cartaceo	Permesso di soggiorno elettronico	Ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
---------------------------------------	--	---

Sul permesso di soggiorno cartaceo è chiaramente indicato il motivo del soggiorno e la data di scadenza del permesso stesso.	Se il permesso di soggiorno è elettronico ed è stato rilasciato prima del 28.10.2008, sullo stesso non è visibile il motivo del soggiorno. In questo caso, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno richiedere al lavoratore extracomunitari una dichiarazione della Questura competente contenente una specifica attestazione del motivo del soggiorno in Italia.	Occorre ricordare che la ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno consente ugualmente, in virtù di disposizioni ministeriali tempo per tempo vigenti ed applicabili, al datore di lavoro di procedere con l'assunzione come lavoratore subordinato dello straniero se il motivo del permesso di soggiorno, in attesa di rinnovo, lo consente.
--	--	---

➤ Obblighi di comunicazione dell'assunzione alle Autorità competenti:

Se il permesso di soggiorno in possesso del cittadino extracomunitario consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, una volta stipulato per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione), i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno provvedere all'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge ed in particolari dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione e/o da ogni altra legge vigente e applicabile.

In particolare, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno trasmettere con modalità telematiche il modello denominato "Unificato Lav" (che contiene tutte le informazioni sul rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare, nonché gli estremi del permesso di soggiorno) nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione.

I Destinatari della presente Parte Speciale potranno assolvere ai predetti obblighi anche avvalendosi dell'assistenza e consulenza di società terze specializzate in materia così come della collaborazione di società che siano state incaricate di svolgere, per conto e nell'interesse di TER-MEC, attività di elaborazione e gestione delle buste paghe del personale dipendente della Società.

In questo caso, tuttavia, il Datore di lavoro e l'Ufficio Amministrazione dovranno assicurarsi, svolgendo un ruolo di vigilanza, che tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione e/o da ogni altra disposizione di legge vigente e applicabile siano stati correttamente e prontamente compiuti dalla società all'uopo incaricata. A tal fine, sarà tra l'altro richiesta ricevuta di ritorno relativa all'invio alla Prefettura competente, mediante raccomandata A/R, della documentazione richiesta dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (i.e. modello "Unificato Lav").

I Destinatari del presente Parte Speciale potranno in essere tutti gli altri adempimenti di natura previdenziale e assicurativa che scaturiscono dalla particolare tipologia di lavoro che si andrà ad instaurare con modalità identiche a quelle previste per i lavoratori subordinati italiani.

3.2.2 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari non ancora presenti in Italia

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, la Società dovrà presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, ovvero della provincia di residenza (o quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi in vigore al momento della richiesta.

Le domande di nulla osta potranno essere presentate, esclusivamente, con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

3.3 Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi

La collaborazione con collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati al paragrafo 5.3 e ss. della Parte Speciale - Sezione I° del presente modello.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25 duodecies del Decreto Lgs. 231/2001, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale o estemporanea, i Destinatari della presente Parte Speciale potranno sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore e dovranno sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni,

nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti, comunque, atti ad inficiarne la validità (es: revoche o annullamenti).

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari, accertati, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti o atti rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie qui richiamate è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'O.d.V., attivando la procedura di segnalazione di cui all'Allegato 4.

PARTE SPECIALE N

1. DELITTI DI RAZZISMO E XONOFOBIA

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa e stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che:

"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2 LE ATTIVITA' SENSIBILI

Considerate le attività svolte da TER-MEC la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico del gruppo che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale di TER-MEC compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment con il personale aziendale. Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali TER-MEC potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.
2. L'eventuale attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

3.1. Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte all'Amministratore, ai Soci, ai dipendenti nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale N è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta

ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in TER-MEC.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di TER-MEC: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25- terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
2. utilizzare anche occasionalmente l'Azienda TER-MEC allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
4. fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
5. operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;

6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;

7. affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale.

3.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;

2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

3. nel caso in cui a TER-MEC venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;

4. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

5. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa i) la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero ii) la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'O.d.V., il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'O.d.V. di cui all'Allegato 4 del Modello.

PARTE SPECIALE O

1 REATI TRIBUTARI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25-quinquiesdecies è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto-legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito della commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-quinquiesdecies si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Fattispecie di Reati Presupposto tributari:

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

209

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piosasco TO

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica:

Art. 4. Dichiarazione infedele;

Art. 5. Omessa dichiarazione,

Art. 6 Tentativo;

Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate;

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

211

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

Art. 10-ter Omesso versamento di IVA;

Art. 10-quater Indebita compensazione.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di TER-MEC risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione di tutti i reati sopraindicati.

1.3 Le Attività Sensibili

Le Attività Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività:

- emissione di documentazione afferente alla contabilità;
- ricevimento di documentazione afferente alla contabilità;
- predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- pagamento di imposte.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale O

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

Più in particolare, la presente Parte Speciale O si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari"). In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari della presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

a) collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della

Società; b) fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale O:

- ✓ Amministratore
- ✓ Responsabile Amministrativo

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i consulenti che dovessero operare nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società o dell'Amministratore. In particolare, le prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale F devono essere tenute in considerazione e scrupolosamente osservate dai soggetti eventualmente incaricati della tenuta della contabilità, della redazione dei bilanci e/o della revisione legale dei conti della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

- la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria;
- le regole di cui al Modello;
- il Codice Etico;
- le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi

conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'O.d.V.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto a tutti di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divelarlo.

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è inoltre fatto divieto di:

perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;

compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;

registrare nelle scritture contabili obbligatorie, detenere a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o falsi. Deve sempre essere verificata la regolare e corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su tutti i documenti contabili della Società;

presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una sanzione.

2.4 Obblighi

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto obbligo ai Destinatari di:

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

214

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali TER-MEC ha rapporti di natura finanziaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti esterni/Terze parti/Partner anche stranieri;

assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo delle procedure

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione della Società, di predisposizione dei documenti contabili e fiscali.

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti, pertanto, al rispetto di regole specifiche di condotta illustrate.

3.2 Gestione adempimenti fiscali

Sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile.

Con riferimento a tale area sensibile i Destinatari devono rispettare i seguenti presidi e controlli:

prima di procedere alla contabilizzazione degli elementi passivi l'Amministratore verifica l'effettiva deducibilità dei costi nel rispetto delle leggi fiscali vigenti;

le dichiarazioni fiscali vengono elaborate dal consulente fiscale;

L'Amministratore provvede alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società;

Il Responsabile Amministrativo, in collaborazione con il consulente fiscale, deve effettuare i necessari controlli al fine di verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte;

L'Amministratore deve monitorare gli adempimenti di legge a cui la Società è tenuta al fine di evitare imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali, o il mancato adempimento degli stessi;

il Responsabile Amministrativo, dopo aver contattato il consulente fiscale, fornisce, se necessario, novità, indicazioni operative o regole da seguire attinenti alla gestione economica, fiscale della Società;

Il consulente fiscale si occupa di elaborare il calcolo delle imposte, le liquidazioni periodiche IVA in corrispondenza delle chiusure contabili mensili e trimestrali;

la società di consulenza effettua trimestralmente i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni preparate, sottoscrivendo i documenti fiscali predisposti dalla società e quelli elaborati dai consulenti esterni del lavoro;

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni:

nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e nella loro predisposizione, non devono essere introdotti:

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;

elementi passivi fittizi (ad esempio fatture per operazione mai eseguite o riportanti quantitativi superiori a quelli ricevuti o indicando prezzi maggiori rispetto ai prodotti forniti);

crediti e ritenute fittizi;

avvalersi di fatture o altri documenti falsi o ponendo in essere comportamenti fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, e finalizzati ad

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

216

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

attribuire credibilità alla dichiarazione non corretta predisposta. In via esemplificativa non devono quindi essere utilizzati documenti fittizi, contraffatti o alterati;

non devono essere imputate spese relative ad investimenti inesistenti compravate ad esempio da contratti falsi;

non deve essere tenuta una doppia contabilità;

non vi devono essere fittizie intestazioni di rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati;

non devono essere posti in essere comportamenti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, non devono essere posti in essere atti per il trasferimento fittizio di proprietà, acquisto di partecipazioni societarie, fusioni e scissioni o qualsiasi alienazione caratterizzata da una atti simulati e ingannevoli;

nel caso di proposte di transazioni fiscali, tutta la documentazione presentata deve essere veritiera e non devono essere riportati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;

non devono essere posti in compensazione crediti non spettanti (ad esempio perché oltre al limite normativo consentito o perché impossibili da compensare) o crediti inesistenti in quanto già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi;

devono essere monitorati eventuali contenziosi fiscali e tutta la relativa documentazione deve essere archiviata utilizzando il sistema di protocollazione aziendale; non devono essere realizzati comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;

si deve informare l'O.d.V. di qualsiasi anomalia o contestazione tributaria avanzata alla Società.

3.3 Approvvigionamento di beni e servizi e gestione del ciclo passivo

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

217

Sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile.

Con riferimento a tale area sensibile i Destinatari devono rispettare i seguenti presidi e controlli:

gli accordi con i Fornitori vengono formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, ordine, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportano l'indicazione del compenso pattuito, il dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e l'eventuale documentazione da produrre;

in fase di ricezione della merce o erogazione del servizio, prima di procedere al pagamento viene verificata la corrispondenza qualitativa e quantitativa rispetto all'ordine/contratto;

con l'ausilio del sistema informatico vengono effettuati inoltre i seguenti controlli:

la corrispondenza tra l'ordine/contratto e la fattura ricevuta; la correttezza della fattura; la presenza della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

la presenza, se previsto, del certificato di conformità. Non si procede ad autorizzare il pagamento della fattura se non sono presenti i documenti necessari a sostegno della stessa;

la Direzione Amministrazione verifica l'effettiva esistenza, l'attinenza alla società e la correttezza di tutti gli altri documenti che vengono registrati nelle scritture contabili quali ad esempio scontrini, parcelle, ricevute fiscali, documenti di trasporto, ricevute spese carburante (relative anche a rimborsi spese o spese di rappresentanza).

Devono inoltre essere rispettati i protocolli di cui alla Parte Speciale A nella quale sono disciplinate le modalità che regolano i rimborsi spesa con specificazione delle indicazioni da seguire per l'invio e accettazione delle richieste di autorizzazioni, compilazione della nota spese, la documentazione giustificativa da allegare, modalità di pagamento e rimborso. Si veda tale procedura per quanto qui non riportato;

non vengono riconosciuti compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;

si deve informare l'O.d.V. di qualsiasi comportamento inusuale o difformità rilevate nei rapporti con il medesimo fornitore.

Si richiamano e costituiscono parte integrante della presente Parte Speciale, i protocolli contenuti nelle Parti Speciali A, E, F, I.

3.4 Attività manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile.

Con riferimento a tale area sensibile i Destinatari devono rispettare i seguenti presidi e controlli:

le fatture per i servizi erogati vengono emesse solo per operazioni effettivamente poste in essere e se vi è corrispondenza tra ordinante e destinatario dell'operazione e della fattura; inoltre, la fattura è supportata e accompagnata da tutta la documentazione giustificativa;

non vengono rilasciati altri documenti attestanti l'effettuazione di operazioni inesistenti.

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni:

nella fase di reperimento della clientela privata particolare attenzione deve essere rivolta alla sussistenza in capo al cliente, se noti, di procedimenti di penali o per responsabilità amministrativa degli enti; agli scopi dell'impresa ed alla forma giuridica soprattutto laddove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità;

nel caso in cui i rapporti commerciali intrapresi con un cliente non presentino i necessari requisiti di professionalità, trasparenza e correttezza, gli stessi non devono essere proseguiti o incrementati;

si deve informare l'O.d.V. di qualsiasi comportamento inusuale o difformità rilevate nei rapporti con il medesimo cliente.

3.5 Gestione della documentazione

Sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile.

Con riferimento a tale area sensibile i Destinatari devono rispettare i seguenti presidi e controlli:

tutta la documentazione contabile viene protocollata, dematerializzata ed inserita nel sistema informatico. La documentazione cartacea viene comunque archiviata e custodita in luoghi non accessibili a soggetti non coinvolti nel processo;

viene garantito un sistema di back up, a livello del sistema informatico, che prevede la conservazione elettronica delle scritture contabili e adeguati livelli autorizzativi per l'accesso informatico ai back up e per cancellare la documentazione archiviata;

deve essere segnalato agli Organi competenti eventuali eventi accidentali a danno della documentazione sopra richiamata.

È comunque fatto divieto di:

occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi;

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti o atti rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie qui richiamate è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'O.d.V., attivando la procedura di segnalazione di cui all'Allegato 4.

PARTE SPECIALE P

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale P si riporta una breve esplicazione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, indicati all'art. 28-octies.1 del D. Lgs. 231/2001.

- *Indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 493- ter c.p.)*

Il primo comma dell'articolo prevede due differenti fattispecie: la prima si realizza quando un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza in modo indebito, senza esserne titolare, carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti*; la seconda condotta, invece, si configura quando un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti di pagamento sopra citati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti.

- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- quater c.p.)*

La condotta consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di suddetti reati.

- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*

In linea generale, la condotta tipica della frode informatica consiste nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Solo nei casi in cui vi sia tale

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter assume rilevanza in relazione alla famiglia di reato-presupposto dei delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al D.Lgs. 231/2001.

*Per quanto riguarda gli strumenti diversi dai contanti, ma ad esso assimilabili, una prima definizione di "strumenti di pagamento diversi dai contanti" è fornita dal Considerando (8) della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (attuata in Italia dal D.lgs. 184/2021), il quale afferma che: "Le definizioni [di mezzi di pagamento diversi dai contanti] dovrebbero contemplare nuovi tipi di strumenti di pagamento diversi dai contanti che consentono trasferimenti di denaro elettronico e di valute virtuali. È opportuno che la definizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti riconosca che uno strumento di pagamento diverso dai contanti possa essere composto di elementi differenti che operano congiuntamente, ad esempio, un'applicazione per pagamenti tramite dispositivo mobile e la corrispondente autorizzazione (ad esempio una password). Ai fini della presente direttiva, il concetto di strumento di pagamento diverso dai contanti dovrebbe essere inteso nel senso che lo strumento pone il titolare o l'utente dello strumento nella posizione di permettere realmente un trasferimento di denaro o valore monetario o di iniziare un ordine di pagamento. Ad esempio, ottenere illecitamente un'applicazione per pagamenti tramite dispositivo mobile senza la necessaria autorizzazione non dovrebbe essere considerato un ottenimento illecito di uno strumento di pagamento diverso dai contanti, in quanto non permette realmente all'utente di trasferire denaro o valore monetario". Tale Considerando è stato recepito dall'art. 1, D.Lgs. 8.11.2021, n. 184, che definisce lo strumento di pagamento diverso dai contanti come "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di TER-MEC, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

1.3 Le attività sensibili

Le aree di attività di TER-MEC ipoteticamente più esposte al rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale P sono le seguenti:

- gestione dei pagamenti (disposizioni bancarie) e dei flussi di cassa;
- gestione degli incassi e dei pagamenti;
- gestione dei sistemi informatici.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE P E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale P

La presente Parte Speciale P si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore, dai Soci nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare Destinatari della presente Parte Speciale P, ciascuno in relazione ai propri ruoli e funzioni:

- ✓ Amministratore;

- ✓ Responsabile Amministrativo
- ✓ Nonché tutte le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi di pagamento della Società.

In particolare, le prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale P devono essere tenute in considerazione e scrupolosamente osservate dai soggetti eventualmente incaricati della predisposizione e della effettuazione dei pagamenti a fornitori e partner contrattuali, nonché dagli incaricati della gestione dell'e-commerce, degli incassi e dei rimborsi ai clienti.

2.2 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari della presente Parte Speciale P dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere condotte che possano integrare i reati di cui all'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001;
2. astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001, possano potenzialmente realizzarle;
3. agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, nell'espletamento delle attività sensibili, i Destinatari, ciascuno in funzione del ruolo ricoperto o incarico da svolgere, dovranno attenersi ai seguenti principi e prescrizioni generali di condotta:

- i. assicurare il corretto utilizzo e l'adeguata conservazione delle credenziali di account relativi a strumenti di pagamento, home banking e piattaforme di pagamento;
- ii. garantire il rispetto della segregazione dei compiti e delle procedure che identificano i soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. Procedura per la gestione degli acquisti e dei pagamenti e per la registrazione delle relative fatture);
- iii. operare nel rispetto degli obblighi di legge e assicurare la corretta attuazione dei presidi di cui alla presente Parte Speciale P, in relazione alla gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- iv. segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni illecite con l'ausilio di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- v. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari;
- vi. attenersi al corretto utilizzo dei sistemi, delle apparecchiature, dei dispositivi e degli strumenti informatici della Società, anche in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro, in conformità con quanto disposto dalla Procedura per la gestione degli acquisti e dei pagamenti e per la registrazione delle relative fatture;
- vii. archiviare tutta la documentazione a supporto delle attività realizzate con riferimento agli strumenti di pagamento diversi dal contante.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale P, è fatto divieto ai Destinatari di:

- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- utilizzare indebitamente, senza esserne titolari, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- procurare un ingiusto profitto, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, che gestisca trasferimenti di somme di denaro.

3. REGOLE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Per quanto attiene alla disposizione o alla ricezione di pagamenti con strumenti diversi dai contanti, i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno osservare quanto segue:

- in relazione al ciclo passivo:

- sono puntualmente definiti i soggetti autorizzati all'accesso alla home banking per la predisposizione di bonifici bancari, attraverso attribuzione di apposite deleghe. In particolare, le persone autorizzate ad operare tramite home banking sono:

i. l'Amministratore e il Responsabile Amministrativo, che possono accedere alla home banking, predisporre ed effettuare pagamenti;

- le credenziali per accedere alla home banking sono diverse per ciascun soggetto autorizzato, con differenti limitazioni all'operatività. Le credenziali sono personali e conservate a cura del titolare, che ne assicura la riservatezza;
- il Responsabile Amministrazione accede alla home banking e predispone il pagamento da effettuare, con il supporto, ove occorra, del personale del suo ufficio. Il Responsabile Amministrativo invia tramite e-mail all'Amministratore un documento di riepilogo contenente il dettaglio dei pagamenti da autorizzare, che vengono verificati dall'Amministratore stesso;
- i Soci dispongono di una carta di credito che utilizzano solo ed esclusivamente per spese riferite alla Società;
- i pagamenti ricorrenti (ad es. energia elettrica) avvengono tramite RID (addebito automatico) sul conto corrente della Società, autorizzato sulla base del sistema di deleghe e procure vigente;
- la Società individua le spese che possono essere effettuate tramite le carte di credito e di debito aziendali (trasferte, ristoranti, piccoli acquisti). Le carte aziendali sono nominative, intestate ai Soci (carta di credito) o eventualmente ad altri dipendenti (carte di debito o ricaricabili) o aziendali dedicate a specifiche tipologie di spesa;
- la riconciliazione tra i saldi dei conti bancari con quanto registrato è svolta periodicamente da parte del Responsabile Amministrativo.

Trovano applicazione le regole di condotta di cui alla parte Speciale sez. I, nonché le regole di condotta di cui alla Parte Speciale A, B, F,I.

- in relazione al ciclo attivo:

- sono puntualmente individuati i soggetti autorizzati ad accedere alla home banking per la ricezione dei pagamenti effettuati, ovvero:

i. l'Amministratore;

ii. il Responsabile Amministrativo per la ricezione delle fatture e completare la riconciliazione dei saldi.

Eventuali disallineamenti sono registrati in contabilità.

Trovano applicazione le regole di condotta di cui alla parte Speciale sez. I, nonché le regole di condotta di cui alla Parte Speciale A, B, F,I.

4. PROCEDURE APPLICABILI

Al fine di prevenire o mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, trovano applicazione le procedure specifiche contenute nella Parte Speciale, sez. I, nonché nelle Parti Speciali A,B,F e I.

tutti i Destinatari sono chiamati a osservare le procedure di cui di cui alla parte Speciale sez. I, nonché le procedure di cui Parte Speciale A, B, F,I, con particolare riguardo a:

- Procedura per la gestione delle risorse finanziarie;
- Procedura per la gestione degli acquisti e dei pagamenti e per la registrazione delle relative Fatture;
- Procedura per i rimborsi spese e le trasferte dei dipendenti.

5. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi o delle regole sopra enunciate, sarà tenuto ad attivare la procedura di segnalazione di cui alla parte generale e all'Allegato 4 del presente Modello.

LIBRO III

CODICE ETICO

Il presente codice etico (“Codice Etico”) enuncia i valori e principi fondamentali cui TER-MEC s’ispira nella conduzione delle proprie attività e delle relazioni sia interne che esterne. Il Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale del modello organizzativo di gestione e controllo implementato e adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 (“Modello Organizzativo”).

1 I VALORI DI TER-MEC

1.1 Il rispetto del principio di legalità

Tutti i destinatari del Modello e, più in generale, tutti i collaboratori, dipendenti, Amministratore, Soci e partner contrattuali strategici di TER-MEC sono tenuti a rispettare con diligenza la legge, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e i regolamenti interni. Il Codice Etico non sostituisce ma integra la normativa vigente: in nessun caso, il perseguimento dell’interesse di TER-MEC può giustificare una condotta non conforme alla legge, al Codice Etico o al Modello Organizzativo.

1.2 Il rispetto per l’individuo e l’attenzione al cliente

Tutte le attività svolte da TER-MEC sono finalizzate a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità. TER-MEC non intrattiene rapporti diretti con i consumatori ma, nel contesto delle relazioni con i propri clienti professionali, si adopera affinché siano fornite informazioni improntate alla trasparenza, veridicità e correttezza.

1.3 La responsabilità sociale

TER-MEC si impegna a promuovere lo sviluppo economico improntando le proprie condotte aziendali al perseguimento della sostenibilità sociale e ambientale.

1.4 Imparzialità

TER-MEC evita ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, etnia, nazionalità, religione, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, ceto, appartenenza sindacale, affiliazione politica, etc. verso qualunque soggetto interno o esterno alla Società.

1.5 Riservatezza

TER-MEC assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori di TER-MEC sono tenuti a mantenere riservate le informazioni di cui sono a conoscenza e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli afferenti la propria attività. La comunicazione con l'esterno è demandata ai soli collaboratori autorizzati.

Le informazioni sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati: a tal fine, sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la raccolta di informazioni riguardanti la vita privata di collaboratori che non siano necessarie per il rispetto della legge e l'efficace attuazione dell'attività aziendale. Il personale di TER-MEC, nell'ipotesi in cui dovesse essere interpellato su preferenze, gusti personali o, in generale, sulla vita privata, è autorizzato a non rispondere e, comunque, a segnalare la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti con la propria clientela, TER-MEC si conforma a policy e regolamenti interni in materia di privacy che assicurano il trattamento dei dati nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente e applicabile, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 (11-13 giugno 2018).

1.6 Completezza e trasparenza dell'informazione

Tutti i dipendenti sono chiamati a cooperare attivamente alla circolazione delle informazioni di interesse per il migliore svolgimento delle attività di TER-MEC, sempre nell'ambito del rispetto dei principi di privacy e di riservatezza aziendale e personale.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, completezza, trasparenza e accuratezza, salvaguardando, tra le altre, le informazioni riservate e i segreti industriali. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, gli eventuali rapporti di TER-MEC con i mass-media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

1.7 Comunicazione pubblicitaria e informazioni per i consumatori

TER-MEC si impegna a non diffondere messaggi pubblicitari ingannevoli ovvero messaggi che possano, in qualsivoglia modo, trarre in inganno circa le caratteristiche, proprietà dei servizi offerti.

Per quanto occorrer possa, nell'eventuale pubblicizzazione dei propri servizi, TER-MEC si impegna altresì a tutelare i minori e le donne rispettandone e promuovendone l'immagine.

Qualora TER-MEC dovesse pubblicizzare i propri servizi, si uniformerà in ogni caso alle norme contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria [ultima edizione datata 2 maggio 2018 scaricabile all'indirizzo web].

1.8 Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse

TER-MEC si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati, ivi inclusi i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. In particolare, devono essere evitati i conflitti d'interesse tra le attività economiche aziendali e le situazioni familiari e le mansioni svolte dai collaboratori all'interno di TER-MEC.

Integrano ipotesi di conflitto di interessi:

- il perseguimento, da parte di un collaboratore, di interessi incompatibili o contrastanti con la mission aziendale;
- il vantaggio esclusivamente personale che un collaboratore ottenga, attraverso qualunque mezzo, dalla realizzazione della mission aziendale o attraverso l'uso di beni aziendali;
- le violazioni, perpetrate dagli interlocutori di TER-MEC (, enti, comunità, e loro rappresentanti) che creino un contrasto con il legame di fiducia cui sono tenuti nei confronti della Società.

Costituisce, altresì, conflitto di interessi l'acquisto o il possesso di partecipazioni rilevanti in società concorrenti, fornitori o clienti di TER-MEC.

Ogni qualvolta un collaboratore o una parte interessata ha un interesse in conflitto con quello di TER-MEC, sarà tenuto a riferire tale circostanza all'Amministratore/Legale Rappresentante.

1.9 Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, ogni collaboratore deve:

- ➔ utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- ➔ evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- ➔ proteggere i beni a lui affidati da smarrimento, furto o usi indebiti.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le funzioni preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per l'azienda. Quando si utilizzano attrezzature e risorse aziendali (tra cui, ad es., telefono, computer, internet e altri mezzi informatici), occorre attenersi alle linee guida interne, così come ad altre policy e regolamentazioni dettate da TER-MEC. Non è ammesso alcun utilizzo di beni aziendali per scopi privati, se non nella misura in cui è ammesso nelle linee guida e regolamentazioni sopra citate.

TER-MEC si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- ➔ adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- ➔ non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi;
- ➔ non ricorrere a linguaggio di basso livello;
- ➔ non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- ➔ non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

1.10 Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo buona fede e diligenza in osservanza a quanto stabilito dalle parti. TER-MEC si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Chiunque operi in nome e per conto di TER-MEC deve evitare di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nella quale l'interlocutore si sia venuto a trovare. Nelle negoziazioni svolte da e per conto di TER-MEC, viene sempre tenuto in considerazione il bilanciamento degli interessi contrattuali.

In particolare, nella gestione e nella rinegoziazione dei rapporti contrattuali, TER-MEC e coloro che agiscono in nome e per conto di quest'ultima, si impegnano ad agire in ossequio a quanto previsto dalle procedure interne e dalle policy vigenti.

1.11 Concorrenza leale

TER-MEC rispetta i principi in materia di libera concorrenza impedendo che siano posti in essere comportamenti, anche solo potenziali, di concorrenza sleale. Le politiche di sconto intraprese dalla Società non dovranno perseguire finalità illecite ovvero intenti slealmente concorrenziali o ancora obiettivi che comportino effetti distorsivi, restrittivi o limitativi della concorrenza.

1.12 Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione di rapporti contrattuali che implicano l'instaurazione di relazioni gerarchiche – in special modo, con i collaboratori – TER-MEC si impegna a non sfruttare eventuali posizioni di soggezione in cui la propria controparte si venga a trovare nei normali rapporti con la Società.

1.13 Trasparenza contabile

TER-MEC persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle scelte imprenditoriali effettuate ed offrendo ai propri soci tutti i dati e gli elementi conoscitivi necessari e/o rilevanti ai fini della più corretta informazione contabile e societaria.

1.14 Sicurezza e salute

TER-MEC si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

232

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri stakeholder.

A tal fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento e al conseguente mutamento dei rischi, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso:

- ➔ l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- ➔ una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- ➔ una valutazione, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei rischi che non possono essere evitati unitamente all'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi il più chiaro e completo possibile;
- ➔ una programmazione della prevenzione, che miri ad un complesso coerente in cui siano contemplati l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- ➔ eliminazione dei rischi alla fonte (ad esempio, attraverso la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è il meno possibile, in considerazione dell'evoluzione della tecnica e del quadro normativo di riferimento);
- ➔ l'adozione delle migliori tecnologie economicamente accessibili finalizzate alla minimizzazione e prevenzione dei rischi;
- ➔ il riconoscimento della priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- ➔ il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro, unitamente all'impegno a ridurre gli effetti dannosi del lavoro monotono e ripetitivo;
- ➔ l'apporto di interventi formativi e di comunicazione volti ad impartire adeguate istruzioni ai lavoratori in materia di sicurezza all'interno di ogni ufficio o stabilimento.

1.15 Tutela ambientale

L'ambiente è un bene primario che TER-MEC s'impegna a salvaguardare; a tal fine, la Società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

I principi di sicurezza ambientale, salute e sicurezza sul luogo di lavoro dovranno essere, in particolare, osservati nella gestione e smaltimento – anche tramite aziende terze specializzate – di prodotti e imballaggi potenzialmente pericolosi o nocivi per l'ambiente.

I rifiuti dovranno essere gestiti sulla base delle previsioni di legge ed ogni costruzione o attività dovrà essere preventivamente autorizzato dalle autorità locali, qualora previsto dalla legge.

Qualora, per lo smaltimento dei rifiuti, si ricorra a terzi, occorre assicurare e documentare che questi ultimi agiscano in conformità con le pertinenti disposizioni di legge nonché con i requisiti posti dall'azienda stessa.

2 I DOVERI DEI VERTICI AZIENDALI

E' dovere dei Soci, dell'Amministratore e dei responsabili di Funzione tenere un comportamento caratterizzato da:

- forte ed attiva consapevolezza nell'assunzione del ruolo;
- onestà, integrità e lealtà nei riguardi dell'azienda;
- responsabilità nei confronti dell'azienda.

3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

3.1 Valore delle risorse umane

TER-MEC tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore e aumentare la responsabilizzazione di questi ultimi nella gestione delle attività aziendali.

3.2 Lavoro infantile

TER-MEC non utilizza e non sostiene l'utilizzo del lavoro infantile, facendo proprio il contenuto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia.

3.3 Selezione del personale

La valutazione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale nonché alla prevenzione delle fattispecie rilevanti previste dal Modello, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. L'Amministratore, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale.

3.4 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- ➔ caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- ➔ elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ➔ norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- ➔ norme e procedure interne adottate al fine di prevenire ed evitare comportamenti in contrasto con il presente Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

TER-MEC si astiene da intrattenere rapporti di lavoro con persone straniere prive di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia considerato invalido, irregolare o inefficace in forza di qualsiasi legge vigente e applicabile. TER-MEC si astiene altresì dall'intrattenere rapporti con società di lavoro interinale che non siano in grado di assicurare che i propri dipendenti siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

3.5 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

TER-MEC rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire a sindacati di loro scelta così come rispetta il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. E' inoltre garantito che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.

3.6 Gestione del personale

TER-MEC evita qualsiasi forma di discriminazione nella selezione, assunzione, formazione, promozione, retribuzione del personale dipendente.

In particolare, nella gestione del rapporto di lavoro, TER-MEC non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

TER-MEC promuove l'inserimento dei giovani e delle donne nell'azienda vigilando che sia loro riservata parità di trattamento.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (per esempio, in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (per esempio, assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

E' vietata l'applicazione di procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti se non nel rispetto del Codice Disciplinare interno ed il CCNL.

L'orario di lavoro e la retribuzione sono regolamentati dalle leggi applicabili e dai CCNL. E' vietata qualsiasi forma di gestione del rapporto di lavoro al di fuori di quanto regolamentato dalle leggi e dai CCNL applicabili.

3.7 Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale e di responsabilità sociale sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

3.8 Formazione e addestramento

TER-MEC fornisce al personale tutti i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e garantisce loro l'informazione necessaria ad accrescere la consapevolezza dei propri ruoli anche in relazione all'importanza delle attività che svolgono ed alla mission aziendale

In particolare, TER-MEC investe nella crescita professionale dei propri dipendenti ed assicura loro costante formazione e addestramento, nonché un'analisi dei relativi risultati al fine di valutare al meglio le esigenze future.

3.9 Valorizzazione e formazione delle risorse

Il Responsabile Risorse Umane e Relazioni con il Personale è tenuto a valorizzare pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (per esempio, job rotation, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità). Particolare

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 236

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

importanza riveste la possibilità per ognuno di migliorare le proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

3.10 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico. E' vietato richiedere prestazioni straordinarie al di fuori degli accordi e dei contratti.

3.11 Coinvolgimento dei collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.

3.12 Intervento sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

TER-MEC si attiene, perciò, ai seguenti criteri:

- ➔ gli oneri delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i collaboratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- ➔ in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il collaboratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

Quanto sopra, nei limiti in cui ciò sia consentito dai CCNL applicabili e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia giuslavoristica.

3.13 Doveri dei collaboratori

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. In particolare, i collaboratori di TER-MEC sono tenuti a:

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

237

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

- comportarsi professionalmente nei confronti di TER-MEC;
- tutelare l'interesse dell'azienda in ogni sua forma, nella consapevolezza che ciò equivale a tutelare i propri interessi;
- utilizzare razionalmente i mezzi messi a disposizione dall'azienda a fini lavorativi, limitandone l'uso personale allo stretto soddisfacimento delle esigenze produttive;
- utilizzare i mezzi a disposizione rispettandone la destinazione d'uso, avendo altresì cura del loro buon funzionamento e della loro manutenzione ordinaria;
- esercitare l'attività lavorativa ispirandosi a principi di trasparenza, correttezza, onestà e professionalità sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
- adempiere alle direttive impartite dai superiori con responsabilità ed adeguata consapevolezza del proprio ruolo;
- in caso di grave divergenza di opinione, procedere ad una motivata contestazione scritta: in caso di mancato accoglimento della predetta contestazione, attenersi alla direttiva impartita eccezion fatta per il caso di manifesta illegittimità e contrarietà alle disposizioni del presente Codice Etico;
- rapportarsi con i colleghi secondo i principi minimi di civile convivenza, cooperazione e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi comuni aziendali;
- segnalare eventuali violazioni di leggi, del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo poste in essere in ambito aziendale, all'Organismo di Vigilanza.

4 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE

4.1 Relazioni con i clienti

Le relazioni con i clienti di TER-MEC devono essere improntate alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Inoltre, TER-MEC si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai propri clienti e ad adottare procedure semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate.

TER-MEC s'impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità offerta e la qualità percepita.

4.2 I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti di TER-MEC (compresi eventuali messaggi pubblicitari) devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali, per esempio, l'inserimento di clausole vessatorie);
- in tutti i casi in cui i clienti finali siano consumatori, conformi alle disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia di tutela del consumatore;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto (telefono, riviste, e-mail) più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni, e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

4.3 Relazioni con i fornitori

TER-MEC seleziona i propri fornitori sulla base di criteri il cui standard sia elevato. Tra questi, primaria importanza è assegnata a:

- prezzo;
- qualità;

**Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01
di TER-MEC s.n.c.**

**Viale dell'Artigianato n° 4
10045 Piossasco TO**

- affidabilità;
- livello tecnologico;
- adeguatezza dei prodotti e/o servizi;
- esistenza di un rapporto di lunga durata senza particolari problemi;
- possesso, da parte del fornitore, di un sistema di qualità certificato;
- possesso di certificati ambientali e di certificazioni sulla gestione della forza lavoro.

La selezione dei fornitori viene altresì effettuata nel rispetto delle procedure interne adottate da TER-MEC, ivi comprese quelle contemplate nel Modello Organizzativo.

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori, i dipendenti sono tenuti:

- ad agire nel rispetto della normativa vigente;
- a non operare discriminazioni tra i fornitori e a non cercare di sfruttare posizioni di forza nei rapporti con questi ultimi;
- ad operare secondo i principi della trasparenza, dell'efficienza e secondo le regole della cortesia;
- a rispettare gli obblighi assunti, onorandone tanto gli impegni quanto le scadenze.

4 VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da TER-MEC. Il rispetto e l'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo costituirà illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto dei Lavoratori con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà essere, altresì, causa di risoluzione del contratto e di azioni giudiziali diretta al risarcimento del danno, secondo quanto meglio descritto nel Modello Organizzativo.

Elenco allegati

Allegato 1 – Elenco dei reati non applicabili

Allegato 2: visura storica della Società;

Allegato 3: organigramma della Società aggiornato;

Allegato 4 – Procedura di denuncia e segnalazioni all’O.d.V.;

Allegato 5: procedura “Gestione preventivazione”;

Allegato 6: procedura “Gestione degli approvvigionamenti”;

Allegato 7: procedura “Gestione Magazzino”;

Allegato 8: procedura “Gestione del processo produttivo”;

Allegato 9: procedura “Gestione strumenti di controllo”;

Allegato 10: procedura “Gestione delle risorse aziendali”;

Allegato 11: Tabella dei flussi informativi all’ODV.

ALLEGATO 1

Di seguito si elenca i gruppi di reati presupposto che, sulla base delle indagini svolte, non si ritiene possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendovi attività sensibili che possano dare luogo ad un rischio di loro commissione nel contesto delle attività aziendali.

- ❖ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001)

- ❖ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)

- ❖ Abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001)

- ❖ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- ❖ Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- ❖ Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- ❖ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Allegato 4 – Procedura di denuncia e segnalazioni all’O.d.V.

1. L’amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o partner contrattuale che, basandosi su elementi di fatto precisi e concordanti di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato da TER-MEC ovvero denunciare una qualunque circostanza o condotta che potrebbe integrare la commissione di un reato presupposto o anche solo precludere alla commissione di un illecito dovrà provvedervi, contattando l’O.d.V..

2. Le segnalazioni potranno essere trasmesse all’O.d.V., in persona dell’Avv. Vera Perino, al seguente indirizzo di posta elettronica:

Via e-mail: odv.TERMEC@gmail.com
Nonché: ODV Azienda TER-MEC c/o la sede della società TER-MEC snc TER-MEC s.n.c.
Viale dell’Artigianato n° 4, 10045 Piossasco (TO).

3. Ciascun Destinatario del Modello potrà altresì contattare l’O.d.V. al seguente numero di telefono: 011/44.76512

4. Il dipendente - a sua discrezione - potrà eventualmente trasmettere la denuncia segnalazione, per conoscenza, al proprio diretto superiore.

5. In alternativa, i soggetti di cui al punto 1 hanno facoltà di trasmettere le segnalazioni all’attenzione dell’OdV della Società, in persona dell’avv. Vera Perino, al seguente indirizzo di posta:

vera.perino@dirittoalimentareindustriale.it

6. L’O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l’eventuale rifiuto di procedere ad una indagine.

7. Ove dovesse riscontrare violazioni del Modello Organizzativo o comportamenti illeciti, l’O.d.V. ne darà tempestiva informazione all’Amministratore per consentire l’assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti in conformità a quanto previsto dal Modello Organizzativo.

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

243

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell’Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

8. Ove la violazione del Modello Organizzativo o il comportamento illecito siano stati commessi o tenuti da uno o più Soci, ovvero dall'Amministratore, l'O.d.V. provvederà alla loro immediata convocazione per l'assunzione degli opportuni provvedimenti.

Qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione sono espressamente vietati. In ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Allegato 11 - Tabella dei flussi informativi all'O.d.V.

	Categoria	Descrizione flusso	Responsabile invio	Frequenza
	Attività generali	Modifiche nella composizione degli organi di amministrazione, gestione, direzione e rappresentanza	Amministratore	Ad evento
	Attività generali	Cambiamenti nella struttura organizzativa	Amministratore/Gestione Qualità	Ad evento
	Attività generali	Variazione delle eventuali deleghe e procure assegnate	Amministratore/Gestione Qualità	Ad evento
	Attività generale	Comunicazioni relative a modifiche dello statuto societario	Amministratore	Ad evento
	Attività generali	Informativa relativa all'emanazione e/o all'aggiornamento di procedure/processi aziendali	Amministratore	Ad evento
	Attività generali	Provvedimenti e/o notizie provenienti da parte di organi di polizia giudiziaria o da parte di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società, i suoi amministratori, dipendenti o	Amministratore	Ad evento

		collaboratori		
Attività generali	Notizie relative a procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello Organizzativo, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione	Amministratore		Ad evento
Attività generali	Richieste di assistenza legale inoltrate da collaboratori o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati presupposto	Amministratore		Ad evento
Attività generali	Furto di beni aziendali	Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo		Ad evento
Attività generali/Reati contro la P.A./Reati societari	Comunicazione di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli e alterare le attività della Società (soprattutto in caso di coinvolgimento di interessi di natura pubblica)	Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo		Ad evento
Reati contro la P.A./ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità	Verbali delle visite ispettive e degli accertamenti effettuati dalle Autorità di Vigilanza/Ispettive (ad esempio, Guardia di	Amministratore/Responsabile dell'area aziendale interessata		Ad evento

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

246

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piossasco TO

giudiziaria/Reati tributari	Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, ATS, Magistratura, etc.) e le eventuali sanzioni e/o provvedimenti adottati		
Reati contro la P.A./Corruzione tra privati/Delitti contro l'Industria e il Commercio	Erogazione di omaggi eccedenti il modico valore	Amministratore/Responsabile Amministrativo	Ad evento
Reati contro la P.A./Corruzione tra privati/Delitti di criminalità organizzata/Delitti contro l'Industria e il Commercio	Ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura - non compresi nelle fattispecie consentite, da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti o dei collaboratori	Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo	Ad evento
Reati contro la P.A./Corruzione tra privati/ Delitti di criminalità organizzata/Delitti contro l'Industria e il Commercio	Omaggi e altre liberalità, effettuati dalla Società nel corso dell'anno	Amministratore/Responsabile Amministrativo	Annualmente (entro il 31 dicembre)
Reati contro la P.A.	Richieste di denaro o altre utilità, anche non esplicite, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio verso amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori della Società	Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo	Ad evento
Reati contro la P.A.	Richieste illecite da parte di funzionari della P.A. verso	Tutti i Destinatari del Modello	Ad evento

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

247

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piosasco TO

	amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori della Società	Organizzativo	
Reati contro la P.A./Corruzione tra privati/Reati contraffattivi/Delitti contro l'Industria e il Commercio	Rilascio o rinnovo di certificazioni	Amministratore/Responsabile Qualità	Ad evento
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	Eventuali incidenti di sicurezza, anche concernenti attacchi al sistema informatico e telematico da parte di hacker esterni	Responsabile IT	Ad evento
Reati informatici e trattamento illecito dei dati	Comunicazione di furto e/o smarrimento del PC o di altri asset informatici (kit firma digitale, token bancario, telefoni aziendali, etc.)	Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo	Ad evento
Reati societari/Reati tributari	Approvazione del bilancio di esercizio	Amministratore/Soci	Annualmente (entro il 31 dicembre)
Reati societari	Relazione dell'Assemblea dei Soci, qualora vi siano rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società	Amministratore/Soci	Ad evento
Reati societari	Anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale o sulle quote	Amministratore/Soci	Ad evento

		sociali		
Reati societari	Anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto	Amministratore/Soci	Ad evento	
Reati societari	Restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale	Amministratore/Soci	Ad evento	
Reati societari	Riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni	Amministratore/Soci	Ad evento	
Reati societari	Eventuali anomalie o sospetti di irregolarità in ordine alla partecipazione nonché all'andamento di una gara privata	Amministratori/Responsabile dell'area aziendale interessata	Ad evento	
Reati societari/Reati tributari	Elenco fatture pagate prima della scadenza con motivazione	Amministratore/Responsabile Amministrativo	Trimestrale	
Reati societari/Delitti di criminalità organizzata	Richieste illecite da parte di soggetti privati verso amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori	Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo	Ad evento	
Delitti contro la personalità individuale/Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Report delle verifiche sul possesso e/o aggiornamento del permesso di soggiorno da parte di dipendenti extracomunitari	HR Manager	Semestrale	
Delitti in materia di violazione del diritto	Copia delle licenze per l'utilizzo di software	Responsabile IT	Annualmente	

d'autore			
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Nomina delle seguenti figure: R.L.S., R.S.P.P., Medico competente, addetti al servizio di prevenzione e protezione, addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione	Datore di Lavoro	Ad evento
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Nuove procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e aggiornamenti del DVR	Datore di Lavoro	Ad evento
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Informazioni relative agli infortuni sul lavoro, sia di durata inferiore che superiore a 40 gg.	Datore di Lavoro	Ad evento
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria	Datore di Lavoro	Ad evento
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Informazioni relative a: - Attestazione dell'avvenuta attività di formazione - Attestazione attività di sorveglianza sanitaria - Attestazione controlli impianti - Attestazione controlli	Datore di Lavoro	Annualmente (entro il 31 dicembre)

	<p>antincendio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attestazione attività di esercitazioni antincendio - Attestazione attività di gestione della segnaletica - Attestazione attività di controlli periodici delle dotazioni di sicurezza e dei presidi di primo soccorso 		
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Verbale verifiche del R.S.P.P.	Datore di Lavoro	Ad evento/Annualmente (entro il 31 dicembre)
Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Invito alla riunione periodica ex art. 35, D. Lgs. 81/2008	Datore di lavoro	Ad evento
Reati ambientali	Esito audit periodico su appaltatori cui viene demandato il trasporto, lo stoccaggio e il conferimento dei rifiuti	Amministratore	Ad evento
Reati tributari	<p>Denuncia agli organi di polizia e all'Amministrazione Finanziaria della perdita o distruzione accidentale dei documenti contabili (ad esempio, anche a causa di incendi o allagamenti);</p> <p>elenco degli obblighi fiscali-tributari adempiuti con le</p>	Amministratore/Responsabile Amministrativo	Ad evento Semestrale

relative scadenze;		
-elenco dei contenziosi, ivi inclusi i procedimenti innanzi alle commissioni tributarie;		Semestrale
-elenco delle consulenze e/o incarichi professionali;		Semestrale
- notizia di verifiche ispettive o perquisizioni eseguite dall'Amministrazione Finanziaria o dell'Autorità giudiziaria, con il relativo verbale;		Ad evento
- comunicazione di provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre Autorità;		Ad evento
-informazioni provenienti dal Collegio Sindacale o dal Revisore relative a non conformità, anomalie o criticità di carattere contabile/fiscale riscontrate nel corso delle proprie attività di controllo;		Ad evento
- aggiornamento sulla vendita di cespiti aziendali e su eventuali operazioni straordinarie;		Ad evento
- l'esito di eventuali		

Modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01

252

di TER-MEC s.n.c.

Viale dell'Artigianato n° 4

10045 Piosasco TO

	<p>audit relativi alla gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali-tributari condotti da funzioni interne o da soggetti esterni;</p> <p>- comunicazioni relative a notificazioni di atti di accertamento o irrogazioni di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa fiscale – tributaria nonché avvio di contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria;</p> <p>-comunicazioni relative a criticità e rilievi emersi nel corso delle attività di valutazione periodica dei fornitori e dei clienti;</p> <p>- comunicazioni di modifiche ai sistemi informativi aventi ad oggetto la contabilità generale.</p>		<p>Ad evento</p> <p>Ad evento</p> <p>Ad evento</p> <p>Ad evento</p>
--	---	--	---